

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 25

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 giugno 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 254. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Responsabilità dell'amministrazione - Estraneità della norma denunciata alla fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 249, primo inciso.
- Costituzione, art. 3.

Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Danni agli utenti - Esonero di qualsiasi responsabilità dell'amministrazione e dei concessionari per mancato recapito di telegramma - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6.
- Costituzione, art. 3

Pag. 13

N. 255. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Imposte e tasse - Entrate tributarie riscosse localmente - Versamento per l'intero gettito all'erario dello Stato - Atti applicativi - Ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzione - Carattere non partecipativo e unilaterale del procedimento seguito - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento degli atti impugnati *in parte qua.*

- Decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21 maggio 1997; circolari del Ministero delle finanze, 8 luglio 1997, n. 196/E e 4 luglio 1997, n. 190/E.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36, primo comma; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2

» 16

N. 256. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Stabilità del rapporto - Garanzie - Applicabilità alle lavoratrici a condizione che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età lavorativa prevista per gli uomini - Assunta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di sesso maschile - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2; d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54), art. 6; legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 37, primo comma

» 21

N. 257. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Requisiti - Ritenuta carenza - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente - Infondatezza.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un deputato nel corso di un dibattito televisivo - Giudizio civile per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione - Esclusione di un nesso funzionale delle opinioni contestate con l'esercizio di attività parlamentari tipiche - Illegittima interferenza con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

– Deliberazione della Camera dei deputati 5 novembre 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 26

N. 258. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all'usufrutto - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 20 (ora art. 14 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

– Costituzione, artt. 3 e 53

» 30

N. 259. Sentenza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione prospettata - Termini normativi - Riferimento a norma di natura interpretativa - Estensione della questione alla disposizione interpretata.

Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Obbligo di contribuzione al Fondo di previdenza postelegrafonici - Questione riferita a norma non applicabile nel giudizio a quo - Inammissibilità.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 4.

– Costituzione, artt. 3 e 36.

Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento economico - Obbligo di contribuzione, per il finanziamento del Fondo di previdenza, dovuto all'Istituto Postelegrafonici - Assunto deterioro trattamento dei lavoratori postali, rispetto alla generalità dei dipendenti privati, con illegittima decurtazione della retribuzione - Non fondatezza della questione.

– D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 (convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52), art. 2, comma 4; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, lettera a).

– Costituzione, artt. 3 e 36.

» 33

N. 260. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari - Reintegrazione del collegio con elezioni suppletive anziché con recupero del candidato primo dei non eletti - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza, con il principio di economicità e buon andamento dell'amministrazione e con il diritto di voto - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 15, terzo comma.

– Costituzione, artt. 3, 48 e 97 Pag. 38

N. 261. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Composizione del collegio in sede giurisdizionale - Possibilità di sostituire i membri astenutisi o impediti con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione - Omessa previsione - Prospettata lesione del diritto ad agire per la tutela giurisdizionale di diritti e interessi - Irrilevanza nel giudizio costituzionale di inconvenienti di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.

– D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 2, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 113 » 41

N. 262. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetti non rivestenti la qualità di parte del giudizio principale - Interesse non qualificato alla decisione sulla questione di costituzionalità sollevata - Inammissibilità.

Università - Tecnici laureati dell'area socio-sanitaria - Progressiva assimilazione sul piano funzionale ai ricercatori universitari - Mancata piena equiparazione nello status giuridico economico delle due categorie - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, in contrasto con le esigenze di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.

– Costituzione, artt. 3 e 97 » 44

N. 263. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Perentorietà del termine prescritto - Inammissibilità di costituzione tardiva.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità - Aumenti retributivi in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 1990 - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, con la tutela dell'affidamento, con il diritto alla tutela giurisdizionale e con il principio della proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 » 49

N. 264. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto non rivestente la qualità di parte del giudizio a quo - Interesse meramente eventuale e generico alla decisione - Inammissibilità.

Processo penale - Investigazioni difensive - Dichiarazioni assunte dai difensori delle parti private - Valenza probatoria - Ritenuta equivalenza alle dichiarazioni assunte dall'accusa - Mancata prescrizione di obblighi per i difensori a tutela della genuinità della prova, analogamente a quanto è stabilito per il pubblico ministero - Prospettata violazione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza e del principio del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies.

– Costituzione, artt. 2, 3 e 111 Pag. 52

N. 265. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Termine per la richiesta - Proponibilità della richiesta fino all'apertura del dibattimento di primo grado - Esclusione - Prospettata disparità di trattamento degli imputati nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto a quelli tratti a giudizio nelle forme ordinarie, con violazione del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza della questione.

– Cod. proc. pen., art. 458, comma 1; cod. proc. pen., artt. 458, comma 1, e 556, comma 1 (combinato disposto).

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 56

N. 266. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni asseritamente diffamatorie espresse da un parlamentare - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Genova - Delibazione di ammissibilità - Carezza di requisiti essenziali - Inammissibilità.

– Deliberazione del Senato della Repubblica 14 maggio 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma » 59

N. 267. Ordinanza 17 - 20 giugno 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilità decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilità che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro e all'esercizio di impresa nonché ingiustificata disparità di trattamento dell'imprenditore individuale fallito rispetto all'amministratore di società fallita - Manifesta infondatezza della questione.

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, numero 3.

– Costituzione, artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 » 61

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 aprile 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Regione Toscana - Criteri generali per la localizzazione degli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e degli impianti fissi per la telefonia cellulare e criteri per l'identificazione delle aree sensibili - Individuazione di tali aree nelle zone situate nel perimetro di cinquanta metri da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia e aree di particolare densità abitativa - Indicazione dei limiti di valore di emissione entro le aree sensibili - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta lesione dei principi fondamentali posti dalla legge quadro n. 36/2001, che attribuiscono allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione e la definizione di criteri unitari e di normative omogenee sull'intero territorio statale.

- Deliberazione legislativa della Regione Toscana 16 gennaio 2002, n. 12.
- Costituzione, artt. 117

Pag. 65

- n. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 maggio 2002 (della Camera dei deputati).

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in Assemblea - Valore di impedimento assoluto a comparire nella udienza penale fissata in concomitanza con esse - Diniego da parte del Tribunale di Taranto, sez. I penale, della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata penale di Taranto e della Corte suprema di Cassazione, sez. V penale - Conseguente rigetto della richiesta, presentata dalla difesa dell'on. Giancarlo Cito, di considerare giustificata l'assenza dello stesso deputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Denunciata lesione dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle Camere - Incidenza sulle attribuzioni del potere legislativo e sull'esercizio del mandato parlamentare - Mancato bilanciamento tra i valori costituzionali dell'efficienza processuale e dell'autonomia ed indipendenza del Parlamento - Violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza del potere esercitato dall'autorità giudiziaria e di annullare conseguentemente gli atti della sopra menzionata autorità giudiziaria ritenuti invasivi.

- Ordinanza del Tribunale di Taranto, sez. I penale, del 18 febbraio 1998; sentenza del Tribunale di Taranto, sez. I penale, del 18 febbraio-13 marzo 1998, n. 202; sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata penale di Taranto del 21 ottobre 1999-10 marzo 2000, n. 85; sentenza della Corte suprema di Cassazione, sezione V penale, del 15 febbraio-19 marzo 2001, n. 390.
- Costituzione, artt. 64, 67, 68, 72, 73, comma secondo, 79, primo comma, 83, comma terzo, 90, comma secondo, 138, primo e terzo comma; l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; l. cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3

» 67

- N. 19. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 maggio 2002 (del Tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Parenti, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Antonio Di Pietro - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare - Ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Disparità di trattamento tra cittadini e parlamentari - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 68, primo comma, 101, comma secondo, 102, primo comma, e 104, primo comma

Pag. 78

- N. 20. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi delle Regioni con Stati esteri - Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land Tirolo, sottoscritto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta mancanza di previa intesa con il Governo prevista dall'art. 5 legge 29 novembre 1984, n. 984, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 - Omessa indicazione dell'oggetto e della durata degli effetti dell'Accordo - Violazione della sfera di competenza statale, in materia di politica estera e di rapporti internazionali.

- Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land Tirolo, sottoscritto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

» 81

- N. 286. Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 marzo 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 84

- N. 287. Ordinanza del Tribunale di Novara del 18 febbraio 2002.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Acquisizione ed utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone abbia reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui la falsa testimonianza consegua a violenza o minaccia sul teste o corruzione del medesimo - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 500, comma 4, 210, comma 5, e 513.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, comma quinto

» 85

N. 288. Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 25 maggio 1999.

Processo penale - Indagini preliminari - Riapertura delle indagini dopo la emissione del decreto di archiviazione - Necessità, quale condizione di procedibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dell'autorizzazione del giudice - Mancata previsione di un termine entro il quale il pubblico ministero possa chiedere la riapertura - Disparità di trattamento - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 414, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112

Pag. 87

N. 289. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Perugia del 5 febbraio 2002.

Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita - Possibilità di utilizzare il servizio postale - Esclusione (secondo l'interpretazione della Cassazione che afferma l'inammissibilità del ricorso spedito a mezzo posta, pur se la ricezione sia avvenuta nel termine prescritto) - Imposizione di un onere irragionevole a carico dei contribuenti residenti in comuni diversi dal capoluogo dove ha sede la commissione provinciale - Ingiustificata remora all'esercizio del diritto di agire in giudizio - Contrasto con uno dei criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991 - Violazione del diritto del cittadino ad accedere alla giustizia e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, art. 22.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77 e 97; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera g), punto 4)

» 91

N. 290. Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 aprile 2002.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Denunciata introduzione di norma innovativa con effetto retroattivo - Violazione dei limiti all'adozione di leggi interpretative - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, della tutela dell'affidamento e della funzione giurisdizionale.

- Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334, art. 3 (recante norma di interpretazione autentica dell'art. 26 legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162).

- Costituzione, art. 3

» 94

N. 291. Ordinanza del Giudice di pace di Trino del 5 marzo 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.

- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo

» 96

- N. 292. Ordinanza della Corte di appello - sez. per minorenni di Roma del 16 aprile 2002.
Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Dibattimento - Impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Disparità di trattamento tra imputati minorenni - Lesione del principio del giudice naturale - Contrasto con il principio di protezione del minore.
 - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 31 Pag. 100
- N. 293. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cuneo del 19 febbraio 2002.
Processo penale - Procedimenti per reati a citazione diretta - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero a termini di indagine scaduti - Rigetto da parte del giudice ed invito al pubblico ministero di formulare l'imputazione - Nullità del decreto di citazione a giudizio in mancanza del previo avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Incidenza sul corretto ed efficace esercizio dell'azione penale - Privazione di un fondamentale momento di garanzia per l'indagato - Lesione del principio di indipendenza del giudice.
 - Cod. proc. pen., art. 409, comma 5, in combinato disposto con l'art. 415-bis, e 552, n. 2, *recte*: comma 2, stesso codice.
 - Costituzione, artt. 24, 101 e 112 » 102
- N. 294. Ordinanza del Tribunale di Ivrea del 24 luglio 2001.
Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto alla fruizione di riposi giornalieri entro l'anno di età del bambino - Estensione alle madri (o padri) adottive o affidatarie in preadozione entro l'anno dall'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sui principi di tutela della famiglia e della adeguata protezione della madre e del bambino - Eccesso di delega.
 - D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 45.
 - Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 77 » 104
- N. 295. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 20 marzo 2002.
Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.
 - Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
 - Costituzione, artt. 3 e 97 » 109
- N. 296. Ordinanza del T.a.r. per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria dell'11 aprile 2002.
Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per il deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizione ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di uguaglianza - incidenza sul diritto d'azione e sul principio di adeguata retribuzione.
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 36 » 113

N. 297. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 aprile 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. erogate dalla Gestione speciale artigiani - Determinazione della misura - Pensionato iscritto in precedenza ad altre gestioni speciali (nella specie: Gestione speciale commercianti) - Cumulo (totalizzazione) dei contributi versati alle diverse gestioni - Omessa previsione - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di contributi versati, del pensionato iscritto a più gestioni speciali rispetto a quello iscritto ad una sola gestione.

– Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lett. a).

– Costituzione, art. 3

Pag. 116

N. 298. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Catania del 28 giugno 2001.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

– Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.

– Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma

» 119

N. 299. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Catania del 28 giugno 2001.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

– Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.

– Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma

» 121

N. 300. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Catania del 28 giugno 2001.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

– Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.

– Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma

» 123

N. 301. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Catania del 28 giugno 2001.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

– Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.

– Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma

» 125

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 254

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Responsabilità dell'amministrazione - Estraneità della norma denunciata alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 249, primo inciso.
- Costituzione, art. 3.

Poste e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Danni agli utenti - Esonero di qualsiasi responsabilità dell'amministrazione e dei concessionari per mancato recapito di telegramma - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Gioffrè Salvatore e Poste Italiane S.p.a., iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione delle Poste Italiane S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), «nella parte in cui escludono l'obbligo del risarcimento a carico della società Poste Italiane S.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma».

Esponde il rimettente — quanto alla rilevanza della questione — che nel giudizio *a quo* l'attore ha avanzato una pretesa risarcitoria nei confronti della società Poste Italiane per il mancato recapito del telegramma — regolarmente inviato — con il quale la società Ferrovie dello Stato gli comunicava l'avvenuto superamento dei test selettivi di un concorso per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro, convocandolo per le visite mediche previste ai fini dell'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

La vicenda — considerato che l'azione promossa dal medesimo attore nei confronti delle Ferrovie dello Stato, al fine di ottenere una nuova convocazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato ravvisato alcun profilo di colpa a carico del mittente — andrebbe ricostruita, ad avviso del medesimo rimettente, secondo il noto paradigma della responsabilità delle Poste Italiane per perdita di chance.

L'accoglimento della domanda risarcitoria risulterebbe peraltro precluso, nella specie, dal disposto dell'art. 6 del codice postale, applicabile anche nei confronti del destinatario della comunicazione.

Tale norma, unitamente all'art. 249, primo inciso, dello stesso codice postale, sarebbe infatti integrata da fonti secondarie che escludono qualunque indennità o risarcimento e prevedono soltanto, in casi determinati, il diritto al rimborso della tassa integrale del telegramma.

Ritiene, peraltro, il giudice *a quo* — anche sulla scorta di enunciazioni rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte — che siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, per la ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe a determinare tra la società che gestisce il servizio telegrafico e gli utenti (mittenti e destinatari) del servizio stesso, tale da alterare la natura privatistica del rapporto e pregiudicare irragionevolmente l'equilibrato componimento degli interessi pubblici e privati connessi alla gestione del servizio.

2. — Si è costituita in giudizio la S.p.a. Poste Italiane concludendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della questione e, in via subordinata, per la declaratoria di infondatezza.

Preliminarmente, la parte privata assume che «la specialità del trattamento normativo riservato dal legislatore al servizio postale» porterebbe ad escludere la stessa configurabilità di un danno da perdita di chance imputabile, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al gestore del servizio, con conseguente irrilevanza della questione.

Nel merito, la disciplina censurata troverebbe giustificazione — ad avviso della stessa parte — negli oggettivi caratteri di complessità ed onerosità del servizio, del tutto indipendenti dalla natura pubblica o privata del gestore. Ricorda, al riguardo, la S.p.a. Poste Italiane come questa stessa Corte, nella sentenza n. 463 del 1997, abbia escluso la illegittimità costituzionale del medesimo art. 6 del codice postale, nella parte in cui esclude l'obbligo del risarcimento del danno in caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata, proprio in considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio postale.

La medesima Corte del resto, anche in altre occasioni, avrebbe affermato che il carattere privatistico del rapporto intercorrente tra il gestore e l'utente del servizio postale non esclude la possibilità di configurare una disciplina speciale, ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo a sua volta per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica, non potrebbe qualificarsi in termini di irragionevolezza una norma che escluda in via generale qualsiasi responsabilità per i servizi postali che non sia specificamente prevista dalla particolare normativa del singolo servizio, «in relazione alle condizioni anche economiche alle quali il servizio stesso viene offerto al pubblico». Una diversa disciplina della responsabilità per l'espletamento del servizio verrebbe, infatti, ad alterare — secondo l'Avvocatura — l'equilibrio economico del contratto, «fissato attraverso il prezzo richiesto per la prestazione del servizio».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Reggio Calabria dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui prevedono la irresponsabilità della S.p.a. Poste Italiane, in caso di mancato recapito del telegramma.

Siffatta esclusione di responsabilità, secondo quanto ritenuto dal rimettente, sarebbe in contrasto con la natura privatistica del rapporto e comporterebbe una irragionevole alterazione dell'equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti, non giustificata dalle caratteristiche proprie del servizio, con conseguente violazione sia del canone di ragionevolezza che del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.

2. — La questione riguardante l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 è inammissibile.

La norma sancisce, infatti, l'esonero da responsabilità dell'Amministrazione postale (e del concessionario) «per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici».

La diversità di tale fattispecie da quella, dedotta nel giudizio *a quo*, di mancato recapito del telegramma, rende, pertanto, la questione, seppure proposta limitatamente al primo inciso della norma denunciata («fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6»), priva di qualsiasi rilevanza in quel giudizio.

3. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, nei termini proposti, è fondata.

3.1. — Il citato articolo contiene una regola generale di irresponsabilità dell'Amministrazione (e quindi, attualmente, delle Poste Italiane S.p.a.) per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».

Per quanto concerne il servizio telegrafico manca una speciale disciplina della responsabilità del gestore del servizio per il caso di mancato recapito del telegramma, essendo solo previsto da norme secondarie, per l'ipotesi di inosservanza dei tempi di recapito, il diritto del mittente al «rimborso della tassa integrale del telegramma». Rimborso che, per il suo carattere restitutorio del corrispettivo pagato alle Poste, oltre che per la entità della somma che ne è oggetto, non potrebbe, comunque, assolvere una funzione risarcitoria del danno causato agli utenti del servizio, valendo solo come indiretta attestazione della mancanza di qualsiasi utilità del telegramma il cui recapito avvenga oltre un certo termine e, quindi, come qualificazione di quest'ultima fattispecie in termini appunto di mancato recapito. Con la conseguenza che, in assenza di una norma speciale, il mancato recapito del telegramma resta disciplinato dalla regola generale, oggetto del presente scrutinio di costituzionalità, dell'esonero delle Poste da responsabilità nei confronti degli utenti.

3.2. — Secondo la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza del contenimento dei costi. Nel caso del mancato recapito del telegramma viene, tuttavia, in considerazione non già una limitazione, ma una totale esclusione della responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio.

Ed è proprio siffatta esclusione a risultare in aperto contrasto con la definitiva perdita del carattere autoritativo degli atti in cui si estrinseca il rapporto tra il gestore e gli utenti del servizio postale e con la conseguente assimilazione della relativa disciplina a quella di diritto comune.

È appena, poi, il caso di ricordare come in quest'ultima non solo manchi una norma in qualche modo analoga alla citata regola di irresponsabilità, ma sia testualmente colpito da nullità il patto di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 cod. civ.). E ciò in quanto, in tal caso, essendo l'adempimento dell'obbligazione rimesso alla mera volontà dell'obbligato, sarebbe esclusa o, comunque, vanificata la giuridicità del vincolo *inter partes*.

Può, quindi, conclusivamente affermarsi che l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.

3. — Va, dunque, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il mancato recapito del telegramma.

Mentre appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare, per il caso suddetto, una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma;*

2) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0594

N. 255

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Imposte e tasse - Entrate tributarie riscosse localmente - Versamento per l'intero gettito all'erario dello Stato - Atti applicativi - Ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzione - Carattere non partecipativo e unilaterale del procedimento seguito - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento degli atti impugnati *in parte qua*.

- Decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 21 maggio 1997; circolari del Ministero delle finanze, 8 luglio 1997, n. 196/E e 4 luglio 1997, n. 190/E.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36, primo comma; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito: *A)* del decreto 21 maggio 1997 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emesso di concerto con il Direttore generale del Dipartimento del territorio, recante: «Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di

bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni»; *B)* della circolare 8 luglio 1997, n. 196/E del Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, recante: «Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140»; *C)* della circolare 4 luglio 1997, n. 190/E del Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, recante: «Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140», promossi con ricorsi della Regione Siciliana notificati il 27 giugno, l'11 e il 9 settembre 1997, depositati in cancelleria il 2 luglio e il 15 settembre successivi ed iscritti ai nn. 37, 49 e 50 del registro conflitti 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv. Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Siciliana, con tre distinti ricorsi notificati il 27 giugno, l'11 settembre ed il 9 settembre 1997, depositati il 2 luglio ed il 15 settembre 1997 propone, in riferimento agli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione: *a)* al decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1997, n. 120, recante «Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni», nella parte in cui «sottrae alla ricorrente l'importo originario» della «tassa ipotecaria (codice 7092)» oggetto dell'art. 3, ovvero «la tassa di cui alla Tabella A, n. 1, annessa al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 247» [*recte*, n. 347]; *b)* alla circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell'8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all'«Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140», nella parte in cui «sottrae alla ricorrente l'importo delle somme versate all'Erario, al capo VI, capitolo 1050, non articolato, a titolo di acconto delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto» [paragrafo 7]; *c)* alla circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di «Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997)», nella parte in cui «sottrae alla ricorrente l'importo dovuto a titolo di definizione di cui al codice 1452 denominato "chiusura lite fiscale pendente"».

2. — La Regione, nei tre ricorsi, svolge una identica premessa, deducendo che l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, stabilisce che, ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello statuto regionale, sono ad essa riservate tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione di quelle connotate dalla «novità», il cui gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, che devono essere espressamente indicate. A suo avviso, il requisito della «novità» sussisterebbe esclusivamente per le entrate derivanti da «un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata» e mancherebbe per quelle oggetto degli atti impugnati, attuativi della clausola di riserva all'Erario dello Stato recata dall'art. 14 del d.l. n. 79 del 1997, in relazione alle entrate previste da detto decreto.

2.1. — Secondo la Regione Siciliana, la tassa ipotecaria prevista dal n. 1 della tabella allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 è stata aumentata dall'art. 16, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dal d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, per entrambi gli aumenti, è stata prevista

la clausola di riserva allo Stato, che manca invece nel d.lgs. n. 347 del 1990, tant'è che mai l'Amministrazione finanziaria avrebbe dubitato che sia di spettanza regionale. Il primo degli atti impugnati, adottato *ex art.* 11, comma 6, d.l. n. 79 del 1997, nello stabilire le modalità di versamento dei tributi in esso indicati, specificando i codici-tributo (comma 1) ed i corrispondenti capitoli di imputazione al bilancio dello Stato, all'art. 3 ha disposto che l'intero gettito della tassa ipotecaria (codice 7092) debba essere versato alla Tesoreria provinciale dello Stato. A suo avviso, il decreto dirigenziale, in questa parte, sarebbe illegittimo, in quanto le modifiche introdotte dal d.l. n. 79 del 1997 riguarderebbero esclusivamente le modalità di riscossione e versamento del tributo e, quindi, non sarebbe «nuovo».

In riferimento al secondo degli atti impugnati, la ricorrente deduce che l'anticipazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto (t.f.r.) oggetto dell'atto impugnato non costituirebbe un nuovo tributo, né incrementerebbe l'aliquota di un tributo previgente, sicché illegittimamente la circolare stabilisce che esso debba essere versato all'Erario statale. Inoltre, poiché il suo pagamento determina a favore del datore di lavoro un credito di imposta, utilizzabile in occasione del pagamento delle ritenute sul t.f.r. all'atto del collocamento a riposo del dipendente, l'Erario regionale subirebbe per due volte una diminuzione delle entrate: la prima, in virtù del mancato incasso dell'anticipazione di imposta; la seconda, a causa dell'incidenza della rivalutazione del credito di imposta al momento del pagamento del saldo.

Relativamente al terzo degli atti impugnati, la Regione osserva che l'art. 9-*bis* commi da 6 a 11, del d.l. n. 79 del 1997 disciplina la definizione delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie alla data del 1° aprile 1996, mediante il pagamento di somme proporzionate al valore della lite. A suo avviso, le direttive contenute nel paragrafo intitolato «Somme dovute per la definizione — termine e modalità di versamento — comunicazione», disponendo che per il loro versamento va utilizzato «il codice 1452, denominato «chiusura lite fiscale pendente» e che esse «sono versate per intero all'Erario/Stato, al Capo VI, Capitolo 1180, non articolato», illegittimamente attribuirebbero allo Stato somme di spettanza della Regione. La definizione delle liti disciplinata da detta norma determinerebbe, infatti, il pagamento di somme relative ad entrate attribuite alla Regione, sia che si tratti di tributi, sia che si tratti di sanzioni, in quanto costituirebbero «cespiti di spettanza regionale *ex art.* 3» del d.P.R. n. 1074 del 1965, i quali potrebbero anche essere stati già contabilizzati nel bilancio regionale come residui attivi.

La Regione Siciliana chiede, quindi, che la Corte annulli i tre atti, limitatamente alle parti ed alle direttive sopra indicati, asseritamente lesivi delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

3. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e comunque infondati.

In tutti gli atti di costituzione la difesa erariale premette che l'art. 14 del d.l. n. 79 del 1997 riserva all'Erario statale le entrate tributarie disciplinate da detto decreto e prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, devono essere stabilite le modalità di attuazione della riserva. A suo avviso, i ricorsi sarebbero, quindi, inammissibili, dato che riguarderebbero atti diversi da quello previsto da detta norma, l'unico che, eventualmente, potrebbe vulnerare le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione.

Relativamente al primo ricorso, l'Avvocatura sostiene che le «tasse ipotecarie» previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 347 del 1990 non sarebbero che gli emolumenti ed i diritti che i conservatori dei registri immobiliari potevano incassare e fare propri *ex art.* 35 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Nonostante la nuova qualificazione come «tassa», sarebbe rimasta sostanzialmente inalterata la destinazione di questa entrata, che renderebbe irrilevante la mancanza nel d.lgs. n. 347 del 1990 dell'espressa clausola di riserva all'Erario dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, il secondo ricorso sarebbe infondato, sia in quanto le istruzioni riguardanti il versamento dell'anticipo dell'imposta su un determinato capitolo di entrata del bilancio non implicano che le relative somme spettino definitivamente allo Stato, sia in quanto l'anticipazione non costituirebbe un acconto Irpef, dato che il prelievo fiscale è operato su di un credito non ancora esigibile e ciò connoterebbe il tributo del requisito della «novità».

La difesa erariale eccepisce, infine, l'infondatezza del terzo ricorso, deducendo che l'art. 9-*bis* del d.l. n. 79 del 1997 disciplinerebbe una forma di condono, prevedendo un eccezionale modo di estinzione dell'obbligazione tributaria, in virtù del quale un elemento essenziale dell'obbligazione originaria è sostituito con effetto novativo da uno nuovo, così da configurare anche per questo tributo il requisito della «novità».

4. — All'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 la Regione Siciliana ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Questa Corte, con ordinanze depositate il 28 luglio 2000, premesso che con sentenza n. 347 del 2000, nel giudizio di legittimità costituzionale principale promosso dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 14, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui, disponendo che le entrate previste da siffatto decreto sono riservate all'Erario statale e che le modalità di attuazione della clausola di riserva vanno stabilite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento, ha ordinato che le cause fossero chiamate ad una nuova udienza, allo scopo di permettere alle parti di determinarsi alla luce della sopravvenuta sentenza.

5. — In prossimità dell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002, la ricorrente, in tutti e tre i giudizi, ha depositato memorie di contenuto pressoché identico.

Secondo la Regione, permarrebbe il suo interesse all'annullamento degli atti, sia in quanto, successivamente alla sentenza n. 347 del 2000, essi sono stati mantenuti fermi, sia in quanto, nonostante l'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, abbia disposto la cessazione dell'efficacia delle clausole di riserva delle entrate in favore dell'Erario dello Stato, questa norma produce effetti esclusivamente per il futuro.

6. — Anche la difesa erariale ha depositato memorie in prossimità dell'udienza pubblica.

L'Avvocatura, in riferimento al ricorso avente ad oggetto l'attribuzione della tassa ipotecaria, ha rappresentato «l'intervenuta formazione presso i competenti Organi di atteggiamento recessivo dalla linea opposta, con l'atto di costituzione del 16 luglio 1997, all'assunto della ricorrente Regione».

Relativamente al giudizio introdotto con il terzo dei tre ricorsi, la difesa erariale deduce che la sopravvenuta sentenza n. 347 del 2000 escluderebbe l'«interesse ad una definizione nel merito», in quanto deve «riconoscer(si) sussistente (...) l'esigenza di valutazioni tecnico-finanziarie ai fini del riparto Stato-Regione del gettito fiscale scaturente dalle disposizioni normative sulla chiusura delle liti fiscali pendenti, con conseguente operatività del principio di cooperazione e necessità della partecipazione della Regione alla predisposizione delle misure attuative della disciplina di legge *in subiecta materia*».

Infine, in riferimento al giudizio avente ad oggetto l'anticipazione di imposta sul t.f.r., ad avviso dell'Avvocatura, questa entrata dovrebbe essere considerata «nuova» e per essa non sussisterebbe l'esigenza di quelle «complesse valutazioni tecnico finanziarie» che renderebbero necessaria la partecipazione della Regione al procedimento strumentale all'attuazione della clausola di riserva. Si tratterebbe, infatti, di «una anticipazione della ritenuta (ordinaria) collegata però alla maturazione, anziché alla corresponsione del t.f.r.», ossia ad un proprio presupposto impositivo, che indurrebbe a qualificarlo come una «nuova imposta (straordinaria)», non soggetta alle norme del d.l. n. 79 del 1997.

7. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

1. — I conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato promossi dalla Regione Siciliana con tre distinti ricorsi hanno ad oggetto un decreto dirigenziale e due circolari del Ministero delle finanze nelle parti in cui, rispettivamente, stabiliscono obbligo e modalità di versamento all'Erario dello Stato degli interi proventi derivanti da una serie di entrate tributarie localmente riscosse, puntualmente indicate nella narrativa in fatto, e in particolare inerenti: *a)* alla tassa ipotecaria; *b)* all'acconto delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto; *c)* all'importo dovuto per la chiusura delle liti fiscali pendenti.

Secondo la Regione ricorrente, le entrate sopra indicate non spetterebbero allo Stato, in quanto l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello statuto regionale, riserva alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle «nuove entrate tributarie», il cui gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella legge medesima. Nessuna delle predette entrate,

ad avviso della Regione, sarebbe connotata dal requisito della «novità», cosicché gli atti impugnati disporrebbero illegittimamente, in violazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Sicilia, che il loro importo debba essere versato per intero all'Erario dello Stato.

2. — In linea preliminare si rileva che i tre ricorsi impugnano i diversi atti in riferimento agli stessi parametri e svolgendo censure ed argomentazioni in larga misura coincidenti, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — I ricorsi sono fondati.

Va premesso che questa Corte con sentenza n. 347 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 disposizione alla quale fanno riferimento gli atti impugnati — «nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana».

La sentenza si basa essenzialmente sul principio — ribadito dalle decisioni n. 98 e n. 340 del 2000 e n. 288 del 2001 secondo il quale l'attuazione del meccanismo di deroga al principio di attribuzione alla regione del gettito dei tributi erariali localmente riscossi deve avvenire attraverso un procedimento non unilaterale affinché sia garantita alla regione stessa la possibilità di interloquire in vista della tutela dei propri diritti. È infatti evidente che l'esigenza di complesse operazioni di valutazione tecnico-finanziaria ai fini del riparto tra Stato e regione dei gettiti in questione postuli «la necessità di procedimenti che assicurino una doverosa forma di partecipazione e consultazione della regione stessa, in attuazione del principio di leale cooperazione» (sentenza n. 347 del 2000).

La mancanza, nella specie, di questo procedimento «concertato», ai fini dell'emanazione del decreto di predisposizione dei criteri tecnici di ripartizione, vizia pertanto, in via derivata, gli atti impugnati in quanto applicativi del decreto stesso, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.

Vanno pertanto annullati sotto questo profilo, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura, i predetti atti, limitatamente alle parti impugnate, ancorché la loro applicabilità sia venuta meno a decorrere dal 1° gennaio 2002, in quanto l'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2002) ha stabilito che da detta data «cessano di avere applicazione le riserve all'Erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 con leggi entrate in vigore anteriormente».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell'Erario statale prevista dall'art. 14, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e conseguentemente;

Annulla il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1997, n. 120, recante «Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relativi alle successioni», limitatamente all'art. 3, nella parte in cui dispone che la tassa ipotecaria (codice 7092) è versata per intero alla Tesoreria provinciale dello Stato;

Annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, dell'8 luglio 1997, n. 196/E, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1997, n. 163, recante direttive in ordine all'«Anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto. Art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'art. 2,

comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140», limitatamente al paragrafo 7, nella parte in cui dispone che le somme da esso previste sono versate per intero all'Erario dello Stato;

Annulla la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, del 4 luglio 1997, n. 190/E, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1997, n. 160, recante direttive in materia di «Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997)», limitatamente alla parte in cui dispone che le somme di cui al codice 1452, denominato «chiusura lite fiscale pendente», sono versate per intero all'Erario dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0595

N. 256

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Stabilità del rapporto - Garanzie - Applicabilità alle lavoratrici a condizione che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età lavorativa prevista per gli uomini - Assunta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di sesso maschile - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2; d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54), art. 6; legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 37, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'art. 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile tra Esercizi Grandi Alberghi contro Campana Anna, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Campana Anna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Sante Assennato per Campana Anna.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio relativo all'impugnazione del licenziamento intimato il 30 giugno 1997 per raggiunti limiti di età ad una lavoratrice che in quella data aveva compiuto il sessantesimo anno e non aveva presentato alcuna istanza di prosecuzione del rapporto, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 19 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizioni che conservano efficacia in via transitoria secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Il tribunale remittente, dopo aver precisato che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso disponendo la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro sul principale rilievo che, essendo all'epoca stabilito per gli uomini il limite di età di sessantatre anni, lo stesso limite doveva valere anche per la lavoratrice ricorrente senza bisogno di alcun adempimento ulteriore, ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 498 del 1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei parametri attualmente invocati, l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordinava il diritto delle lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia a proseguire il loro rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, all'esercizio di una opzione in tal senso da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti. È stato, così, ribadito il principio, già affermato nella sentenza n. 137 del 1986, secondo cui l'età lavorativa deve essere uguale per i lavoratori di entrambi i sessi, fermo restando il diritto della donna di conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età inferiore a quella stabilita per l'uomo, per poter soddisfare le proprie particolari esigenze.

In ossequio a tale principio il legislatore ha, quindi, stabilito, con l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 attualmente impugnato, che il datore di lavoro riacquista la facoltà di recedere *ad nutum* dal rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni — sia uomini che donne — in possesso dei requisiti pensionistici «sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54».

La suddetta disposizione ha, quindi, attribuito ai lavoratori di entrambi i sessi le medesime garanzie di stabilità del rapporto di lavoro ed ha previsto per tutti il medesimo onere di opzione.

Con la normativa sopravvenuta — impugnata in combinazione con la anzidetta disposizione — la situazione è, però, via via mutata così che le lavoratrici si sono nuovamente venute a trovare in una condizione svantaggiata non dissimile da quella che la citata sentenza n. 498 del 1988 ha considerato costituzionalmente illegittima.

Tale processo ha avuto le seguenti tappe: a) l'art. 6 della legge n. 407 del 1990 che ha esteso la facoltà di opzione fino al compimento del sessantaduesimo anno di età anche a coloro che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima; b) l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che, in concomitanza con la modifica dei limiti di pensionabilità fissati da una tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ha ulteriormente elevato il suddetto limite di sessantadue anni a sessantacinque anni; c) l'art. 11 della legge n. 724 del 1994 che ha sostituito la menzionata tabella con un'altra analoga ribadendo, con una diversa cadenza temporale, la previsione, rispettivamente per i lavoratori dipendenti di sesso maschile e femminile, di una diversa età pensionabile, gradualmente

stabilita per il quinquennio 1995-2000, in età comprese per gli uomini tra i sessanta e i sessantacinque anni e per le donne tra i cinquantacinque e i sessanta anni e quindi determinando per il giugno 1997 (epoca alla quale si riferiscono i fatti di causa) in sessantatre anni l'età lavorativa degli uomini e in cinquantotto anni quella delle donne.

Secondo il remittente, mentre per gli uomini fino al compimento della età indicata non era neppure ipotizzabile una opzione, tenuto conto del fatto che essi prima della suddetta età non potevano essere ammessi a godere del trattamento pensionistico di vecchiaia, per le donne (che hanno continuato a poter beneficiare della pensione di vecchiaia a partire da una età anagrafica inferiore) si è nuovamente posta la necessità di presentare entro termini perentori previsti dalla legge una apposita domanda di prosecuzione del rapporto al fine di ottenere un innalzamento dell'età lavorativa uguale a quello previsto per gli uomini, ancorché non più in applicazione dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977 (modificato sul punto dalla citata sentenza n. 498 del 1988), ma facendo riferimento all'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981.

Tale situazione renderebbe non manifestamente infondata la sollevata questione.

Infatti, secondo il giudice *a quo*, non appare irragionevole ritenere che l'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990, in combinato disposto con le altre disposizioni impugnate, debba essere interpretato nel senso che esso impone alle lavoratrici l'onere di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro per poter godere, fino al raggiungimento dei crescenti limiti di età previsti nell'arco degli anni tra il 1995 e il 2000, delle medesime garanzie di stabilità riconosciute, senza necessità di provvedere al medesimo adempimento, ai dipendenti di sesso maschile.

Conclude il remittente affermando che la rilevanza della sollevata questione emerge dal fatto che la controversia *sub iudice* non può essere decisa senza l'applicazione del citato art. 4, comma 2, tenendo conto degli ulteriori interventi legislativi indicati «i quali, pur modificando solo l'individuazione dell'età pensionabile, hanno inciso, sotto il profilo sopra detto, anche sull'età lavorativa».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la lavoratrice che ha concluso nel senso di una valenza generale della *ratio* della citata sentenza n. 498 del 1988, e quindi ribadendo l'esattezza della soluzione interpretativa adottata dal giudice di primo grado. Infatti, una volta affermato dalla Corte il diritto della donna a proseguire il rapporto fino agli stessi limiti di età fissati per gli uomini, automaticamente, nella specie, la ricorrente sarebbe stata esonerata dall'opzione stessa, essendo appunto di sessantatre anni l'età pensionabile degli uomini. Diversamente opinando, si osserva, ella sarebbe stata licenziabile non già al compimento del sessantesimo anno di età, ma fin dal compimento del cinquantottesimo anno.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — disposizioni che conservano efficacia in via transitoria secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Secondo il giudice remittente dal suindicato complesso di norme risulterebbe che, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1998 (periodo in cui ricade il licenziamento oggetto del giudizio *a quo*) come regolato dal d.lgs. n. 503 del 1992, mentre gli uomini conservavano la stabilità del posto di lavoro fino al compimento del sessantatreesimo anno di età, coincidendo per loro l'età pensionabile con quella lavorativa, le donne, acquistando il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del cinquantottesimo anno di età, potevano continuare a lavorare fino al sessantesimo in virtù dell'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990, ma, per poter fruire del prolungamento dell'età lavorativa fino allo stesso limite previsto per gli uomini, erano soggette all'onere dell'opzione di cui all'art. 6 del citato d.l. n. 791 del 1981 e ciò in contrasto con il principio della parità, riguardo all'età lavorativa, tra uomo e donna, ribadito da questa Corte, proprio con riguardo all'illegittimità dell'onere della opzione, con la sentenza n. 498 del 1988.

2. — La questione non è fondata per le considerazioni che seguono.

L'evoluzione legislativa in materia di età pensionabile, di età lavorativa e dei loro rapporti, sulla quale ha influito questa Corte con ripetuti interventi, consente e quindi impone una interpretazione delle norme impugnate conforme ai precetti di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione.

L'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), stabilendo tra l'altro che le disposizioni della legge medesima non si applicavano ai lavoratori in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, determinava una disparità tra gli uomini e le donne con riguardo al regime di stabilità del rapporto e quindi all'età lavorativa, dal momento che queste ultime conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia prima degli uomini (e precisamente, all'epoca, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, mentre per gli uomini il limite di età era fissato al sessantesimo anno).

Questa Corte, dopo aver ritenuto legittima tale disparità con la sentenza n. 123 del 1969 in considerazione delle peculiarità della condizione femminile nel mondo del lavoro e in seno alla famiglia all'epoca sussistenti, mutò orientamento con la sentenza n. 137 del 1986 quando venne chiamata a pronunciarsi in merito al complesso delle norme che correlano l'età lavorativa — intesa come età oltre la quale il lavoratore può essere licenziato *ad nutum* — all'età pensionabile — cioè all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia — fissava per le donne, riguardo a quest'ultima, un limite di età inferiore rispetto a quello stabilito per gli uomini.

Con tale sentenza, la Corte ritenne che, mentre la posizione della donna nella società e nella famiglia giustificava il conseguimento della pensione di vecchiaia ad una età inferiore rispetto a quella prevista per l'uomo, per consentirle di adempiere le funzioni che le erano proprie, i mutamenti intervenuti sia nella disciplina del lavoro, sia soprattutto riguardo alla posizione sociale e giuridica della donna nella famiglia, erano stati tali da rendere irragionevole e perciò illegittima la differenza ancora sussistente tra uomini e donne per quanto concerneva l'età lavorativa.

Nel frattempo erano intervenute nella materia due nuove disposizioni e, precisamente, l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) che aveva attribuito alle lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, il diritto di optare per la continuazione della prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini previa comunicazione da inviare al datore di lavoro entro determinati limiti di tempo e l'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, che aveva stabilito che tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti potevano optare di continuare a lavorare per raggiungere l'anzianità contributiva massima o per incrementare la propria anzianità fino al limite massimo del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La prima delle due suddette disposizioni venne impugnata davanti alla Corte che, con la sentenza n. 498 del 1988, sul rilievo che la richiesta opzione fosse discriminatoria per le donne, ritenne fondata la questione, ribadendo nella sostanza le considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 137 del 1986.

Per effetto di tale decisione il primo comma del citato art. 4 non fu espunto dall'ordinamento ma il relativo contenuto precettivo, depurato della parte ritenuta costituzionalmente illegittima, divenne il seguente: «le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali».

L'orientamento espresso nelle suddette sentenze venne seguito anche nelle ordinanze nn. 703 e 868 del 1988.

I principi fin qui affermati dalla Corte nella materia possono essere così sintetizzati:

a) i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo;

b) non urta contro alcun principio costituzionale la previsione per le donne di un limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia inferiore a quello fissato per gli uomini, anche se ciò implica il venir meno per le prime della coincidenza tra età per ottenere la pensione di vecchiaia ed età lavorativa.

Tali principi sono stati più volte ribaditi, sotto diversi profili, da questa Corte (sentenze nn. 1106 del 1988, 371 del 1989, 134 del 1991, 503 del 1991, 404 del 1993, 296 del 1994, 345 del 1994, 64 del 1996, 335 del 2000).

3. — Il giudice remittente sospetta di illegittimità, in primo luogo, l'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990, perché ritiene che esso, unitamente con la legislazione successiva del pari impugnata, abbia fissato soltanto per gli uomini un limite più elevato di età lavorativa, mentre per le donne avrebbe previsto un onere di opzione per la protrazione del rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età prevista per gli uomini.

Tale assunto non è condivisibile.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 407 del 1990 ha esteso l'ambito applicativo della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno di età anche per gli iscritti all'assicura-

zione generale obbligatoria che avessero già raggiunto la massima anzianità contributiva, senza peraltro operare alcuna distinzione fra lavoratori in dipendenza del sesso e senza modificare l'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, preveniente, come si è detto, l'utilizzabilità della opzione fino al limite massimo del sessantacinquesimo anno di età al fine del miglioramento della propria anzianità contributiva da parte di coloro che non avessero ancora raggiunto l'anzianità massima.

L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da un lato, nel comma 2, ha portato a sessantacinque anni il limite di età raggiungibile con l'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 6 della legge n. 407 del 1990, dall'altro, nel comma 1, ha disciplinato l'innalzamento dei limiti dell'età pensionabile stabilendo, secondo quanto indicato in una tabella allegata al decreto stesso poi sostituita dall'art. 11 della legge n. 724 del 1994, per il periodo compreso tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 (in cui si è verificato il licenziamento oggetto del giudizio *a quo*), una elevazione graduale dei limiti di età rispettivamente previsti per gli uomini e per le donne (compresa, per i primi, tra i sessantuno e i sessantaquattro anni e per le donne tra i cinquantasei e i cinquantanove anni) onde pervenire, alla disciplina «a regime», decorrente dal 1° gennaio 2000, che prevede i limiti di sessantacinque anni di età per gli uomini e sessanta anni per le donne.

Da quanto esposto risulta che le innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 2, della legge n. 108 del 1990, dall'art. 6, comma 1, della legge n. 407 del 1990 e dalle disposizioni successive attualmente impugnate non hanno violato il principio costituzionale della parità tra uomo e donna riguardo all'età lavorativa, più volte affermato da questa Corte in quanto sancito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Infatti, mentre le diverse disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al pensionamento c.d. posticipato, originariamente introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, le altre disposizioni hanno esclusivamente innalzato i limiti della età pensionabile perpetuando in riferimento a tale età, sia pure con uno spostamento in avanti, la differenza già esistente tra uomini e donne, la quale continua a costituire un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotta per le donne la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 257

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ricorso proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Requisiti - Ritenuta carenza - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente - Infondatezza.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un deputato nel corso di un dibattito televisivo - Giudizio civile per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione - Esclusione di un nesso funzionale delle opinioni contestate con l'esercizio di attività parlamentari tipiche - Illegittima interferenza con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 5 novembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 novembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gianfranco Amendola, promosso dal Tribunale di Roma, notificato il 21 giugno 2001, depositato in cancelleria il 5 luglio 2001 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nell'ambito di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dal dott. Gianfranco Amendola nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il contenuto di alcune espressioni ritenute offensive e diffamatorie, il Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 22 novembre 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera con la quale l'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudice ricorrente — premesso che durante un dibattito televisivo andato in onda l'8 aprile 1993 il deputato Sgarbi, in risposta a un rilievo sollevato dal dott. Amendola, allora deputato al Parlamento europeo, aveva replicato «[...] Quale classe politica? A te, tu classe politica, io che cazzo c'entro? Maiale, corrotto, tu sei, io non c'entro nulla con la classe politica, io ho sempre votato contro il governo. Quale classe politica? Parla di quello che sai, ignorante, incapace e bugiardo» — ritiene che nel caso di specie le opinioni espresse dal parlamentare non siano assistite dalla prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto non risultano «legate da “nesso funzionale” con le attività svolte “nella qualità” di membro delle Camere», né costituiscono «estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea».

Ad avviso del ricorrente non è infatti accettabile una dilatazione del significato di «funzione» fino a ricomprendervi l'attività politica che il parlamentare svolge in qualsiasi sede, né tanto meno è sufficiente che le dichiarazioni possano trovare collocazione in un contesto genericamente politico, in quanto il «nesso funzionale» deve essere inteso «come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare».

Alla luce di tali premesse, il ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 5 novembre 1998 «non sia conforme all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.) e debba essere annullata», in quanto le espressioni usate dal deputato Sgarbi «non possono assolutamente essere ricomprese nella sfera di immunità prevista dall'art. 68, primo comma Cost.», essendo state pronunciate da persona che, pur se rivestita di incarichi di rappresentanza popolare, non svolgeva alcuna funzione politico-parlamentare.

Infine, il ricorrente rileva che la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere, nell'esprimere parere contrario alla insindacabilità di tali espressioni, aveva affermato che «[...] proprio la dignità delle prerogative parlamentari impone di non “coprire” attraverso queste l'ingiuria e l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della libertà di pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare l'altrui diritto all'onore e al decoro. Espressioni che sono insulto gratuito e personale, nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare. Se così fosse, “l'insindacabilità” significherebbe permettere di insultare, diffamare e offendere chiunque».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 196 del 2001. Il ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato notificato alla Camera dei deputati il 21 giugno 2001 ed è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 luglio 2001.

3. — Con atto depositato l'11 luglio 2001 si è costituita la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, assistito e difeso dall'avv. Roberto Nania, chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera il potere di affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

La Camera preliminarmente rileva che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la garanzia della insindacabilità opera anche per le opinioni espresse dai parlamentari fuori della sede istituzionale, purché siano inerenti all'esercizio delle funzioni parlamentari.

La particolare sede in cui sono state pronunciate le espressioni in questione «depone di per sé a favore della sussistenza del nesso tra le opinioni stesse e la dimensione politico-parlamentare»: si trattava infatti di un «“faccia a faccia” televisivo tra l'esponente del movimento La Rete on. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e il pubblico», cui è seguito un «dibattito al quale avevano partecipato parecchi uomini politici su un argomento di grande attualità, quale il rapporto tra politica e magistratura».

Il giudice avrebbe invece «scorporato» alcuni frammenti delle frasi pronunciate dal deputato Sgarbi nel corso del dibattito televisivo, per poi negarne la riconducibilità all'attività parlamentare, senza tenere conto che la trasmissione riguardava proprio i rapporti tra magistratura e politica, che nel corso del programma si era anche vivacemente dibattuto in ordine alle inchieste giudiziarie avviate nei confronti di vari esponenti politici e che il deputato Sgarbi aveva riproposto «la sua lettura delle finalità e delle implicazioni politico-istituzionali della attività posta in essere dagli organi inquirenti».

La Camera ritiene pertanto che, una volta ricollocati i frammenti linguistici all'interno del contesto nel quale sono stati pronunciati, «l'appartenenza delle opinioni manifestate dal deputato all'area della insindacabilità risulti comprovata dall'attività parlamentare da questi posta in essere e nella quale risulta assolutamente preponderante l'impegno sul tema dei rapporti tra sfera giurisdizionale e sfera politico-rappresentativa».

A dimostrazione dell'impegno del parlamentare sullo specifico argomento, la Camera resistente allega all'atto di costituzione alcune interrogazioni, precedenti e successive all'aprile del 1993, nelle quali il deputato Sgarbi figura come co-firmatario, ove si manifesta la preoccupazione che l'atteggiamento dei giudici possa vulnerare gravemente il «principio costituzionale di neutralità della magistratura e del suo operato» e si ipotizza «una ispirazione eversiva dell'azione giudiziaria tesa a provocare la delegittimazione dell'intera Assemblea legislativa e diretta al fine di impedire, anche temporaneamente, l'esercizio della sua funzione» (interrogazione n. 3/00480 del 18 novembre 1992); si mostra preoccupazione in merito alle conseguenze degli «avvisi di garanzia» (interrogazione n. 1/00200 del 24 giugno 1993); e, ancora, si chiede di conoscere perché si sia consolidata in molti uffici giudiziari la sistematica violazione del segreto istruttorio (interrogazione n. 2/00642 del 25 marzo 1993).

Ad avviso della Camera, le dichiarazioni del deputato non consistono, quindi, in «insulti gratuiti e personali», come sono stati definiti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, ma si inscrivono all'interno del dibattito politico-parlamentare allora in corso.

In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale non avrebbe mai ritenuto sindacabili le opinioni espresse da un parlamentare in ragione delle sole modalità formali di esternazione, in quanto la correlazione delle dichiarazioni rese con l'attività politico-parlamentare è sempre stata valutata «indipendentemente dal carattere offensivo [...] ravvisato in via anticipata dal giudice ricorrente». Lo scrutinio della Corte deve infatti consistere non già nell'eventuale riscontro circa la «sussistenza di identità testuali magari rispetto a frammenti di frasi», ma nella verifica «della "sostanziale corrispondenza di significati" tra le posizioni politiche espresse nelle diverse sedi».

La difesa della Camera ha depositato in data 10 aprile 2002 memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'atto con cui è stato sollevato il conflitto non conterrebbe la richiesta di annullamento della deliberazione della Camera, e pertanto incorrerebbe nel medesimo vizio di inammissibilità rilevato dalla Corte quando il ricorso si presenta «carente nell'indicazione del *petitum*»; nel merito la memoria richiama e sintetizza le considerazioni svolte nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1998, su proposta difforme della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato — a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni promosso dal dott. Gianfranco Amendola.

Le espressioni ritenute offensive erano state indirizzate al magistrato Gianfranco Amendola, allora deputato al Parlamento europeo, nel corso di un dibattito televisivo andato in onda il giorno 8 aprile 1993 ed avente come tema i rapporti tra politica e magistratura. Rispondendo ad un rilievo del dott. Amendola, il deputato Sgarbi aveva reagito apostrofandolo con i termini riportati nella esposizione in fatto.

2. — Nella memoria depositata il 10 aprile 2002, la difesa della Camera resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo della rituale richiesta di annullamento della deliberazione parlamentare oggetto dell'impugnativa.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la richiesta di annullamento, pur non essendo contenuta nel dispositivo del ricorso, è espressamente formulata nelle considerazioni conclusive che immediatamente lo precedono.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

4. — Questa Corte è chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante ad uno dei poteri confliggenti; in particolare, se la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa dell'immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare nel corso di un dibattito televisivo, nell'ambito, cioè, di un'attività sottratta alle forme di controllo e di intervento previste dall'ordinamento parlamentare, occorre accertare se le dichiarazioni stesse rappresentino la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche (v. sentenza n. 289 del 2001). Al riguardo, questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari è necessario che vi sia quantomeno «una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (sentenza n. 321 del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze n. 79 del 2002, n. 289, n. 137 e n. 76 del 2001, n. 320, n. 58, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000).

5. — Contrariamente a quanto sostenuto negli atti difensivi della Camera, nelle espressioni rivolte dal deputato Sgarbi al dott. Amendola non è dato ravvisare alcuna «corrispondenza di significati», né formale né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici.

Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera, in cui il deputato Sgarbi compare come co-firmatario, precedenti o di poco successivi al dibattito televisivo, non hanno alcuna connessione con l'attività giudiziaria posta in essere dal dott. Amendola o, comunque, con comportamenti tenuti dallo stesso, ma contengono rilievi critici di ordine generale sui rapporti tra magistratura e potere politico, sui supposti obiettivi di delegittimazione delle assemblee legislative perseguiti dall'autorità giudiziaria, ovvero su disfunzioni dell'attività processuale strumentali al raggiungimento di finalità politiche, talvolta specificate in relazione ad altri magistrati o a uffici giudiziari diversi da quelli in cui il dott. Amendola ha svolto le sue funzioni.

A prescindere dal rilievo che alcune delle espressioni usate si sostanziano in meri insulti personali, si deve concludere che le parole pronunciate dal deputato Sgarbi non sono coperte dall'immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. e che la Camera dei deputati ha pertanto interferito illegittimamente con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che deve essere disposto l'annullamento della deliberazione oggetto dell'impugnativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma il giudizio civile indicato in epigrafe;

Annulla per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 258

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Diritto di abitazione - Equiparazione a fini fiscali, nonostante il minor valore, all'usufrutto - Prospettata lesione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 20 (ora art. 14 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Genova, sui ricorsi riuniti proposti da Panni Giorgio contro l'Ufficio del Registro di Genova, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Panni Giorgio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Gianni Marongiu e Gianluigi Masnata per Panni Giorgio e l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 24 novembre 1999 — emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto la richiesta, avanzata da un contribuente, di riliquidazione del tributo e di rimborso parziale dell'imposta di successione e dell'INVIM relative al diritto di abitazione decennale a lui attribuito per testamento — la Commissione tributaria regionale di Genova ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

2. — Il giudice *a quo* — muovendo dalla considerazione del più ampio contenuto che il diritto di usufrutto, limitato o illimitato nel tempo, ha, secondo le norme del codice civile, rispetto all'uso e, segnatamente, all'abitazione (che, nel caso in esame, ha durata decennale), tanto che l'usufruttuario può disporre della cosa, trarne i frutti, cedendo a terzi tutti i diritti personali o reali di godimento in ordine al bene, a differenza del titolare del diritto di abitazione che può solo abitare la casa assieme ai suoi familiari, senza poter cedere ad altri il proprio

diritto, e finanche dare all'immobile una diversa destinazione — ritiene che la diversità delle situazioni in esame necessiti di una norma tributaria che le consideri secondo la loro effettiva potenzialità economica, liquidando l'imposta sulla base del valore reale del diritto.

La disposizione censurata, invece, «pur in presenza di evidenti, provate e indiscutibili differenze di contenuto economico di questi diritti reali», non li distingue ai fini del calcolo e della liquidazione del tributo di successione, ma attribuisce ad essi lo stesso «valore imponibile», ponendosi perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, sarebbe violato, anche, il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), in quanto il presupposto di fatto del diritto di abitazione limitato nel tempo è diverso rispetto a quello dell'usufrutto, con la conseguenza che, essendo il valore imponibile del primo inferiore a quello del secondo, «la relativa imposta non può essere eguale per i due diritti».

Infine, sempre con riferimento al profilo della capacità contributiva, il rimettente lamenta che le disposizioni legislative che disciplinano il calcolo del valore dell'usufrutto non contemplino criteri di abbattimento, adeguamento o perequazione per le ipotesi in cui il diritto — secondo un rilievo da considerare valido per tutti e tre i diritti «reali minori» — sia attribuito per un tempo determinato.

3. — Si è costituito il ricorrente nel giudizio principale, il quale ha concluso per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La parte privata, dopo aver rammentato le facoltà attribuite al titolare del diritto di usufrutto, tra le quali quella della cessione onerosa, che non sono, invece, attribuite al titolare del diritto di abitazione, osserva che situazioni giuridicamente diverse non possono avere un eguale trattamento fiscale.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, osservato che si tratta di «posizioni giuridiche soggettive caratterizzate per la gran parte dall'applicazione di una disciplina giuridica comune», ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che «ogni eventuale differenziazione sul piano economico del contenuto dei diritti in esame si riflette principalmente sul piano reddituale, sicché è nell'ambito della normativa che disciplina le imposte sul reddito che il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire nei sensi auspicati dal giudice» *a quo*.

5. — In prossimità dell'udienza pubblica, hanno depositato memorie il ricorrente nel giudizio principale e la difesa erariale.

5.1 — La parte privata osserva che, a differenza del diritto di usufrutto, il quale è un diritto «largamente e ampiamente fruttifero», il diritto di abitazione è, «per definizione, infruttifero». L'usufruttuario, infatti, a differenza del titolare del diritto di abitazione, di norma, può, dietro corrispettivo o diverso vantaggio patrimoniale, concedere ad altri l'uso e il godimento della cosa ovvero l'esercizio del diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata; può costituire diritti reali ovvero trasferire il diritto stesso.

Inoltre, «mentre l'utente può sfruttare la cosa, se naturalmente fruttifera, tale possibilità non è configurabile» per il titolare del diritto di abitazione, diritto che «riguarda esclusivamente una casa di abitazione e i relativi accessori, pertinenze e accessioni, insomma un bene naturalmente infruttifero».

Oltre a ciò, mentre per il diritto di abitazione la legge prevede «la possibilità che il suo esercizio sia concentrato su parte della casa, restando la parte esuberante ai bisogni dell'*habitor* nel godimento del proprietario», analoga limitazione non sussiste per il diritto di uso.

5.2 — La difesa erariale, per contro, nell'escludere la carenza di razionalità della norma censurata attesa «l'alta simiglianza dei diritti reali considerati», ribadisce che le divergenze sussistenti, sul piano economico, fra i diritti in questione, riguardano la produzione del reddito, sicché devono essere prese in considerazione da diverse misure fiscali, e, segnatamente, dalle imposte sul reddito, e non dalla imposta sulle successioni. In ogni caso, deve prevalere l'esigenza di semplificazione delle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, ovvero di tempestiva acquisizione del gettito erariale.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale di Genova solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

Secondo il giudice *a quo* la disposizione si pone in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto «non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile, pur in presenza di evidenti, provate e indiscutibili differenze di contenuto economico di questi diritti reali»;

con il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), inteso come «espressione reale del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge», in quanto «il presupposto di fatto del diritto di abitazione limitato nel tempo è certamente diverso rispetto a quello dell'usufrutto», con la conseguenza che, essendo il valore imponibile del primo inferiore a quello del secondo, «la relativa imposta non può essere eguale per i due diritti»;

con il medesimo principio di capacità contributiva, a causa del difetto, «per tutti e tre i diritti reali minori», di «criteri di abbattimento e/o adeguamento e/o perequazione, utilizzabili nella ipotesi ... in cui il diritto sia attribuito per un tempo determinato».

2. — La questione non è fondata.

Nel lamentare che la disposizione denunciata sia tale da determinare la irragionevole omologazione di situazioni tra loro non comparabili, il giudice *a quo* evoca sia l'art. 3, sia l'art. 53 della Costituzione.

Considerato che questo secondo articolo, giusta quanto già affermato da questa Corte, va interpretato come specificazione del generale principio di uguaglianza, il giudizio si incentra, come già altre volte (vedi, in particolare, sentenza n. 89 del 1996), nel verificare le ragioni per le quali una determinata disciplina operi quella specifica equiparazione (oppure, a seconda dei casi, quella specifica distinzione), traendone quindi le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo.

Tanto premesso, occorre rilevare che il rimettente, nel censurare la norma, a causa dell'omessa valutazione delle differenze di contenuto del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, non considera che le distinzioni cui le situazioni messe a confronto si prestano sul piano civilistico, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento a ciascuna di esse inerenti, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario. In quest'ambito, non sempre è necessario che il legislatore segua la multiforme varietà che caratterizza le situazioni giuridiche soggettive, dal punto di vista dei beni che ne formano oggetto e dei valori ad essi relativi. Ben può, infatti, il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale.

La stessa disciplina catastale, più volte scrutinata da questa Corte e ritenuta non incostituzionale (v. sentenze n. 16 del 1965 e n. 263 del 1994), dimostra, nella sua configurazione di procedimento di determinazione dei valori fondiari secondo criteri tipici forfettari, che il legislatore non sempre segue le pieghe della variabilità dei valori stessi, ma può, invece, sottoporre a tassazione, in maniera uniforme, senza collidere con la Costituzione, beni che, sul mercato, possono riscuotere un differente apprezzamento e, quindi, risultare anche di diverso rilievo economico.

Avuto riguardo ai predetti margini di discrezionalità, non può, pertanto, reputarsi lesivo, né dell'art. 3, né dell'art. 53 della Costituzione, il fatto che il legislatore, nell'assoggettare ad imposizione tributaria le situazioni poste a raffronto dall'ordinanza, abbia riservato al diritto di abitazione lo stesso trattamento dell'usufrutto, facendo prevalere gli elementi di affinità che, quanto al contenuto del diritto, indubbiamente sussistono tra le due situazioni giuridiche soggettive, come del resto è confermato, anche sul piano civilistico, dall'applicabilità, espressamente prevista dall'art. 1026 del codice civile, delle disposizioni concernenti l'usufrutto all'uso e all'abitazione, nei limiti della loro compatibilità. E ciò basta per ritenere non irragionevole la *reductio ad unitatem*, operata dal legislatore fiscale, di due diritti civilisticamente diversi.

La non irragionevolezza di una valutazione unitaria risulta, altresì, dalla circostanza che, nella normalità dei casi, il nudo proprietario si trova in una posizione di sostanziale indifferenza rispetto all'uno ovvero all'altro dei diritti reali in questione, sì che l'ipotetico minor introito fiscale connesso al diritto di abitazione non potrebbe compensarsi incrementando la tassazione della nuda proprietà.

3. — Neppure fondata è la censura concernente la mancanza nella norma denunciata di criteri atti a commisurare, per tutti e tre i diritti reali, l'imposizione fiscale alla maggiore o minore durata di essi nel tempo. E ciò a causa dell'erroneità del presupposto da cui muove l'ordinanza, sfuggendo evidentemente al rimettente che l'art. 23 del d.P.R. n. 637 del 1972 (ora art. 17 del decreto legislativo n. 346 del 1990), proprio per meglio adeguare la tassazione al bene goduto, stabilisce diversi coefficienti di calcolo della base imponibile a seconda, per l'appunto, della durata nel tempo del diritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0598

N. 259

Sentenza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione prospettata - Termini normativi - Riferimento a norma di natura interpretativa - Estensione della questione alla disposizione interpretata.

Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Obbligo di contribuzione al Fondo di previdenza postelegrafonici - Questione riferita a norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento economico - Obbligo di contribuzione, per il finanziamento del Fondo di previdenza, dovuto all'Istituto Postelegrafonici - Assunto deterritoriale trattamento dei lavoratori postali, rispetto alla generalità dei dipendenti privati, con illegittima decurtazione della retribuzione - Non fondatezza della questione.

- D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 (convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52), art. 2, comma 4; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 (*recte*: del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio

1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e dell'articolo 53, comma 6, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile tra Giannetta Modesto contro Poste Italiane S.p.a., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione delle Poste Italiane S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Luigi Fiorillo e Roberto Pessi per le Poste Italiane S.p.a. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato da un *ex* dipendente postale contro la S.p.a. Poste Italiane al fine di ottenere la restituzione delle trattenute operate dal 1° marzo 1998 al 1° giugno 2000 dalla S.p.a. Poste Italiane a titolo di contributo per l'indennità di buonuscita, il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 8 marzo 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 20 marzo 1998, n. 52 — *recte*: del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)] — nella parte in cui, anche dopo la soppressione del corrispondente contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici (avente effetto dal 28 febbraio 1998), continua a porre a carico dei dipendenti postali «gli oneri di contribuzione per il finanziamento al Fondo di previdenza e credito in favore dell'IPOST (Istituto postelegrafonici) nella misura del 2,50 per cento sino all'anno 2000, dell'1,75 per cento per l'anno 2001 e dell'uno per cento per l'anno 2002, a titolo di rivalsa di cui all'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032».

Osserva il remittente che fino al 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali era disciplinata dal citato d.P.R. n. 1032 del 1973, il cui art. 37 conferiva all'Amministrazione postale prima ed all'Ente poste italiane poi il diritto di rivalersi a carico dei dipendenti iscritti al relativo fondo previdenziale in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva cui era commisurato il contributo previdenziale obbligatorio versato dai suddetti enti al fondo stesso, onde consentire la corresponsione della indennità medesima.

A decorrere dalla suddetta data, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai dipendenti postali spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. e, per il periodo lavorativo precedente, l'indennità di buonuscita calcolata in base alla normativa vigente, mentre è stato «soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032».

Peraltro, la società Poste Italiane anche dopo il 1° marzo 1998 ha continuato ad operare le trattenute di cui si discute, basandosi sull'art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 1998, che ha interpretato autenticamente l'art. 53, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997 nel senso di mantenere «fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento, derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032».

La riportata disposizione, a parte l'inesattezza dell'attribuzione della natura di «rivalsa» al contributo di cui si tratta, si porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali in quanto, per il periodo successivo all'abolizione dell'obbligo di contribuzione a carico della società datrice di lavoro, la permanente operatività delle trattenute in argomento che, peraltro, l'art. 68, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003, non solo viene a configurarsi come una indebita decurtazione del trattamento retributivo dei dipendenti postali (non essendo giustificata da alcuna controprestazione ulteriore o aggiuntiva rispetto a

quelle spettanti per legge), ma del tutto irragionevolmente sottopone tali dipendenti ad una disciplina peggiore rispetto a quella prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato in materia di trattamento di fine rapporto; l'art. 2120 cod. civ. che, dopo la trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, è divenuto applicabile anche ai dipendenti postali non prevede, infatti, alcun pagamento a carico del dipendente, ponendo ogni onere di accantonamento ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Conclude il rimettente affermando che la sollevata questione appare «rilevante ai fini del decidere».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa erariale, dopo aver rilevato che la norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 1998 appare tendenzialmente incompatibile con la disposta abolizione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, osserva che, poiché l'obbligo contributivo a carico dei dipendenti postali di cui si discute è stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2003, la sua operatività ha assunto carattere meramente transitorio. In base a tale circostanza, la normativa denunciata non appare irragionevole in quanto la permanenza del contestato obbligo contributivo, pur non potendosi più considerare immediatamente collegata con l'indennità di buonuscita, essendo tuttavia circoscritta nel tempo, risponde all'esigenza di provvedere con gradualità ad allineare il trattamento retributivo di fine rapporto dei dipendenti postali a quello degli altri lavoratori del settore privato, evitando brusche ed insostenibili ricadute in ordine al conseguente onere finanziario.

3. — Si è costituita in giudizio, con complessa ed articolata memoria, la S.p.a. Poste Italiane, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Dopo aver ricostruito l'intero quadro normativo nel quale si inserisce il sistema di corresponsione della buonuscita ai dipendenti postali, la società osserva che la normativa attualmente impugnata, oltre ad essere rispettosa dei principi affermati da questa Corte in materia di norme interpretative e di norme dotate di efficacia retroattiva, è stata dettata al fine di evitare che venisse meno improvvisamente qualsiasi finanziamento di tipo solidaristico delle indennità di buonuscita ancora da liquidare agli aventi diritto, con evidente danno di questi ultimi a causa del generale dissesto economico-finanziario che si sarebbe prodotto per l'IPOST.

Né assumerebbe alcun rilievo in contrario la circostanza della abolizione del contributo, corrispondente a quello di cui si discute, posto a carico del datore di lavoro. La società Poste italiane non avrebbe potuto, infatti, sopportare due oneri e, precisamente, quello proprio della gestione a ripartizione (oltretutto notoriamente incompatibile con i principi che regolano il bilancio delle società per azioni e la correlativa adozione del sistema di cassa), comportante il versamento di una contribuzione (parametrata su una analoga aliquota di «equilibrio») per finanziare l'indennità di buonuscita, e quello relativo agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

Gli indicati rilievi, unitamente con le considerazioni dell'Avvocatura dello Stato in merito alla transitorietà della disciplina, renderebbero insussistente qualsiasi violazione dei parametri costituzionali invocati.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice del lavoro del Tribunale di Latina dubita, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 20 marzo 1998, n. 52 [*recte*: del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, d'incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52, e dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)].

Secondo il giudice remittente, le norme suindicate, imponendo ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002, periodi tutti successivi alla trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, avvenuta il 28 febbraio 1998, ed al correlativo passaggio, per quanto concerne i dipendenti, dal regime della buonuscita erogata dall'Istituto Postelegrafonici a quello del trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 2120 cod. civ., il quale non prevede alcun contributo a carico dei lavoratori, assoggettano i dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. ad un trattamento ingiustificatamente peggiore rispetto a quello di cui fruisce la generalità dei dipendenti privati, e ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, il giudice remittente ritiene che il contributo suindicato costituisca una illegittima decurtazione della retribuzione, in violazione dell'art. 36 della Costituzione.

2. — Occorre anzitutto rilevare, valutando l'ordinanza nel suo complesso e tenendo conto della circostanza che il giudice remittente non contesta la natura interpretativa del citato art. 2, comma 4, del d. l. n. 4 del 1998, che il dubbio di legittimità costituzionale investe anche la disposizione interpretata (art. 53, comma 6, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3. — Non è ammissibile la questione relativa all'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina il contributo in questione per periodi successivi alla cessazione del rapporto all'esame del giudice *a quo* e che è norma pertanto inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudizio del medesimo.

4. — Per quel che riguarda la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 1998, e dell'art. 53, comma 6, lettera *a*), della legge n. 449 del 1997 l'affermazione del giudice *a quo* della rilevanza risulta non implausibilmente motivata, con la descrizione della fattispecie quale si desume dall'ordinanza nel suo complesso ed in particolare con le enunciazioni che, anche successivamente al 28 febbraio 1998, nei confronti dei dipendenti postali è stata praticata la trattenuta del 2,50 per cento e che il rapporto di lavoro in questione è cessato il 1° giugno 2000.

5. — Tale questione non è fondata.

Occorre premettere che la previdenza e l'assistenza per i lavoratori postali, gestita a partire dal 1° agosto 1994 per tutti i dipendenti dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST (gestione che in precedenza era limitata ai dipendenti degli uffici locali e delle agenzie), era disciplinata dalle norme previste per il personale statale (art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»).

Ai dipendenti postali spettava pertanto, al momento della cessazione del rapporto, la buonuscita commisurata all'ultima retribuzione ed agli anni di servizio, erogata dal suindicato Istituto, al cui finanziamento concorrevano in via primaria il contributo previdenziale obbligatorio a carico dell'amministrazione che si rivalava sui dipendenti nella misura del 2,50 per cento della base imponibile (secondo quanto stabilito dall'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

È da sottolineare che tale disciplina del trattamento spettante alla cessazione del rapporto era prevista dalla stessa legge che in altra disposizione del medesimo articolo stabiliva la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di diritto privato (art. 6, comma 2), in correlazione alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.

Per i dipendenti privati era intanto intervenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297, che, modificando integralmente l'originario testo dell'art. 2120 cod. civ., ha sostituito all'indennità di anzianità il trattamento di fine rapporto, determinato con criteri diversi da quelli previsti per la buonuscita e per il cui finanziamento è stabilito il sistema degli accantonamenti, senza alcun contributo a carico dei lavoratori.

La successiva modificazione del sistema previdenziale e soprattutto, per quel che qui interessa, del trattamento spettante ai lavoratori postali alla cessazione del rapporto è conseguente alla trasformazione del loro datore di lavoro da ente pubblico economico in società per azioni, avvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e della delibera C.I.P.E. 18 dicembre 1997. Infatti, l'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste Italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al personale dipendente dalla società medesima spettano: *a*) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032». La medesima norma ha stabilito inoltre la soppressione della gestione separata esistente presso il detto Istituto per l'erogazione della buonuscita e la sua liquidazione ad opera di un commissario. Successivamente l'art. 2, comma 4, del d. l. n. 4 del 1998 ha stabilito che «la disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lett. *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento deri-

vante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032».

Infine, l'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2003 del suindicato contributo a carico dei lavoratori e ne ha fissato la misura per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente nell'1,75 per cento e nell'uno per cento.

Da tutto quanto esposto risulta chiaramente che l'attribuzione ai dipendenti postali del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. costituisce l'approdo di un *iter* legislativo nel cui svolgimento il legislatore ha dovuto tenere conto del fatto che al regime previdenziale ed in particolare al trattamento dovuto ai lavoratori alla cessazione del rapporto, riguardato sia nelle fonti di finanziamento, sia nella natura della prestazione erogata, non poteva essere indifferente la qualità del datore di lavoro, dapprima amministrazione statale, successivamente ente pubblico economico, infine società per azioni. Risulta altresì che siffatta attribuzione quale sbocco della esposta vicenda legislativa, per i dipendenti in servizio alla data del 28 febbraio 1998, è anche parziale e convive *pro rata* con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore.

Ne consegue l'inconferenza della prospettazione, quale *tertium comparationis*, della disciplina prevista per i lavoratori privati e che tali sono sempre stati.

Il contributo in oggetto, invero, non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita alla cui erogazione, per quanto a loro favore maturato prima del 28 febbraio 1998, i dipendenti postali continuano ad essere interessati.

6. — Il giudice remittente adduce quale ulteriore profilo di contrasto delle norme denunciate con l'art. 3 Cost. la irragionevolezza del perdurare dell'imposizione di un contributo cui non corrisponde alcuna controprestazione a favore di coloro che devono pagarlo.

Anche sotto questo riguardo la questione è infondata, per una pluralità di convergenti ragioni.

Anzitutto, in un sistema a ripartizione, quale quello che informa la disciplina della buonuscita, il principio di solidarietà, che ispira la previdenza sociale in senso lato considerata soprattutto nel suo aspetto funzionale (*cf.* le sentenze n. 187 del 1975; n. 30 del 1976; n. 169 del 1986; n. 173 del 1986), assume il massimo rilievo.

In questo ordine di idee, come è stato già affermato (v. sentenza n. 264 del 1994), non è necessario, per la legittimità costituzionale del contributo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale.

In secondo luogo, l'imposizione dell'obbligo contributivo di cui si discute ha assunto carattere transitorio per effetto dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ne prevede la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2003, ed è quindi strettamente legata alla particolare situazione di passaggio dal regime della buonuscita a quello del trattamento di fine rapporto, a sua volta correlata alla trasformazione del soggetto datore di lavoro.

Infine, non può trascurarsi il rilievo secondo cui il legislatore, imponendo il contributo, ha dovuto tener conto, nell'esercizio della propria discrezionalità, delle esigenze di bilancio, come osserva l'Avvocatura dello Stato. Infatti, il comma 8 del citato art. 68 stabilisce che «al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste Italiane S.p.a. maturata fino al 27 febbraio 1998, da un lato, e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato».

7. — Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'infondatezza del dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme denunciate anche riguardo all'art. 36 Cost., altro parametro evocato dal giudice remittente.

Il permanere dell'obbligo contributivo, peraltro per un limitato periodo di tempo, non ha comportato alcun peggioramento del livello retributivo dei lavoratori postali, essendo indifferente sotto il profilo economico che sia dovuto a titolo di contributo diretto ciò che prima era dovuto a titolo di rivalsa. Si può infine ribadire che l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso (v. *ex plurimis* sentenza n. 164 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito, nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0599

N. 260

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari - Reintegrazione del collegio con elezioni suppletive anziché con recupero del candidato primo dei non eletti - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza, con il principio di economicità e buon andamento dell'amministrazione e con il diritto di voto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 15, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 48 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio principale;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per il ricorrente nel giudizio principale.

Ritenuto che, nel corso del giudizio instaurato dal primo dei non eletti al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2000-2001, escluso dalla surrogazione a uno dei componenti dell'organo, nel frattempo deceduto, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, con ordinanza in data 5 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 48 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), nella parte in cui prevede che alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell'ordine degli avvocati si proceda mediante elezioni suppletive;

che il remittente — premesso che, in base alla disposizione censurata, alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell'ordine degli avvocati si deve procedere mediante elezioni suppletive, sottoposte alle medesime regole di quelle ordinarie, con particolare riferimento al *quorum* assembleare — osserva che l'inutilizzabilità dell'esito del ballottaggio avrebbe un fondamento logico-giuridico solo se il procedimento elettorale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 fosse un sistema maggioritario uninominale, in quanto, in tal caso, non potrebbe riconoscersi alcuna rappresentatività al candidato perdente nel collegio, essendo risultato sconfitto da un confronto diretto ed esclusivo con il prescelto dal corpo elettorale;

che invece, secondo il giudice *a quo* nei sistemi basati sullo scrutinio di lista, dall'ordinamento si ricaverebbe il principio in base al quale alla surrogazione dei membri venuti a mancare si deve provvedere mediante il recupero del primo dei non eletti all'interno della stessa lista, in quanto la scelta dell'elettorato sarebbe orientata a quest'ultima, sicché risulterebbe rispettata pienamente la volontà degli elettori;

che — prosegue il remittente — la stessa presunzione di rappresentatività si riscontrerebbe quando, come nel caso di specie, la scelta del corpo elettorale non venga indirizzata verso le liste, bensì verso singoli individui, nell'ambito di un collegio plurinominale, con possibilità di esprimere una pluralità di preferenze, in quanto in questo tipo di procedimento non vi sarebbe alcuna contrapposizione di un candidato all'altro, e dunque il voto non esprimerebbe una volontà contraria ad uno di essi, ma ne determinerebbe semplicemente la «posposizione» nella graduatoria;

che le conclusioni sopra esposte troverebbero conferma nella legislazione in materia elettorale, alla quale sarebbe immanente il principio di salvaguardia, fin dove possibile, del risultato elettorale, come applicazione del generalissimo principio di conservazione degli atti giuridici, nel rispetto della volontà espressa dagli elettori;

che segnatamente la disposizione censurata sarebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di economicità e buon andamento dell'amministrazione, che impone al legislatore di prescegliere le soluzioni che consentono il più proficuo svolgersi dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), ed inoltre violerebbe l'art. 48 della Costituzione «per l'assoluta irrilevanza attribuita a quelle che risultano essere a tutti gli effetti manifestazioni di preferenza per un determinato candidato, con il conseguente, ingiustificato sacrificio del diritto di voto già espresso»;

che si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio *a quo* e ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale con argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza di rimessione;

che la parte privata ribadisce che nel sistema adottato per l'elezione dei Consigli degli ordini professionali la surroga del componente dell'organo collegiale che sia venuto a mancare con il primo dei non eletti sarebbe l'unico metodo in grado di garantire, in assenza di controindicazioni sostanziali (come nel caso dei sistemi maggioritari uninominali), il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione, della valorizzazione delle scelte espresse dagli elettori e del canone di ragionevolezza;

che, in particolare, la parte privata sottolinea che la previsione di un *quorum* assembleare nelle elezioni suppletive impedirebbe di fatto l'integrazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel suo numero legale e ciò sarebbe causa di gravi disfunzioni, in quanto l'organo collegiale, a fronte dell'aumento delle sue funzioni e del suo carico di lavoro, sarebbe costretto a operare con un numero ridotto di membri.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 48 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui impone di indire le elezioni suppletive per la sostituzione del componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati venuto a mancare, precludendo la surroga del candidato risultato primo dei non eletti;

che il remittente assume che, nella fattispecie in esame, la surrogazione sia costituzionalmente imposta, in quanto rappresenterebbe l'unico sistema capace di garantire il pieno rispetto del canone di ragionevolezza delle scelte legislative e dei principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione e di valorizzazione delle scelte espresse dagli elettori;

che, quanto alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., deve osservarsi che la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole;

che dunque una pronuncia quale quella che il remittente sollecita sarebbe possibile solo ove la scelta del legislatore del 1944 di sostituire il componente del Consiglio dell'ordine venuto a mancare attraverso apposite elezioni suppletive presentasse quei caratteri di assoluta arbitrarietà che non sono nel caso di specie riscontrabili;

che è connaturato ad una società pluralistica il fatto che anche gli avvocati possano raccogliersi attorno a concezioni comuni circa il ruolo, le aspirazioni o gli interessi della classe forense e che i fattori di aggregazione, come quelli di diversificazione e di divisione degli iscritti che intendano farsi eleggere al Consiglio dell'ordine possano essere i più diversi: ideologici, politici, culturali in senso lato;

che, nel raffrontare il sistema elettorale per liste concorrenti e quello maggioritario plurinomiale, che il remittente mostra di ritenere assimilabili, occorre considerare che sul sostrato di libertà individuale e associativa, che è il comune presupposto di ogni sistema elettorale, si innestano le scelte del legislatore, le quali possono essere orientate a valorizzare il momento organizzativo, conferendo rilievo giuridico alla presentazione delle candidature e alla aggregazione dei candidati in liste, ovvero a confinare tali attività nella sfera della pura fattualità, onde esaltare la scelta del singolo elettore, a cui è attribuita la facoltà di indirizzare il numero di voti di cui dispone nei confronti di iscritti all'ordine, che, in quanto tali, hanno titolo e legittimazione per essere eletti;

che il peculiare sistema plurinomiale previsto dalla legge oggetto di censura dà luogo a questa seconda eventualità: nella votazione per il Consiglio dell'ordine degli avvocati non sussiste alcuna divisione formale dei candidati in liste e l'*intuitus personae* viene a costituire il solo elemento giuridicamente rilevante ai fini della votazione, libero restando l'elettore di fondare la propria opzione sulle motivazioni le più diverse;

che è da ritenere pertanto inesatta la premessa dalla quale muove il giudice *a quo*, secondo cui nel sistema elettorale plurinomiale di cui è questione la possibilità per l'elettore di esprimere una pluralità di preferenze porrebbe in ombra l'elemento soggettivo e personale della elezione, attenuando, fino ad eliderla del tutto, la contrapposizione di un candidato rispetto all'altro;

che, al contrario, avendo inteso imprimere alla votazione un carattere fortemente personalistico, il legislatore ha non irragionevolmente ritenuto di privilegiare il ricorso ad elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari rispetto all'istituto della surrogazione, il quale, comportando il subingresso di un non eletto sulla base del criterio puramente numerico dei voti riportati, postula una sostanziale fungibilità tra tutti i candidati e perciò svaluta l'elemento personale della scelta, che costituisce la ragione d'essere del sistema elettorale;

che nemmeno potrebbe dirsi che l'indizione di elezioni suppletive determini lesione del principio di eguaglianza del voto sancito nell'articolo 48 della Costituzione;

che questa Corte ha già affermato che tale principio è diretto ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, ma non si estende al risultato concreto della votazione, che dipende dalla scelta del sistema elettorale, rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario (*cf.* sentenze n. 107 del 1996; n. 429 del 1995; e n. 43 del 1961);

che, nella specie, lo svolgimento di elezioni suppletive, lungi dal determinare, come prospetta il remittente, un «ingiustificato sacrificio del diritto di voto già espresso», appare coerente con il sistema elettorale previsto per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, poiché assicura, attraverso la reiterazione della consultazione elettorale, la rispondenza della scelta del nuovo consigliere alla volontà espressa dagli elettori;

che quanto infine agli inconvenienti — denunciati in riferimento all'art. 97 Cost. — che deriverebbero dall'elevato *quorum* strutturale richiesto anche per le elezioni suppletive, essi non possono essere addebitati alla scelta di tale sistema di reintegrazione del collegio, ma semmai alla specifica disciplina del *quorum* che non forma di per sé oggetto di censura e che costituisce comunque un punto di equilibrio tra le istanze di rappresentatività degli eletti e quelle di permanente completezza dell'organo, che spetta al legislatore eventualmente riconsiderare;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0600

N. 261

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Composizione del collegio in sede giurisdizionale - Possibilità di sostituire i membri astenutisi o impediti con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione - Omessa previsione - Prospettata lesione del diritto ad agire per la tutela giurisdizionale di diritti e interessi - Irrilevanza nel giudizio costituzionale di inconvenienti di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 2, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), promossi con ordinanze

emesse il 4 aprile 2001 (due ordinanze) e il 20 giugno 2001 dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 729 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25 e 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di B. D. C. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv. Antonio Saitta per B. D. C. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con tre provvedimenti emessi il 4 aprile 2001 (r.o. n. 484 e n. 485 del 2001) e il 20 giugno 2001 (r.o. n. 729 del 2001), di contenuto pressoché identico, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) «nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale»;

che il giudice *a quo* — posto che nei giudizi principali i ricorrenti hanno chiesto l'adozione di un provvedimento cautelare di urgenza a norma dell'art. 3 della legge n. 205 del 2000, il quale, ai sensi del nono comma dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, nel testo modificato dal citato articolo 3 della legge n. 205 del 2000, è efficace soltanto sino alla prima camera di consiglio utile in cui il collegio si pronuncia sull'istanza cautelare — precisa che la camera di consiglio nei procedimenti in parola non potrebbe però essere fissata, in quanto «sulle vertenze in oggetto» si sono astenuti due (nei giudizi introdotti dalle prime due ordinanze) ed uno (in quello promosso dalla terza) dei componenti del Consiglio nominati dalla Regione Siciliana e, inoltre, nel terzo giudizio uno dei componenti di nomina della regione «non è presente per motivi di malattia» e «allo stato non è dato prevedere il momento in cui potrà cessare tale impedimento»;

che lo stesso giudice rimettente — premesso che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, pronuncia con l'intervento di due giuristi nominati dalla regione, come stabilito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 — deduce che attualmente uno dei quattro posti riservati ai giuristi di nomina regionale è scoperto e che, tenuto conto dei summenzionati impedimenti degli altri componenti, è impossibile formare il collegio per la trattazione della procedura camerale fino a quando il competente organo regionale non provveda alla nomina del quarto componente;

che, secondo il giudice *a quo* la situazione esposta comporterebbe, da un lato, l'impossibilità di decidere sulla misura cautelare provvisoria che, in tal modo, acquisirebbe un'efficacia indeterminata, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 21, nono comma, della legge n. 1034 del 1971 e, dall'altro, priverebbe il ricorrente, per un tempo indeterminabile, della facoltà di ottenere tutela dei propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale a causa di un evento che sarebbe effetto di una disposizione incompleta ed inadeguata;

che il giudice rimettente, premesso di non poter superare il dubbio di costituzionalità mediante un'interpretazione adeguatrice, ritiene la disposizione censurata in contrasto con gli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto priverebbe le parti del diritto ad una decisione, quale espressione del diritto ad agire per la tutela dei propri diritti ed interessi, e chiede espressamente che la Corte pronunci sentenza additiva con la quale stabilisca che il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, nel caso di astensioni o altri impedimenti dei giuristi di nomina regionale, possa essere composto con i membri della sezione consultiva nominati dalla regione *ex art. 2, comma 2, lettera c)*, purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la nomina dei membri della sezione giurisdizionale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che in uno dei giudizi si è costituito il ricorrente nel procedimento principale e ha chiesto, anch'egli, che la questione sia dichiarata fondata e, in via subordinata, ha espressamente richiesto che, nel caso di non accoglimento della questione di legittimità costituzionale, la Corte pronunci una sentenza *in parte qua* interpretativa che, disattendendo l'interpretazione del giudice *a quo*, affermi la possibilità di emettere pronunce cautelari *ex art. 21, nono comma, della legge n. 1034 del 1971*, anche nel caso in cui non sia possibile fissare contestualmente la data della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione in riferimento agli stessi parametri costituzionali e i relativi giudizi possono quindi essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il giudice *a quo* — nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, «nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale» — precisa che attualmente uno dei quattro posti riservati ai giuristi di nomina regionale è scoperto e, tenuto conto dell'astensione degli altri due nei primi due procedimenti e della malattia di un altro componente nel terzo, è impossibile formare il collegio per la trattazione della procedura in camera di consiglio fino a quando il competente organo regionale non provveda alla nomina del quarto componente;

che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla competenza del presidente di adottare nella specie una misura cautelare provvisoria, le difficoltà denunciate dal rimettente nella formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che in quanto tali non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale (in particolare, ordinanza n. 172 del 2001, e sentenza n. 224 del 1999);

che la questione risulta pertanto manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 262

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetti non rivestenti la qualità di parte del giudizio principale - Interesse non qualificato alla decisione sulla questione di costituzionalità sollevata - Inammissibilità.

Università - Tecnici laureati dell'area socio-sanitaria - Progressiva assimilazione sul piano funzionale ai ricercatori universitari - Mancata piena equiparazione nello *status* giuridico economico delle due categorie - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, in contrasto con le esigenze di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Daniela Zangrilli e altri contro l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e altri, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Maurizio Balducci e altri nonché gli atti di intervento di Rita Bella e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Piero Biasotti per Maurizio Balducci e altri e l'avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 7 marzo 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), che così dispone: «Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

che nel giudizio pendente dinanzi al t.a.r., i ricorrenti, tecnici laureati medici e odontoiatri, funzionari tecnici e collaboratori tecnici, tutti in servizio presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e svolgenti funzioni assistenziali, hanno impugnato un atto dell'amministrazione universitaria con il quale è stata rigettata una loro istanza rivolta a ottenere l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati;

che detta istanza, e il successivo ricorso giurisdizionale — secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione —, si basano sulla tesi secondo la quale l'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 sarebbe il punto

di arrivo di una evoluzione normativa che avrebbe determinato la totale equiparazione delle situazioni che costituiscono lo *status* giuridico del personale in questione e di quelle relative alla categoria dei ricercatori universitari, determinando in tal modo il titolo a ottenere il richiesto inquadramento nella medesima categoria;

che il t.a.r. rimettente, svolgendo una complessiva disamina della normativa, esclude che la citata norma possa avere il significato, a essa attribuito dai ricorrenti, di piena e conclusiva equiparazione della categoria dei tecnici laureati medici ai ricercatori universitari;

che il rimettente osserva specificamente che: (a) la figura del tecnico laureato è stata istituita nell'università con la specifica funzione di coadiuvare i docenti per il funzionamento dei laboratori, con la corrispondente responsabilità delle attrezzature scientifiche e con il compito di direzione dell'attività del personale tecnico non laureato assegnato ai laboratori [art. 35 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica)]; (b) la legge n. 341 del 1990, nello stabilire (art. 12) i compiti didattici affidati ai ricercatori universitari (affidamenti e supplenze di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni di esame, relazione di tesi di laurea, copertura di insegnamenti sdoppiati), ha altresì disposto (art. 16) l'estensione di detti compiti ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 alla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto, cioè ai tecnici laureati che — entro la data del 1° agosto 1980 — avessero svolto un triennio di attività scientifica e didattica; (c) per effetto dell'anzidetta estensione, ai tecnici laureati aventi i requisiti richiesti sono stati affidati, tramite una norma di rinvio, i medesimi compiti di docenza già assegnati ai ricercatori, sia quelli di cui alla medesima legge n. 341 sia quelli già in precedenza elencati nel contesto dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980, cioè compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario (art. 32 del d.P.R. n. 382), e ciò in aggiunta alle funzioni assistenziali svolte di fatto dal personale in questione nelle facoltà di medicina, per la carenza di personale medico; (d) l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo di riforma sanitaria 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) — norma che definisce i soggetti destinatari della disposizione oggi sospettata di incostituzionalità — ha stabilito, con una previsione di sostanziale sanatoria di situazioni consolidate di fatto, che nelle strutture delle facoltà mediche il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dovesse svolgere anche le funzioni assistenziali; (e) il progressivo accostamento funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori è espresso da ulteriori disposizioni, come l'art. 73, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che consente al personale tecnico laureato l'iscrizione agli ordini professionali, e come l'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che estende allo stesso personale la disciplina in tema di attività libero-professionale *intra* ed *extra*-muraria;

che, secondo il rimettente, l'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 va oltre la disposizione di «estensione» ai tecnici laureati dei compiti dei ricercatori, quale precedentemente posta dalla legge n. 341 del 1990 (legge oggetto di testuale richiamo a opera della prima), poiché comprende il personale tecnico laureato «in servizio alla data del 31 ottobre 1992», in tal modo prescindendo dal requisito del triennio di attività scientifica e didattica richiesto invece dalla citata legge n. 341;

che, posto l'anzidetto quadro normativo, il t.a.r. esclude che all'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 possa riconoscersi l'effetto di determinare la piena e totale equiparazione di *status* tra le due categorie, dei tecnici laureati dell'area medica e dei ricercatori, come vorrebbero i ricorrenti nel giudizio principale, e ciò per il dato letterale della norma; per l'esigenza inoltre, anche in rapporto al principio di buon andamento dell'amministrazione, di una chiara e precisa disposizione di «assimilazione», disposizione che non è stata adottata e che sarebbe comunque incongruente con l'intervento legislativo, di pochi mesi anteriore (legge 14 gennaio 1999, n. 4), che aveva previsto l'inquadramento del personale tecnico laureato nei ruoli di ricercatore attraverso procedure concorsuali riservate, onde un inquadramento *ope legis* quale quello che i ricorrenti prospettano si porrebbe quale elemento di irrazionalità e di discriminazioni all'interno di una medesima categoria, beneficiando alcuni e penalizzando altri; infine, per il previsto impegno nel senso dell'assenza di oneri di bilancio;

che muovendo dalla suddetta lettura, che condurrebbe al rigetto dei ricorsi proposti, il giudice rimettente dubita della costituzionalità del citato art. 8, comma 10, poiché, in presenza del quadro legislativo complessivo sopra esposto e della sostanziale equiparazione di compiti tra le due categorie nell'ambito della medesima struttura organizzativa dell'università, la mancata piena identificazione di *status* e di trattamento giuridico ed economico appare al t.a.r. in contrasto (a) con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), sia per l'ingiustificata differenziazione che tuttora sussiste tra i tecnici laureati e i ricercatori, nonostante la riferita progressiva assimilazione, sia per l'incoerenza del mancato collocamento dei primi in una posizione formale

corrispondente alle funzioni effettivamente svolte e affidate dalla legge, e (b) con l'art. 97 della Costituzione, per la sperequazione consistente nell'addossare a una categoria di personale (i tecnici laureati) compiti spettanti in origine a un'altra categoria (i ricercatori) senza riconoscere la complessiva disciplina di *status* riservata a quest'ultima, ciò che non risponderebbe alle esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione universitaria;

che la rilevanza della questione, conclude il t.a.r., è nella necessità della pronuncia additiva richiesta quale unica possibile premessa giuridica del soddisfacimento delle pretese dei ricorrenti;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che (a) valorizzando il carattere eccezionale e come tale non estensibile della norma impugnata; (b) osservando che l'affidamento di funzioni mediche e assistenziali ai tecnici laureati non è influente ai fini del problema posto (perché l'esercizio della didattica non autorizza *ex se* un organico inserimento nella docenza universitaria, e inoltre perché l'esercizio delle funzioni assistenziali si collega alle attività già in precedenza svolte dai tecnici laureati medici nell'area specifica della medicina e chirurgia, cosicché divengono influenti, ai fini che interessano, l'iscrizione agli albi professionali o la disciplina dell'incompatibilità con l'attività *extra-muraria*); (c) infine rilevando che all'accoglimento della richiesta additiva del t.a.r. così come prospettata osta la circostanza che essa si porrebbe in sostanza come una forma di inquadramento *ope legis*, senza alcun criterio selettivo idoneo ai fini delle determinazioni dell'amministrazione circa la distribuzione del personale docente nei diversi settori scientifico-disciplinari, ha concluso per una dichiarazione di infondatezza della questione;

che si sono costituiti nel giudizio Maurizio Balducci, Francesco Giacomello, Giulio Sacchetti, Edoardo Valli, Francesco Russo, Filippo Milano, Placido Araco, Cristina De Marchis, Claudia Di Domenico, Maria Paola Canale, Claudio Manna, Raffaele Mancino, Andrea Corsi, Anna Neri e Marzia Lazzari, ricorrenti nel giudizio principale, i quali, facendo proprie le censure di disparità di trattamento e di contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione dedotte dal t.a.r., hanno concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalità;

che hanno depositato atto di intervento in giudizio Rita Bella, Vito Sofia, Francesco Patti, Ignazio Vecchio, Alfio Antonio Grasso, Roberto Catanzaro, Giuseppe Trama, Pietro Caglià, Agata Sciacca, Vito Emanuele Catania, Salvatore Luca, Rosaria Sorace, Pietro Naso, Rosaria Furnari, Domenico Grasso, Calogero Rinzivillo, Tiziana Maria Di Prima, Ildebrando Patamia, Luigi Samperisi, Antonio Carbonaro, Salvatore Bellanca, Giuseppa Rosalia, Mario Trainiti, Maria Elisabetta Ferreri, Giovanni Cantarella, Liliana Ciotta, Salvatore Ferlito, Venera Giuseppa Ursino, Antonino Petralia, Maria Domenica Di Vita, Biagio Di Stefano e Maria Teresa Bruno, dipendenti dell'Università degli studi di Catania con la qualifica di funzionari tecnici e di collaboratori tecnici dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria, i quali, sulla premessa di avere ottenuto dai competenti organi di giurisdizione amministrativa di primo grado pronunce di accoglimento dei ricorsi da essi proposti contro il rifiuto dell'amministrazione universitaria di riconoscere loro il pieno e integrale *status* di ricercatori, e attraverso considerazioni di ordine sistematico, hanno dedotto (a), in via principale, l'inammissibilità della questione sollevata dal t.a.r., nell'assunto — opposto a quello da cui muove il giudice *a quo* sollevando la questione — che alla piena equiparazione di *status* tra tecnici laureati e ricercatori si possa pervenire già in base alla normativa in vigore, senza necessità della richiesta pronuncia additiva, come appunto si è finora verificato nei giudizi che li riguardano e (b), subordinatamente, l'accoglimento della questione sollevata;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria oltre il termine stabilito dall'art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che l'intervento da parte di terzi nel giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è regolato dal principio, più volte affermato da questa Corte, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità e quelle costituite nel giudizio principale (per tutte, ordinanza n. 183 del 2001), non rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto;

che inoltre questa Corte ha ammesso l'intervento di soggetti che non sono parti del giudizio principale ma alla condizione che esso sia basato su una situazione giuridica individualizzata, riconoscibile quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato a incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (tra molte, sentenza n. 333 del 2001; ordinanza n. 456 del 2000);

che nel presente caso i soggetti che hanno spiegato intervento, i quali non rivestono la qualità di parti nel giudizio principale, sono portatori di un interesse puramente riflesso a una determinata decisione di questa Corte sulla questione sollevata, per le possibili conseguenze che la soluzione del presente giudizio costituzionale

potrebbe assumere circa l'interpretazione e applicazione della disciplina denunciata, nell'ambito dei giudizi di merito pendenti — tra essi e l'amministrazione universitaria di appartenenza — dinanzi al giudice amministrativo;

che, pertanto, difettandone i necessari presupposti, l'intervento dei soggetti sopra elencati nella parte narrativa deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile (tra molte, da ultimo: ordinanza del 22 maggio 2001, allegata alla sentenza n. 291 del 2001; ordinanza del 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189 del 2001);

che, nel merito, il T.a.r. del Lazio dubita della costituzionalità dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), in quanto detta disposizione — che estende ai tecnici laureati, (poi qualificati funzionari tecnici e collaboratori tecnici) dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in possesso del diploma di laurea in medicina e in odontoiatria, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, le mansioni e i compiti didattici già attribuiti in generale ai tecnici laureati (in possesso del requisito di un triennio di attività didattico-scientifica, *ex* art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) dagli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in termini corrispondenti agli omologhi compiti assegnati ai ricercatori universitari dalla stessa legge n. 341 e cioè: affidamenti e supplenze di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni di esame, relazione di tesi di laurea, copertura di insegnamenti sdoppiati — non porterebbe a compimento la propria *ratio* con la piena e definitiva equiparazione dello *status* giuridico ed economico dei tecnici laureati a quello dei ricercatori, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata differenziazione tra le due categorie, assimilate sotto l'aspetto funzionale, e per irragionevolezza della norma a fronte di un complessivo quadro normativo di progressivamente crescente sovrapposizione dei compiti affidati alle due categorie, incluse le funzioni assistenziali, nonché in violazione dell'art. 97 della Costituzione, per essere affidata alla categoria dei tecnici laureati una funzione complessivamente analoga a quella propria dei ricercatori, ma senza la corrispondente perequazione, in contraddizione con le esigenze di buon andamento dell'amministrazione universitaria nel settore medico;

che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, riferita ai medesimi parametri costituzionali (oltre che all'art. 36 della Costituzione), concernente la mancata piena assimilazione dello *status* giuridico ed economico della categoria dei tecnici laureati a quella dei ricercatori a opera degli artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990, i quali dispongono, rispettivamente, circa i compiti didattici affidati ai ricercatori universitari quali sopra indicati e circa l'«estensione» dei compiti medesimi ai tecnici laureati (in possesso del requisito di un triennio di attività scientifica e didattica, a norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980; requisito sussistente anche se maturato in epoca successiva alla data del 1° agosto 1980 originariamente prevista dallo stesso d.P.R. n. 382, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4), questa Corte ne ha dichiarato, con l'ordinanza n. 94 del 2002, la manifesta infondatezza;

che nella decisione resa al riguardo si è osservato, in particolare, che la premessa della questione di costituzionalità allora proposta — fondata sull'assunto secondo il quale, alla stregua della successione della normativa concernente le due categorie, si sarebbe determinata una totale sovrapposizione di compiti e di funzioni: onde la censura di illegittimità costituzionale — è contraddetta dal quadro normativo complessivo concernente le due categorie poste a raffronto, dei tecnici laureati e dei ricercatori;

che infatti alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme degli artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990 (oggetto di richiamo a opera della norma oggi denunciata) fanno riferimento, si contrappone la persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (ora funzionari tecnici delle categorie «D» o «EP» di cui all'accordo collettivo di settore 9 agosto 2000), secondo ciò che risulta, rispettivamente: (a) per i tecnici laureati, dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, che ha istituito la figura in questione; dall'art. 35 del d.P.R. n. 382 del 1980, che ne ha stabilito i compiti in connessione con l'assegnazione ai laboratori; dal d.P.C.m. 24 settembre 1981, che ne ha disposto l'inquadramento nella VIII qualifica dell'area tecnico-scientifica; dal citato accordo 9 agosto 2000, che ne ha stabilito la classificazione vigente nell'ambito del personale universitario; (b) per i ricercatori, dagli artt. 3 e 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 1 e 54 del d.P.R. n. 382 del 1980, che hanno istituito la categoria nell'ambito della «docenza universitaria», stabilendone le procedure di selezione concorsuale (poi regolate nel contesto dell'autonomia universitaria dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210), in rapporto specifico all'attitudine alla ricerca; dall'art. 32 del medesimo d.P.R. n. 382, che ne delinea i compiti; nonché da ulteriori norme che disciplinano altri aspetti del relativo trattamento giuridico (come la retribuzione, o la pos-

sibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito, a norma degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158), sempre in correlazione con la funzione primaria di ricerca;

che, posto il suddetto complessivo quadro legislativo, non può riconoscersi alle norme degli artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990 — né conseguentemente all'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 oggi impugnato, che a quelle fa richiamo — il carattere di disposizioni idonee a esaurire, identificandola, la disciplina dei compiti e delle funzioni dei tecnici laureati e dei ricercatori, poiché accanto a detta parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione di laboratori, che dà ragione della esistenza delle due categorie;

che, una volta esclusa la premessa della piena identificazione funzionale tra le due figure, cade, con essa, la conseguenza della necessaria piena identificazione di *status* che il rimettente vorrebbe far derivare dalla disposizione censurata, la quale, nel contesto più ampio che sopra si è sintetizzato, si configura anch'essa come norma particolare, di (ulteriore, per l'ambito temporale che prende in considerazione) estensione dei compiti didattici propri dei ricercatori ai tecnici laureati dell'area medica, come del resto lo stesso T.a.r. del Lazio rileva nella propria ordinanza;

che a contraddire le conclusioni raggiunte non possono valere, infine, le specifiche disposizioni legislative di settore, menzionate dal giudice *a quo*, concernenti i tecnici laureati dell'area medica: non l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo correttivo 7 dicembre 1993, n. 517), il quale si limita ad attribuire le funzioni assistenziali al personale in questione, nella logica, più volte sottolineata da questa Corte, della stretta compenetrazione tra l'attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica (da ultimo, sentenze n. 71 del 2001, n. 136 e n. 134 del 1997) e con una disposizione di sanatoria di situazioni di fatto, come tale valevole solo *de praeterito* (tanto da disporre contestualmente l'esplicito divieto, *de futuro*, di assumere nel profilo del funzionario tecnico socio-sanitario i laureati in medicina e in odontoiatria); non gli artt. 73, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (che consente al personale in questione l'iscrizione negli ordini professionali), e 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che estende allo stesso personale la disciplina sull'attività *extra-muraria*), trattandosi di disposizioni di contorno sorrette dalla medesima compenetrazione tra assistenza e didattica;

che in conclusione deve escludersi la possibilità di seguire il ragionamento del t.a.r. e di addivenire, tramite una pronuncia additiva, all'inquadramento automatico nella categoria dei ricercatori della distinta categoria degli *ex*-tecnici laureati, difettando di tale richiesta il presupposto, sia alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, per le sopra rilevate diversità di disciplina e di compiti tra l'una e l'altra categoria, sia alla stregua dell'art. 97 della Costituzione, invocato in modo improprio in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo (per tutte, sentenza n. 273 del 1997);

che la questione di costituzionalità sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 263

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Perentorietà del termine prescritto - Inammissibilità di costituzione tardiva.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità - Aumenti retributivi in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 1990 - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, con la tutela dell'affidamento, con il diritto alla tutela giurisdizionale e con il principio della proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.

– Costituzione, artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze emesse il 7 maggio 2001 dal Tribunale di Parma e il 14 febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte ai nn. 562 e 894 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 32 e 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di I. C. ed altri e di Poste Italiane s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv. Roberto Pessi per Poste Italiane S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ed il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con due ordinanze in data 7 maggio 2001 (depositata l'8 maggio 2001) e 31 gennaio-14 febbraio 2001 (depositata il 27 giugno 2001), sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, nonché agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Parma, la ricorrente ha chiesto la condanna di Poste Italiane S.p.a. a pagare le somme asseritamente dovute a titolo di incremento della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ex art. 25, comma 4, del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 31 dicembre 1990 e sino al 31 dicembre 1993;

che, nel processo davanti al T.a.r. del Lazio, i dipendenti di differenti Ministeri hanno chiesto l'accertamento del diritto alle maggiorazioni della r.i.a. ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, in riferimento all'anzianità maturata sino alla data del 31 dicembre 1993;

che, ad avviso di entrambi i rimettenti, l'art. 7 comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui dispone che «resta ferma sino al

31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93», e che «i nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994», così come interpretato dalla giurisprudenza, avrebbe stabilito l'ultrattività per il triennio 1991-1993, tra gli altri, degli accordi di comparto recepiti con il d.P.R. n. 335 del 1990 e con il d.P.R. n. 44 del 1990;

che, secondo i giudici *a quibus* la norma censurata, nella parte in cui dispone che l'articolo 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità», avrebbe imposto un'interpretazione che vanificherebbe il diritto all'incremento stipendiale a titolo di retribuzione individuale di anzianità maturata successivamente al 1990, ponendosi così in contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dell'affidamento;

che, secondo i rimettenti, la disposizione impugnata realizzerebbe «una interferenza di dubbia ammissibilità rispetto all' esplicazione della funzione giurisdizionale e al diritto di agire e difendersi in giudizio», influenzando sull'esito dei processi in corso, in pregiudizio della funzione giurisdizionale, incidendo intenzionalmente su fattispecie *sub iudice*;

che, ad avviso del Tribunale di Parma, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui dispone che «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge» realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali, benché abbiano proposto domanda giudiziale, non hanno ancora ottenuto una sentenza, violando, non ragionevolmente, il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 della Costituzione), sopprimendo altresì «il diritto dell'interessato, anche per il caso di fondatezza della domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento delle spese» processuali;

che, secondo quest'ultimo giudice, la norma impugnata, vietando la corresponsione dell'aumento di stipendio riferito all'anzianità di servizio, violerebbe, infine, gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal momento che influirebbe sulla proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità del lavoro svolto, impedendo «l'elevazione professionale» dei lavoratori;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata avrebbe carattere interpretativo, e comunque fisserebbe la regola astratta che il giudice è tenuto ad applicare e, quindi, non realizzerebbe una illegittima interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale;

che, secondo l'Avvocatura, le censure riferite agli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione sarebbero infondate, poiché il Tribunale di Parma ritiene erroneamente che la norma impugnata stabilisca una disciplina che disincentiva la professionalità, rendendo la retribuzione non proporzionata al lavoro svolto;

che, nel giudizio promosso dal Tribunale di Parma, si è costituita Poste Italiane s.p.a., chiedendo che la questione sia rigettata e deducendo, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che la norma impugnata avrebbe ragionevolmente posto rimedio ad un'erronea interpretazione da parte dei giudici dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992;

che, nel giudizio instaurato dall'ordinanza del T.a.r. del Lazio, si sono costituiti, fuori termine, i ricorrenti, chiedendo che la questione sia accolta.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento a parametri costituzionali in larga misura coincidenti e sotto profili sostanzialmente analoghi, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, in linea preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per tardività la costituzione dei ricorrenti nel giudizio promosso dal T.a.r. del Lazio, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le molte, ordinanza n. 394 del 2001);

che non appare necessario accertare se la disposizione impugnata abbia carattere interpretativo o innovativo in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il carattere retroattivo della norma, purché non violi il disposto dell'art. 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali specificamente protetti, non costituisce, di per

sé solo, un profilo di illegittimità della norma stessa (*ex plurimis* sentenze n. 136 del 2001; n. 374 del 2000; n. 229 del 1999), neppure quando, come nel caso in esame, incida su diritti di natura economica connessi ad un rapporto di impiego (sentenze n. 374 del 2000, n. 432 del 1997);

che la norma impugnata, sotto il profilo della ragionevolezza, è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 di «cristallizzazione» del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata da quest'ultima disposizione con modalità già giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie (sentenze n. 496 del 1993; n. 296 del 1993), anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti (ordinanza n. 299 del 1999);

che l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 non viola la funzione giurisdizionale, in quanto con esso il legislatore ordinario non ha inciso sulla *potestas iudicandi* ma si è mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti», costruendo il modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi (sentenza n. 432 del 1997; analogamente, sentenze n. 374 del 2000, n. 229 del 1999) e, proprio per questo, l'intervento legislativo non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale (sentenza n. 29 del 2002; n. 419 del 2000), neppure in relazione al regime delle spese del giudizio;

che, peraltro, la diversità di condizione tra coloro i quali hanno ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l'identico beneficio, benché abbiano proposto domanda giudiziale, non realizza una ingiustificata disparità di trattamento, dato che questo effetto deriva dalla necessità di rispettare il giudicato già formatosi in ordine a singoli rapporti (sentenza n. 229 del 1999; ordinanza n. 167 del 1996; sentenza n. 15 del 1995), per cui è anche da escludere che l'intervento legislativo realizzi una «correzione» concreta dell'attività giurisdizionale (sentenza n. 374 del 2000);

che, infine, il riferimento all'art. 35, secondo comma, della Costituzione è inconferente e non possono essere invocati gli artt. 36, primo comma, e 97 della Costituzione, in quanto la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (ordinanza n. 368 del 1999; sentenza n. 15 del 1995), mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (ordinanza n. 205 del 1998; sentenza n. 273 del 1997);

che pertanto la questione, in riferimento a tutti i parametri e sotto ogni profilo, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 264

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto non rivestente la qualità di parte del giudizio *a quo* - Interesse meramente eventuale e generico alla decisione - Inammissibilità.

Processo penale - Investigazioni difensive - Dichiarazioni assunte dai difensori delle parti private - Valenza probatoria - Ritenuta equivalenza alle dichiarazioni assunte dall'accusa - Mancata prescrizione di obblighi per i difensori a tutela della genuinità della prova, analogamente a quanto è stabilito per il pubblico ministero - Prospettata violazione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza e del principio del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies*.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies* del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 1° agosto 2001, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione della persona sottoposta a misura cautelare nel procedimento incidentale *a quo* nonché gli atti di intervento di altra persona sottoposta a misura cautelare nel medesimo procedimento penale e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Franco Coppi e Massimo Biffa per la parte costituita e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza in data 1° agosto 2001 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies* del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevedono la possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni e conferiscono alle stesse la medesima valenza di quelle assunte dalla accusa, ma non prescrivono in capo ai difensori i medesimi obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova stessa»;

che il giudice *a quo* — premesso di essere investito della decisione su di una richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere presentata dalla difesa di persona sottoposta alle indagini per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 513 del codice penale — precisa, quanto alla rilevanza della questione, che i verbali delle dichiarazioni rese da coindagati o da persone informate dei fatti assunte ai sensi delle disposizioni censurate, prodotti a corredo dell'istanza di revoca, smentirebbero in modo sostanziale l'assunto accusatorio;

che il rimettente, rilevato che le norme censurate conferiscono alle dichiarazioni raccolte dai difensori la medesima valenza probatoria di quelle assunte dal pubblico ministero, sostiene, nel merito, che tale equiparazione potrebbe ritenersi giustificata solo se gli atti assunti dal pubblico ministero e dalla difesa fossero «il risultato di attività regolamentate in modo omogeneo, il cui svolgersi sia egualmente assistito da obblighi, sanzioni, forme che siano in grado di garantire in modo eguale la genuinità e affidabilità dell'atto»;

che, in mancanza di tale simmetria, il processo risulta inammissibilmente sbilanciato in favore della persona sottoposta alle indagini, in quanto il pubblico ministero è un pubblico ufficiale, ha l'obbligo di assoluta imparzialità e deve redigere i verbali con completezza e fedeltà, essendo chiamato a rispondere, in caso di volontaria inosservanza di tali obblighi, del reato di cui all'art. 323 cod. pen. o comunque, in caso di non corrispondenza del verbale alle dichiarazioni rese, del reato di cui all'art. 476 cod. pen., mentre analoga disciplina non sarebbe prevista per le investigazioni difensive;

che inoltre, mentre il pubblico ministero deve mettere a disposizione del giudice tutti gli atti d'indagine compiuti, l'art. 391-*octies* cod. proc. pen. prevede che il difensore ha la facoltà, ma non il dovere, di esibire al giudice i risultati della sua attività, «trattandosi di una scelta dettata dalla necessità di tutelare al meglio interessi di natura squisitamente privatistica come quelli del suo assistito»;

che la disciplina censurata si porrebbe quindi in contrasto: con l'art. 2 Cost., in quanto, sbilanciando il processo penale in favore dell'indagato, «riverbera i suoi effetti sul diritto-dovere dello Stato di garantire, anche attraverso il processo penale, i diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo e della collettività lesi dall'attività delittuosa»; con l'art. 3 Cost., perché non prevede a carico del difensore i «medesimi obblighi di garanzia e di tutela della genuinità della prova» stabiliti per il pubblico ministero; con l'art. 111 Cost., e cioè con il principio del giusto processo, che si fonda sulla parità dei diritti e dei doveri tra le parti processuali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in quanto le norme sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale sarebbero frutto della discrezionalità del legislatore, che in modo non irragionevole ha ritenuto di rafforzare l'effettività del diritto di difesa in tutte le fasi del procedimento penale, in linea con un modello processuale in cui le parti sono poste su un piano di parità;

che nel giudizio si è costituita la persona sottoposta a misura cautelare nel procedimento incidentale *a quo* rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coppi e Massimo Biffa, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che in via preliminare la difesa espone, quanto alla rilevanza della questione, che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare ha emesso due distinti provvedimenti: il 25 luglio 2001 ha respinto la richiesta, rigettando le eccezioni della difesa di carattere procedurale e riservandosi di valutare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce della documentazione delle investigazioni difensive prodotta nella medesima richiesta di revoca; il 1° agosto 2001, a scioglimento della anzidetta riserva, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti a questa Corte;

che ad avviso della difesa il primo provvedimento, benché incompleto, ha definito compiutamente la fase incidentale *ex art.* 299 cod. proc. pen., in quanto in materia *de libertate* non sono ammissibili decisioni parziali;

che infatti il provvedimento di rigetto è autonomamente impugnabile *ex art.* 310 cod. proc. pen. e il giudice d'appello deve intervenire per valutare il materiale prodotto dalla difesa e sanare il difetto di motivazione;

che tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che nel procedimento *a quo* contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca è stato effettivamente proposto appello, dichiarato inammissibile dal tribunale sul presupposto che la decisione non fosse autonomamente impugnabile, e che successivamente, a seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale;

che pertanto l'ordinanza del 1° agosto 2001, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, sarebbe tardiva e la questione inammissibile per difetto assoluto di rilevanza;

che nel merito la difesa sostiene l'infondatezza della questione, rilevando che le attività svolte da soggetti aventi ruoli processuali diversi sotto il profilo istituzionale e funzionale, quali sono il pubblico ministero e il difensore, non possono avere una regolamentazione omogenea;

che, in particolare, il pubblico ministero ha la specifica funzione di «dedurre la pretesa punitiva dello Stato chiedendo all'organo giurisdizionale di pronunciarsi in ordine ad una determinata imputazione», mentre il difensore deve garantire la difesa tecnica di una parte privata e la sua attività è pertanto delimitata e vincolata dal mandato difensivo ricevuto, che gli impone di agire nell'esclusivo interesse del proprio assistito;

che la diversità dei ruoli del pubblico ministero e del difensore non comporta però necessariamente che gli effetti processuali delle rispettive attività non possano essere eguali;

che gli atti di investigazione del difensore non sarebbero affatto privi di affidabilità, in quanto la genuinità degli stessi è assicurata, sul terreno processuale, dalla regolamentazione delle modalità del loro compimento, nonché dalle disposizioni di diritto penale sostanziale che consentirebbero di sanzionare adeguatamente comportamenti scorretti del dichiarante o del difensore;

che ad avviso della difesa non potrebbe neppure escludersi che il difensore, cui la legge attribuisce in linea generale la qualifica di esercente di un servizio di pubblica necessità, possa assumere, limitatamente alla attività di documentazione delle informazioni rilasciate a norma dell'art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen., la qualità di pubblico ufficiale, con conseguente sottoposizione alle più gravi sanzioni previste per tale soggetto;

che, in conclusione, la scelta del legislatore di uniformare gli effetti giuridici e probatori degli atti provenienti dalla accusa e dalla difesa non sarebbe per nulla incongrua, in quanto l'ordinamento appresta un sistema di tutela dell'affidabilità e genuinità del documento formato dal difensore, coerente con la funzione svolta dalla difesa;

che nel giudizio ha proposto atto di intervento anche l'avv. Giuseppe Frigo, difensore di altra persona sottoposta alle indagini nei cui confronti è stata applicata la custodia cautelare nell'ambito del medesimo procedimento, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione;

che l'interveniente — premesso che l'istanza di revoca della custodia cautelare presentata da altro indagato sulla base dei risultati delle investigazioni difensive ha aperto «uno spazio giurisdizionale» nell'ambito di quelli che, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., avrebbero consentito o consentirebbero anche in seguito di rivedere pure *ex officio* la posizione *de libertate*» del proprio assistito — sostiene, in via preliminare, l'inammissibilità della questione per insufficiente specificità dell'ordinanza di rimessione, e, nel merito, la sua infondatezza, rilevando che il diritto alla prova trova copertura costituzionale nell'art. 111 Cost;

che nel corso dell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato e la parte privata hanno ribadito le argomentazioni esposte e le conclusioni sostenute negli atti in precedenza depositati, mentre il difensore dell'interveniente non è comparso.

Considerato che va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio costituzionale del soggetto privato interveniente che, pur essendo indagato e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nel medesimo procedimento penale, non è parte nel giudizio incidentale *a quo*;

che, al riguardo, un mero interesse di fatto non è sufficiente a legittimare l'intervento, che deve basarsi «sulla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere *direttamente* su una posizione giuridica propria della parte intervenuta» (v. ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997, nonché, più di recente, sentenza n. 333 del 2001 e ordinanze n. 145 e n. 36 del 2002, n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998);

che nella specie l'interveniente vanta un interesse meramente eventuale e quanto mai generico rispetto al *thema decidendum*, non potendo certo invocare una identità di posizione soggettiva rispetto a quella della parte nel giudizio incidentale *de libertate*;

che il rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies cod. proc. pen., nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova»;

che tale sperequazione determinerebbe un inammissibile sbilanciamento del processo in favore della persona sottoposta alle indagini e si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 111 Cost., in quanto non risulterebbero garantiti i diritti fondamentali dell'uomo e della collettività lesi dall'attività delittuosa, non sarebbero imposti a carico della difesa i medesimi obblighi a tutela della genuinità della prova stabiliti per il pubblico ministero, sarebbe violato il principio della parità tra le parti;

che, quanto alla rilevanza della questione, la difesa della parte privata ha preliminarmente eccepito che il giudice *a quo*, nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione, aveva già esaurito il proprio potere decisorio *ex art. 299 cod. proc. pen.*, in quanto in precedenza, con ordinanza in data 25 luglio 2001, aveva respinto la richiesta della difesa di revoca della custodia cautelare in carcere, riservandosi di valutare la «permanenza» dei gravi indizi di colpevolezza alla luce delle indagini difensive prodotte dalla difesa *ex art. 391-bis cod. proc. pen.*;

che il sibillino riferimento che compare nell'ordinanza di rimessione allo scioglimento della «riserva formulata il 25 luglio 2001» ha trovato la sua spiegazione nella documentazione allegata dalla difesa all'atto di costituzione a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, dalla quale emerge che nell'ordinanza del 25 luglio 2001 il giudice *a quo*, dopo avere respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, si è riservato di decidere sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis cod. proc. pen. sollevata dal pubblico ministero a seguito della produzione degli atti di indagine difensiva depositati a sostegno della medesima richiesta;

che l'appello proposto dalla difesa a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso tale provvedimento è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli;

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 16 del 7 gennaio - 8 marzo 2002, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Napoli, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in materia di misure cautelari, quando viene denunciata la nullità di un provvedimento per carenza di motivazione, il giudice di appello deve decidere nel merito, sanandone i difetti e le mancanze;

che in forza di tale decisione il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, dovrà integrare l'ordinanza del 25 luglio 2001 del giudice per le indagini preliminari, colmando le lacune della motivazione proprio con riferimento a quelle richieste della difesa in ordine alle quali il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

che il giudice *a quo*, come emerge anche dall'*iter* del procedimento incidentale *de libertate*, quando ha sollevato la questione di legittimità costituzionale aveva pertanto già esaurito il proprio potere decisorio, in quanto l'ordinanza del 25 luglio 2001 con cui era stata respinta la richiesta di revoca della custodia cautelare aveva definito la procedura *ex art. 299 cod. proc. pen.*;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 265

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Termine per la richiesta - Proponibilità della richiesta fino all'apertura del dibattimento di primo grado - Esclusione - Prospettata disparità di trattamento degli imputati nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto a quelli tratti a giudizio nelle forme ordinarie, con violazione del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 1; cod. proc. pen., artt. 458, comma 1, e 556, comma 1 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 25 giugno e il 26 settembre 2001 dal Tribunale di Savona, iscritte ai nn. 875 e 975 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001 e n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze, emesse nell'ambito di diversi procedimenti in data 25 giugno 2001 (r.o. n. 875 del 2001) e 26 settembre 2001 (r.o. n. 975 del 2001), il Tribunale di Savona, dapprima in composizione collegiale e poi in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale (r.o. n. 875) e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice (r.o. n. 975), nella parte in cui non prevedono «che nel caso di giudizio immediato l'imputato possa formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado»;

che nella ordinanza n. 875 del 2001 il tribunale premette che la richiesta di giudizio abbreviato, essendo stata proposta «nei preliminari del dibattimento e dopo la scadenza del termine perentorio prescritto dall'art. 458, comma 1, c.p.p.», dovrebbe essere ritenuta inammissibile perché tardiva ai sensi della disposizione impugnata;

che nella ordinanza n. 975 del 2001 il rimettente precisa che, a seguito di decreto di giudizio immediato del 30 aprile 2001, del quale era stato dato avviso al difensore il 3 maggio e che era stato notificato all'imputato il successivo giorno 7, il difensore munito di procura speciale aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato all'udienza dibattimentale del 19 settembre 2001;

che la richiesta, presentata oltre il termine previsto a pena di decadenza dal comma 1 dell'art. 458, sarebbe inammissibile, in quanto il comma 1 dell'art. 556 cod. proc. pen. non consente — in deroga alla disciplina generale — che la richiesta di riti alternativi possa essere proposta fino all'apertura del dibattimento anche nelle ipotesi in cui l'udienza preliminare sia venuta a mancare perché si è proceduto con giudizio immediato;

che, nel merito, in entrambe le ordinanze i rimettenti rilevano che la disciplina denunciata violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost.: l'imputato risulta infatti privato del diritto alla «difesa tecnica» proprio quando è chiamato ad una opzione da cui discendono effetti processuali e sostanziali di grande rilievo, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento del soggetto nei cui confronti si procede con giudizio immediato rispetto a chi è tratto a giudizio nelle forme ordinarie ovvero mediante giudizio direttissimo o con citazione diretta, dal momento che in queste ipotesi il termine ultimo per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato cade in un'udienza nella quale l'imputato «è garantito dall'assistenza obbligatoria del difensore»;

che a seguito del decreto che dispone il giudizio immediato l'imputato si troverebbe invece ad affrontare la scelta di chiedere o meno il giudizio abbreviato senza usufruire della assistenza obbligatoria del difensore, in quanto l'iniziativa di ricorrere alla difesa tecnica è rimessa alla sua «diligenza» e capacità di comprendere il significato dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, contenuto nel decreto notificatogli;

che le peculiarità del giudizio immediato, che richiede il previo interrogatorio dell'imputato e l'evidenza della prova, non giustificano, ad avviso del rimettente, tale disparità di trattamento, in quanto nell'interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero la presenza del difensore non è obbligatoria e l'imputato non può prevedere la scelta del pubblico ministero di chiedere il giudizio immediato;

che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale scelta venga poi effettuata, l'imputato non ha neppure diritto all'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, in particolare, nell'atto di intervento relativo alla questione sollevata con l'ordinanza n. 875 del 2001 l'Avvocatura rileva che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, il termine concesso per la richiesta di giudizio abbreviato è frutto di una scelta legislativa «caratterizzata da una interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva»;

che, quanto alla questione sollevata con l'ordinanza n. 975 del 2001 l'Avvocatura si riporta integralmente alla memoria prodotta in relazione alla questione iscritta al n. 655 del r.o. del 2001 e decisa con la sentenza n. 120 del 2002.

Considerato che in entrambe le ordinanze i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale della disciplina — prevista dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, da solo (r.o. n. 875 del 2001) e in combinato disposto con l'art. 556, comma 1, dello stesso codice (r.o. n. 975 del 2001) — che, nel caso in cui venga emesso decreto di giudizio immediato, non consente di formulare richiesta di giudizio abbreviato sino all'apertura del dibattimento di primo grado;

che, stante la pressoché totale identità delle questioni sollevate, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che in sostanza i rimettenti lamentano che l'imputato si trovi a dover operare una scelta da cui derivano rilevanti conseguenze di ordine processuale e sostanziale senza essere necessariamente assistito dal difensore e, quindi, senza potersi avvalere della «difesa tecnica», mentre quando l'imputato è tratto a giudizio nelle forme ordinarie, ovvero quando si procede con giudizio direttissimo o con citazione diretta, il termine per formulare la richiesta di giudizio abbreviato coincide con un'udienza, sia essa quella preliminare ovvero quella dibattimentale, nella quale l'assistenza del difensore è obbligatoria;

che tale vuoto di «difesa tecnica» determinerebbe appunto una irragionevole disparità di trattamento e un'ingiustificata violazione del diritto di difesa;

che ad avviso dei rimettenti l'effettività del diritto di difesa sarebbe garantita solo ove l'imputato possa esercitare la facoltà di proporre la richiesta di giudizio abbreviato nel corso di un'udienza nella quale sia obbligatoria l'assistenza di un difensore;

che, al fine di sanare i denunciati profili di incostituzionalità, quando la richiesta di giudizio abbreviato venga formulata a seguito del decreto di giudizio immediato, il termine di decadenza dovrebbe quindi essere posticipato sino all'apertura del dibattimento;

che, ove si tenga conto della pluralità di moduli procedimentali che concorrono a formare il vigente sistema processuale, risulta fuorviante attribuire alle regole dettate per uno o più procedimenti il valore di modello a cui omologare la diversa disciplina prevista per altri riti, ispirata da peculiari situazioni e ragioni processuali che hanno indotto il legislatore, alla stregua di scelte non prive di coerenza sistematica, ad accelerare l'iter procedimentale, eliminandone fasi e momenti ritenuti superflui;

che, se le diverse scadenze del termine entro cui deve essere formulata la richiesta di giudizio abbreviato vengono apprezzate alla luce delle peculiarità dei differenti modelli di procedimento, emerge che ad essere chiamato a decidere sulla richiesta di tale rito è sempre il primo giudice investito del processo a seguito dell'esercizio dell'azione penale;

che, nel caso in cui l'azione penale venga esercitata mediante richiesta di giudizio immediato, rivolta a norma dell'art. 454 cod. proc. pen. al giudice per le indagini preliminari, è coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale del giudizio abbreviato che sia tale giudice ad essere direttamente investito della richiesta del rito, evitandosi così un'inutile attivazione della fase dibattimentale;

che, al fine di soddisfare l'esigenza che la scelta del giudizio abbreviato possa essere esercitata consapevolmente, è necessario che all'imputato sia assicurata la possibilità di conferire preventivamente con il proprio difensore e che questi a sua volta possa avere a disposizione un tempo ragionevole per consultare gli atti del procedimento e per esprimere una ponderata valutazione circa la convenienza del rito;

che, proprio per dare concreta attuazione al diritto alla difesa tecnica, questa Corte con la sentenza n. 120 del 2002, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che le questioni sollevate dai rimettenti debbono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 266

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni asseritamente diffamatorie espresse da un parlamentare - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Genova - Delibazione di ammissibilità - Carezza di requisiti essenziali - Inammissibilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 14 maggio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 14 maggio 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Paolo Emilio Taviani nei confronti del senatore Massimo Riva, promosso dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, con ricorso depositato il 13 settembre 2001 ed iscritto al n. 199 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con atto del 5 luglio 2001, emesso nell'ambito di un giudizio civile promosso dal senatore Massimo Riva contro il senatore Paolo Emilio Taviani, la Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, ha fatto ricorso «alla Corte Costituzionale perché decida se esiste conflitto fra la delibera adottata dal Senato il 14 maggio 1998 circa la insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Taviani all'indirizzo del senatore Riva, e l'oggetto del giudizio civile pendente innanzi alla Corte di appello di Genova (R.G. 884/1997)»;

che, secondo quanto esposto dalla Corte ricorrente, il senatore Taviani, intervenendo in data 24 febbraio 1992 ad una riunione dei quadri della Democrazia Cristiana di Busalla sul tema «Dalla Gladio alla pace garantita», faceva, in presenza anche della stampa, la seguente affermazione: «Il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga. Si è andato a cercare in tutti i vecchi documenti ed è saltato fuori quello firmato da Cossiga nel '64 perché allora era sottosegretario alla Difesa»;

che il senatore Riva, ritenendo tale affermazione ingiustamente e gravemente diffamatoria, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova il senatore Taviani chiedendone la condanna al risarcimento dei relativi danni;

che, con sentenza n. 2757 del 1996, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava il senatore Taviani responsabile di diffamazione aggravata nei confronti del senatore Riva e lo condannava al risarcimento dei danni nella misura di L. 100.000.000 da versare, come richiesto dall'attore, all'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro di Ustica;

che la sentenza veniva impugnata dal senatore Taviani dinanzi alla Corte d'appello di Genova e nel corso del relativo giudizio il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 aprile 1998, adottava, su conforme parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, una delibera nella quale riteneva che il fatto addebitato al senatore Taviani e per il quale era in corso il procedimento giudiziario concerneva opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadeva, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudizio dinanzi alla Corte d'appello, pur dopo l'acquisizione agli atti di causa della citata delibera di insindacabilità, proseguiva per oltre un triennio;

che, all'udienza del 21 giugno 2001, la Corte, trattenuta la causa in decisione, dopo un attento esame del merito del giudizio, riteneva che la domanda formulata dall'attore nei confronti dell'on. Taviani non fosse «manifestamente infondata» e, muovendo da tale premessa, ricorreva a questa Corte sollecitandone la decisione sull'esistenza di un conflitto fra la delibera di insindacabilità adottata dal Senato e l'oggetto del giudizio innanzi ad essa Corte pendente.

Considerato che in questa fase preliminare la Corte è chiamata a delibare esclusivamente, senza contraddittorio, l'ammissibilità del ricorso;

che l'atto della Corte d'appello di Genova non è, neppure, qualificabile in termini di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contenendo, frammisti, elementi di due diversi schemi tipici relativi, rispettivamente, al conflitto di attribuzione ed alla questione incidentale di legittimità costituzionale;

che la Corte ricorrente, in particolare, non lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, per effetto della delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, limitandosi ad esaminare il merito del giudizio in corso e pervenendo ad una valutazione, del tutto estranea al ricorso per conflitto di attribuzione, di «non manifesta infondatezza della domanda attrice»;

che l'atipicità propria del ricorso è, poi, puntualmente riflessa dal *petitum* dell'atto nel quale si chiede a questa Corte di «decidere sull'esistenza di un conflitto» fra la delibera adottata dal Senato e l'oggetto del giudizio civile pendente dinanzi alla Corte d'appello di Genova e non già di risolvere un conflitto in atto, mediante l'annullamento della delibera di insindacabilità;

che deve, pertanto, concludersi che l'atto della Corte d'appello di Genova non può essere propriamente qualificato in termini di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e va, per tale prioritaria ragione, dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 267

Ordinanza 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilità decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilità che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro e all'esercizio di impresa nonché ingiustificata disparità di trattamento dell'imprenditore individuale fallito rispetto all'amministratore di società fallita - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, numero 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Siena sul ricorso proposto da Speranza Sergio, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la riabilitazione di un imprenditore fallito, con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 e depositata il 2 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento;

che — ad avviso del rimettente — la norma impugnata non consentirebbe al giudice «di valutare l'esistenza in concreto delle condizioni sostanziali sottese alla pronuncia di riabilitazione e ritenere non impeditive quelle cause o eventi che, ritardando indefinitivamente l'esaurimento della procedura concorsuale (cause o eventi pure non imputabili al fallito), impediscono che maturi il *dies a quo* di decorrenza del quinquennio»;

che la mancata concessione della riabilitazione civile impedirebbe d'altro canto all'imprenditore fallito di esercitare una qualsiasi attività commerciale, con pregiudizio del diritto al lavoro e del diritto all'esercizio di impresa, tutelati dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, e con ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'amministratore di società di capitali fallita, non essendo quest'ultimo colpito dalle incapacità previste dagli artt. 42 e seguenti della legge fallimentare;

che il protrarsi delle incapacità conseguenti alla dichiarazione di fallimento, a causa di fatti indipendenti dalla condotta del fallito, sarebbe stato del resto censurato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*recte*: dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo) in una decisione del 26 giugno 1996, quale ingiustificata ingerenza dello Stato nella vita privata del cittadino;

che, comunque, nel caso di specie, il lungo tempo trascorso dall'inizio della procedura renderebbe palese il contrasto della norma censurata con gli artt. 15 e 16 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con sentenza n. 549 del 2000;

che in tale sentenza si sottolinea innanzitutto l'erroneità dell'assunto secondo il quale la condizione di fallito precluderebbe lo svolgimento di attività di impresa, essendo viceversa pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, in mancanza di una norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di agire, la possibilità, per quest'ultimo, di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con beni non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento;

che si rileva in ogni caso come la censura riferita ai parametri di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione si appalesi del tutto inconferente, «ove si consideri che la denunciata illegittimità costituzionale deriverebbe semmai [...] dalle singole norme che prevedono, quali effetti personali della dichiarazione di fallimento, limitazioni di carattere permanente alla possibilità di svolgimento di talune particolari attività lavorative, e non certo dalla norma impugnata, che al contrario disciplina le condizioni per la rimozione di tali effetti»;

che, per quanto riguarda la possibile disparità di trattamento tra falliti, in conseguenza della diversa durata delle procedure fallimentari, si ribadisce nella suddetta pronuncia, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, che «le disparità di mero fatto, ossia quelle differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, non danno luogo a problemi di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost. (sentenze n. 175 del 1997, n. 417 del 1996, n. 295 e n. 188 del 1995)»;

che, quanto alla pretesa irragionevolezza del requisito rappresentato dal necessario decorso del termine quinquennale dalla data di chiusura del fallimento, si afferma nella medesima sentenza che «la soluzione adottata, traducendosi nel porre la chiusura della procedura fallimentare quale condizione della misura premiale, aggiuntiva alla buona condotta del fallito, costituisce in effetti esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura stessa»;

che palesemente infondati sono d'altro canto anche i profili ulteriori di illegittimità prospettati dall'odierno rimettente;

che l'asserita disparità di trattamento tra imprenditore individuale ed amministratore di società di capitali — a parte l'obiettiva diversità tra le due situazioni, tale da giustificare la non identità di disciplina — sarebbe, in ogni caso, ascrivibile, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, alle norme che non estendono all'amministratore di società fallita le incapacità personali previste per l'imprenditore individuale fallito e non certo alla norma impugnata che, come si è detto, disciplina le condizioni per la rimozione di tali incapacità;

che la censura riferita agli artt. 15 e 16 della Costituzione — considerato che il fallimento del ricorrente nel giudizio *a quo* risulta ormai chiuso, pur se da meno di cinque anni — si fonda evidentemente sull'erroneo presupposto che i limiti alla segretezza della corrispondenza ed alla libertà di movimento del fallito, di cui agli artt. 48 e 49 della legge fallimentare, si protraggano fino alla pronuncia di riabilitazione, mentre è invece pacifico che essi vengono meno con la chiusura della procedura;

che, infine, il parametro di cui all'art. 2 della Costituzione è evocato senza alcuna specifica motivazione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Siena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0607

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 17

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 aprile 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Regione Toscana - Criteri generali per la localizzazione degli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e degli impianti fissi per la telefonia cellulare e criteri per l'identificazione delle aree sensibili - Individuazione di tali aree nelle zone situate nel perimetro di cinquanta metri da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia e aree di particolare densità abitativa - Indicazione dei limiti di valore di emissione entro le aree sensibili - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta lesione dei principi fondamentali posti dalla legge quadro n. 36/2001, che attribuiscono allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione e la definizione di criteri unitari e di normative omogenee sull'intero territorio statale.

- Deliberazione legislativa della Regione Toscana 16 gennaio 2002, n. 12.
- Costituzione, artt. 117.

Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Contro la Regione Toscana, in relazione alla deliberazione del 16 gennaio 2002, n. 12 (pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13 febbraio 2002) con la quale il consiglio regionale della Toscana ha determinato i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, in materia di impianti di radiocomunicazioni».

1. — Con la deliberazione sopra indicata in consiglio regionale della Toscana ha definito «ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 54/2000, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e i criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili, così come individuati nell'allegato 1 (criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili), parte integrante della presente deliberazione» (punto 1 del deliberato e allegato 1).

Al punto 2 del deliberato sono stati definiti «nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, gli obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili».

Ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per telefonia cellulare possono essere installati «esclusivamente ... nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del punto 2».

Il punto 2 dell'allegato 1 identifica come aree sensibili, tra l'altro, le «aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa» (lett. b).

Il punto 1 dell'allegato 2, richiamato dal punto 2 del deliberato, prescrive che nelle aree sensibili identificate «deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo d'applicazione della l.r. n. 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B) e C) dello stesso d.m.

2. — Nella materia della tutela ambientale lo Stato ha potestà legislativa esclusiva (art. 117, primo comma, lett. s), della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.

Tali principi fondamentali, nella specie, sono dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a*), della legge n. 36/2001. «Lo Stato esercita le funzioni relative: *a*) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1 lettera *d*), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alla finalità di cui all'art. 1;».

L'art. 3, comma 1, lett. *d*), nel definire gli obiettivi di qualità, indica, al punto 1 «i criteri localizzativi gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ...» — Ed al punto 2) «i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dello Stato ... ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;».

L'art. 4, comma 5, della medesima legge-quadro n. 36/2001 dispone che «le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), numero 2, agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo».

In via transitoria ed in mancanza di tali decreti l'art. 716 della legge-quadro prescrive che siano applicabili, tra l'altro, le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1998, n. 257).

Infine, l'art. 8, comma 1 della legge-quadro, nell'individuare le competenze regionali, prescrive che tali competenze si esercitano «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato ...».

3. — Dalla legge-quadro n. 36/2001 si ricavano, dunque, almeno i seguenti due «principi fondamentali». Quello di «unità della disciplina giuridica», che dev'essere omogenea su tutto il territorio nazionale; e quello del «valore di emissione», quale criterio di misura unitaria ed uniforme (art. 4, comma 1, lett. *a*).

A tali due principi fondamentali consegue, dunque, che le regioni non possono adottare, in materia, discipline diverse da quella adottata dallo Stato, discipline destinate a valere soltanto sui rispettivi territori regionali, con evidente violazione del principio di «unità» sopra richiamato.

4. — Le disposizioni regionali riassunte al punto 1 del presente ricorso si pongono in aperta violazione di entrambi i suindicati principi fondamentali.

Ed invero le predette disposizioni introducono criteri diversi da quelli applicabili in base alla normativa statale: sia quando individuano le aree sensibili mediante introduzione di un limite invalicabile di distanza di 50 metri (punto 1 deliberato e punto 1, primo comma, e punto 2, primo comma, lett. *b*), dell'allegato 1); sia quando definiscono gli obiettivi di qualità da raggiungere nelle aree sensibili (punto 2 deliberato e punto 1 dell'allegato 2).

I richiamati principi fondamentali non consentono alle regioni di determinare esse i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto «valori di campo»; o comunque non consentono alle regioni di determinare tali limiti, valori ed obiettivi con criteri diversi da quelli stabiliti in via unitaria dallo Stato.

Ed al riguardo giova sottolineare che, in via transitoria ed in assenza dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge-quadro n. 36/2001, si applicano, in virtù dell'art. 16, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1998, n. 381. E che, secondo l'art. 4, comma 2, del predetto decreto «... in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza ...»: 6 V/m per il campo elettrico. Criterio questo del tutto diverso da quelli adottati dalla Regione Toscana con la deliberazione impugnata. Tra i quali il criterio del «perimetro di cinquanta metri», di cui al punto 2, lett. *b*), dell'allegato 1, appare totalmente inadeguato ai fini della tutela della popolazione, dovendosi invero tener conto, nel fissare la distanza, delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmettenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante) nonché del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale:

Dichiarare che non spetta alla Regione Toscana adottare le disposizioni di cui al punto 1 del deliberato ed ai punti 1, primo comma, e 2, primo comma, lett. b), dell'allegato 1), nonché le disposizioni di cui al punto 2 del deliberato ed al punto 1 dell'allegato 2, della deliberazione 16 gennaio 2002, n. 12 del consiglio regionale; dichiarare, comunque, che non spetta alla Regione Toscana adottare le suddette disposizioni perché in contrasto con le vigenti disposizioni statali;

Annulare di conseguenza le suddette disposizioni della deliberazione impugnata, con ogni conseguente provvedimento.

Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti:

- 1) estratto conforme della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002, con allegata relazione;*
- 2) copia della deliberazione regionale 16 gennaio 2002, n. 16, con gli allegati.*

Roma, addì 10 aprile 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: IVO M. BRAGUGLIA

02C0348

N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 maggio 2002
(della Camera dei deputati)*

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in Assemblea - Valore di impedimento assoluto a comparire nella udienza penale fissata in concomitanza con esse - Diniego da parte del Tribunale di Taranto, sez. I penale, della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata penale di Taranto e della Corte suprema di Cassazione, sez. V penale - Conseguente rigetto della richiesta, presentata dalla difesa dell'on. Giancarlo Cito, di considerare giustificata l'assenza dello stesso deputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati - Denunciata lesione dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle Camere - Incidenza sulle attribuzioni del potere legislativo e sull'esercizio del mandato parlamentare - Mancato bilanciamento tra i valori costituzionali dell'efficienza processuale e dell'autonomia ed indipendenza del Parlamento - Violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza del potere esercitato dall'autorità giudiziaria e di annullare conseguentemente gli atti della sopra menzionata autorità giudiziaria ritenuti invasivi.

- Ordinanza del Tribunale di Taranto, sez. I penale, del 18 febbraio 1998; sentenza del Tribunale di Taranto, sez. I penale, del 18 febbraio-13 marzo 1998, n. 202; sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata penale di Taranto del 21 ottobre 1999-10 marzo 2000, n. 85; sentenza della Corte suprema di Cassazione, sezione V penale, del 15 febbraio-19 marzo 2001, n. 390.
- Costituzione, artt. 64, 67, 68, 72, 73, comma secondo, 79, primo comma, 83, comma terzo, 90, comma secondo, 138, primo e terzo comma; l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; l. cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3.

Ricorso della Camera dei deputati, in persona del suo Presidente on. prof. Luciano Violante, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 293 del 5 aprile 2001 e deliberazione dell'Assemblea della Camera del 18 aprile 2001, rappresentato e difeso — in virtù di atto notar Paolo Silvestro, in Roma, del 20 aprile 2001 (rep. n. 65603) — dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284,

Contro:

- il Tribunale di Taranto - sezione I penale;
- la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata penale di Taranto;
- e la Corte Suprema di Cassazione - quinta sezione penale;

In relazione:

all'ordinanza emessa in data 18 febbraio 1998 dal Tribunale di Taranto - sezione I penale, nell'ambito del procedimento penale n. 947/1995 Reg. Gen., pendente nei confronti del deputato Giancarlo Cito, con la quale è stata rigettata l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale fissata per lo stesso giorno, già precedentemente proposta dal difensore dell'imputato medesimo e nonostante questi avesse addotto, come causa di legittimo impedimento, la necessità di partecipare ai lavori con votazione dell'Assemblea della Camera, concomitanti con l'udienza;

alla sentenza del medesimo Tribunale di Taranto - sezione I, emessa nel medesimo procedimento penale, n. 202/1998, del 18 febbraio/13 marzo 1998;

alla sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione penale distaccata di Taranto, n. 85/00, del 21 ottobre 1999/10 marzo 2000, che ha confermato, sul punto, la succitata sentenza del Tribunale di Taranto;

ed alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione - V sezione penale, n. 390/2001 del 15 febbraio/19 marzo 2001, che sul punto ha parimenti rigettato il ricorso proposto dall'onorevole Giancarlo Cito.

F A T T O

All'udienza del 18 febbraio 1998 il Tribunale di Taranto-sezione I, nell'ambito del procedimento penale n. 947/1995 Reg. Gen., pendente nei confronti del deputato on. Giancarlo Cito, respingeva, con ordinanza, l'istanza presentata dal difensore del parlamentare il giorno precedente l'udienza dibattimentale, con la quale si chiedeva di considerare l'assenza dall'imputato giustificata perché dovuta a impedimento assoluto a comparire derivante dal suo diritto-dovere di partecipare ad attività parlamentari, comprendenti votazioni in Assemblea, e svolgentisi nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio, come comprovato dal calendario dei lavori della Camera dei deputati presentato al tribunale. Secondo il tribunale, l'istanza era tardiva e, d'altronde, essendo la seduta del giorno 18 fissata a partire dalle ore 16, l'imputato (sempre secondo il tribunale) avrebbe potuto ugualmente comparire nella mattinata chiedendo che il suo processo fosse trattato con precedenza.

L'ordinanza in questione — alla cui stesura venne dedicata una camera di consiglio della durata di quindici minuti, dalle ore 13.35 alle ore 13.50 — non prendeva in alcuna considerazione la circostanza, risultante dal calendario dei lavori della Camera, che il deputato si trovasse impegnato in votazioni sin dalla giornata precedente l'udienza (cioè il 17 febbraio), giornata in cui le votazioni si erano prolungate sino alle ore 23. Come pure risulta dal verbale dell'udienza del 18 febbraio, alla ripresa dell'udienza (successivamente alla lettura della suddetta ordinanza) il collegio prese cognizione anche di un fax inviato quello stesso giorno dall'imputato onorevole Cito, il quale — oltre a trasmettere l'ordine del giorno della seduta (con votazioni) dell'Assemblea del 18 febbraio — faceva anche presente al tribunale come egli si trovasse impegnato in votazioni sin dalla sera del precedente giorno 17; ma il tribunale non ritenne di dover ritornare sulla propria decisione.

Infatti, con sentenza del medesimo 18 febbraio 1998 (pubblicata il successivo 13 marzo 1998), il Tribunale di Taranto ha condannato l'imputato on. Cito per il reato ascrittogli, espressamente rinviando nella motivazione alla suddetta ordinanza del 18 febbraio con la quale era stata respinta l'istanza di rinvio dell'udienza.

Nel successivo grado del giudizio la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, respinse, con sentenza 21 ottobre 1999, la eccezione di nullità della ordinanza del 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, presentata dalla difesa dell'appellante on. Cito, ritenendo da un lato, a propria volta, l'eccezione tardiva — ma riferendosi, testualmente, anziché all'istanza presentata dalla difesa dell'imputato il 17 febbraio, che formava oggetto dell'ordinanza del tribunale, al fax dell'onorevole Cito del successivo 18 febbraio — e, dall'altro, escludendo il ricorrere dell'impedimento assoluto perché l'imputato sarebbe stato chiamato a votare in giorni diversi da quello in cui era fissata l'udienza davanti al tribunale, e cioè (secondo la corte) nei giorni 17 e 20 febbraio.

La Corte d'appello, peraltro, non dava conto nella sua sentenza di quali fossero gli elementi che la portavano a tale conclusione. Una conclusione invero difficilmente comprensibile, ove si consideri che non solo il calendario settimanale delle sedute dei giorni dal 17 al 20 febbraio — ivi compreso il giorno 18 — era, tranne che per l'orario, identico nei contenuti, eccezion fatta per la precisazione, riferita al solo giorno 20, che quel giorno le votazioni si sarebbero concluse alle ore 14; ma, soprattutto, che era in atti l'ordine del giorno della seduta del 18 febbraio con l'indicazione che le votazioni avrebbero avuto inizio quel giorno alle ore 16 e 20 minuti.

Con sentenza 15 febbraio 2001 la Corte Suprema di Cassazione confermava il giudizio emesso dalla impugnata sentenza della Corte d'appello di Taranto, compreso il rilievo concernente la tardività dell'impedimento

dedotto, ed affermando, con riguardo all'opponibilità dell'impedimento parlamentare, non solo che la pronuncia della Corte d'appello si sottraeva al suo sindacato «... argomentando circa la tardività dell'impedimento dedotto con proposizioni logicamente e giuridicamente ineccepibili ...», ma aggiungendo anche che «l'indiscriminata valenza dell'impedimento di natura parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento» e che «il delicato equilibrio tra la funzione giurisdizionale e quella parlamentare trova contemperamento nel bilanciamento degli interessi confliggenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta della concreta situazione processuale», e precisando infine che «la definizione del procedimento in tempi ragionevoli non soddisfa solo l'interesse (punitivo, ma non solo) dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa, ma anche l'interesse dello stesso imputato, ove questo non si proponga fini dilatori».

Preso atto di quanto sopra esposto, con deliberazione n. 293/2001 del 5 aprile 2001 l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in considerazione della natura lesiva delle attribuzioni parlamentari che è propria dell'ordinanza e delle sentenze citate, ha deliberato di proporre alla Camera dei deputati di sollevare, in riferimento alle stesse, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Con deliberazione in data 18 aprile 2001 la Camera di deputati ha approvato la proposta dell'Ufficio di Presidenza, e ha deliberato in conformità.

Invero, l'ordinanza e le sentenze indicate in epigrafe risultano lesive delle attribuzioni della ricorrente Camera dei deputati per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Preliminarmente, quanto all'ammissibilità del ricorso.

1.1. — In punto di ammissibilità del presente conflitto occorre intanto rilevare che la legittimazione processuale passiva del Tribunale di Taranto-sezione I, della Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, e della Corte Suprema di Cassazione-quinta sezione penale discende pacificamente dal principio, riconosciuto sin dalle ord. n. 228 e 229/1975 secondo cui «i singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possono in genere essere parte di conflitti di attribuzione», dato il carattere «diffuso» del potere giudiziario.

La legittimazione attiva della ricorrente Camera dei deputati risale anch'essa a un orientamento consolidato nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentt. nn. 265/1997; 379/1996; 1150/1988; 129/1981; ord. n. 150/1980), orientamento che è stato recentemente ribadito, in fattispecie analoga alla presente, dall'ordinanza n. 102 del 14 aprile 2000, secondo cui «la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene».

1.2. — Quanto alla sussistenza dei requisiti oggettivi del conflitto, è noto che questi ultimi, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, consistono nella determinazione della sfera delle attribuzioni costituzionali di due poteri dello Stato. Ed è appunto della delimitazione di una tale sfera che si controverte nel presente conflitto, alla cui scaturigine è la pretesa dell'autorità giudiziaria di non considerare impedimento assoluto a presentarsi all'udienza il dovere del deputato di partecipare alle votazioni della Camera di appartenenza.

Il conflitto è pertanto originato dal problema della retta delimitazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario (di svolgere e decidere i processi penali pendenti davanti ad esso) a cospetto delle esigenze di funzionalità, e delle prerogative di autonomia e indipendenza, della Camera dei deputati, incise dalla pretesa del potere giurisdizionale di non riconoscere al deputato l'impedimento a partecipare a una udienza in ragione della necessità di adempiere alle sue funzioni di parlamentare.

1.3. — Sussiste altresì l'interesse a ricorrere. Quest'ultimo, nel conflitto di attribuzione, si preordina essenzialmente, e in primo luogo, all'ottenimento di una pronuncia che dichiari la spettanza delle attribuzioni in contestazione, e si identifica, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, con l'interesse «a ristabilire gli equilibri costituzionali messi in gioco, al di là del singolo caso, dal conflitto» (sent. n. 126/1996).

Il necessario «equilibrio costituzionale» tra lo svolgimento della funzione giurisdizionale e quello della funzione parlamentare è rotto allorché, come avviene (secondo quanto sarà dettagliatamente dimostrato più avanti) nell'ordinanza e nelle sentenze che sono all'origine del presente conflitto, il giudice non riconosca come impedimento assoluto alla comparizione dell'imputato all'udienza il dovere di partecipare ad attività parlamentari comprendenti votazioni dell'Assemblea. In tal modo, infatti, viene completamente squilibrato tutto a favore della attività giurisdizionale un rapporto che invece, data la dignità costituzionale perlomeno pari delle due funzioni, deve avere un punto di equilibrio che, come tale, non può significare il sacrificio intero dell'una nei confronti dell'altra.

Punto di equilibrio il quale, in questa come in numerose altre occasioni, è posto «sotto la tutela» di codesto ecc.mo collegio, che ha individuato esplicitamente in sé stesso il custode del confine tra i due distinti valori della autonomia delle Camere e della legalità della giurisdizione, nella consapevolezza che «le aspettative virtualmente antagoniste» alimentate da un disegno costituzionale che li accoglie entrambi, siano armonizzabili mediante l'interpretazione dei principi costituzionali che ne definiscono la posizione reciproca (*cf.* sent. n. 379/1996).

1.4. — Codesta ecc.ma Corte ritiene che la sussistenza dell'interesse a ricorrere sia «necessaria e sufficiente a conferire al conflitto i necessari caratteri della concretezza e della attualità» (sent. n. 420/1995), sicché nemmeno l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, o la stessa ritenuta inattitudine della decisione della Corte, emessa a seguito del conflitto, a segnare effetti giuridici nel rapporto ad esso soggiacente, fa venir meno quei caratteri. Pertanto, una volta dimostrata, come nel punto precedente, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, non varrebbe, a negare l'assenza dell'attualità e della concretezza del conflitto, l'osservazione che il mancato riconoscimento del carattere di impedimento assoluto al dovere del deputato di partecipare alle votazioni in Assemblea non ha, nel caso di specie, impedito lo svolgimento di quelle attività, avendovi il deputato preso parte.

Analogamente a quanto osservato dalla ricorrente nel conflitto recentemente ammesso dalla ord. n. 102/2000, anche in questo caso la concreta vicenda delle scelte del singolo parlamentare è «estrinseca» rispetto agli atti impugnati e al loro contenuto, dai quali si origina la lesione delle attribuzioni della Camera. Ciò appare tanto più vero se si tiene presente la recente modulazione che i principi appena sopra ricordati in tema di interesse a ricorrere, attualità e concretezza del conflitto, hanno ricevuto allorché codesto ecc.mo collegio ha affermato che «le usurpazioni e le menomazioni di una attribuzione spettante ad altro potere dello Stato non dipendono solo dalle conseguenze concretamente prodotte dagli atti o dai comportamenti contestati, ma si misurano alla luce della «intrinseca entità delle pretese» che abbiano determinato la situazione di conflitto» (sent. n. 121/1999, che si richiama alla sent. n. 150/1981). Ebbene, «l'intrinseca entità delle pretese» è, in questo caso, l'oggetto del conflitto e la misura dell'interesse a ricorrere e della sua attualità, trattandosi di stabilire la portata reciproca delle esigenze connesse allo svolgimento della giurisdizione e della funzione parlamentare, portata che gli organi giudiziari contro cui si ricorre hanno preteso di determinare nel senso della preminenza della funzione giurisdizionale.

1.5. — La «divergenza di vedute» necessaria a far emergere il contrasto tra la Camera e l'Autorità giudiziaria (ord. n. 446/1999; 131/1999) risulta, da un lato, dalla convocazione e diramazione dell'ordine del giorno delle sedute dei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1998 (da cui è insorto il dovere del deputato di partecipare alle votazioni in Assemblea), e, dall'altro, dalle decisioni indicate in epigrafe, tutte, sia pure con toni e percorsi argomentativi non identici, convergenti nel negare la qualità di impedimento assoluto al dovere del deputato di partecipare a votazioni in Assemblea.

1.6. — Deve altresì escludersi che ricorra nella specie una ulteriore, ipotetica ragione di inammissibilità: quella, che può specificamente presentarsi nei conflitti aventi ad oggetto decisioni giudiziarie, derivante dalla impossibilità di contestare, in questa sede, *errores in iudicando*, e così di trasformare il giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri in un improprio ulteriore grado di giurisdizione (*cf.* di recente la sent. n. 359/1999).

La ricorrente Camera dei deputati non era né poteva essere parte del giudizio che ha originato il presente conflitto, sicché non ha, così come non aveva (al contrario di quanto accade per il singolo deputato, *cf.* ord. n. 101/2000) strumenti processuali «ordinari» per tutelare le proprie attribuzioni (analogamente, N. ZANON, *Il «Caso Previti», conflitto tra poteri dello Stato o questione «privata»?* in AA.VV., *Il «Caso Previti»*, Torino, 2000, 21; F. RIGANO, *Tre domande* ivi. 184). Qui, dunque, non è neppure pensabile che si pretenda di trasformare il giudizio dinanzi alla Corte «inammissibilmente in un nuovo grado di giurisdizione» (sent. n. 27/1999), per la chiara circostanza che un «grado di giurisdizione» precedente o diverso, al quale la Camera potesse o possa accedere, semplicemente non esiste.

2. — Violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione.

2.1. — Venendo, ora, al merito, giova osservare preliminarmente che già con due precedenti ricorsi la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzioni in relazione a pronunce di giudici che non avevano ritenuto di giustificare l'assenza di un parlamentare ad una udienza penale in ragione dell'impedimento costituito dalla concomitante necessità, per il deputato, di partecipare a votazioni in Assemblea e di assolvere in tal modo al suo mandato parlamentare.

Anche in questo terzo conflitto, che si sottopone al giudizio di codesta ecc.ma Corte, la controversia sorge perché, nello stesso giorno fissato per l'udienza dibattimentale presso il Tribunale di Taranto, l'on. Cito era stato convocato dalla Camera per partecipare a sedute e, in particolare, a votazioni in Assemblea. Pertanto, anche

con questo terzo ricorso, la lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera viene dedotta ed argomentata con particolare riferimento alla circostanza che, appunto, il deputato era stato chiamato ad esercitare presso l'Assemblea della Camera il suo diritto dovere di votare.

Invero, in un caso siffatto, la lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera risulta — come si vedrà — tanto più grave ed evidente. Il che, tuttavia, non esclude che un'analoga lesione possa aversi anche quando non si tratti di votazione in Assemblea, ma per esempio in commissione legislativa (magari in sede deliberante); od anche quando non si tratti di votare, ma di un altro modo di esercizio delle funzioni parlamentari.

2.2. — Le pronunce del Tribunale di Taranto e della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto non prendono posizione in ordine alla questione, per dir così, di principio, relativa al rilievo processuale della posizione dell'imputato impegnato in attività parlamentare. Ma indubbiamente l'effetto, il portato, di quelle decisioni è di negare la natura di impedimento assoluto alla partecipazione del deputato a votazioni in assemblea, o di subordinarne volta a volta il riconoscimento a valutazioni del giudice, in specie inerenti la concreta situazione processuale (quali i rilievi in ordine alla asserita tardività dell'opposizione dell'impedimento).

Invece la sentenza n. 390/2001 della Suprema Corte di Cassazione - quinta sezione penale enuclea espressamente il principio per cui spetta al giudice operare «di volta in volta», «sulla scorta della concreta situazione processuale» il contemperamento tra le esigenze della funzione giurisdizionale e di quella parlamentare. Il significato di questa affermazione, con la quale la Suprema Corte conferma la legittimità della sentenza della Corte d'appello impugnata (e di quella di primo grado), è duplice: essa comporta che, a seconda della concreta situazione processuale, il giudice può riconoscere la natura di impedimento assoluto, o, al contrario, negarla, ad ogni sorta di impegno del deputato riconducibile all'esercizio di funzioni parlamentari. A seconda della concreta situazione processuale, dunque, il giudice potrebbe, ad avviso della Corte di Cassazione, considerare impedimento assoluto una attività parlamentare diversa dal voto, e negare la qualità di impedimento assoluto alla partecipazione a votazioni in Assemblea. La Suprema Corte di Cassazione considera perciò tutte equiordinate tra loro, e tutte ugualmente subordinate alla valutazione del giudice in ordine alla concreta situazione processuale, e, perciò, tutte potenzialmente soccombenti davanti a quella valutazione, le diverse attività dei parlamentari; e, in questo modo, riconosce a sé stessa il potere di negare, sia pure non sempre e in linea di principio, ma nel concreto contesto, anche alla attività di voto in Assemblea la capacità di determinare un impedimento assoluto.

In precedenti ricorsi, attualmente pendenti, la Camera dei deputati ha già domandato a codesta ecc.ma Corte di dichiarare che non spetta al giudice negare la qualità di impedimento assoluto alla condizione dell'imputato chiamato, in concomitanza con una udienza, a partecipare a sedute dell'Assemblea implicanti votazioni. In questo come in quei casi, la domanda è basata su un duplice, concomitante ordine di argomenti.

In primo luogo, la pretesa dell'autorità giudiziaria di considerare tra loro fungibili le attività dei parlamentari, e di rimettere al solo giudice, alla stregua della valutazione delle sole circostanze processuali, il giudizio sul se e quale tra esse possa valere come impedimento assoluto, in quanto perviene a consentire all'autorità giudiziaria di non considerare impedimento assoluto la partecipazione al voto in Assemblea, lede l'autonomia costituzionale e l'indipendenza della Camera, ne compromette la capacità di operare e menoma l'esercizio libero del mandato parlamentare, rispetto ai quali il libero adempimento del dovere del deputato di votare in Assemblea è strettamente funzionale.

In secondo luogo, quella pretesa, comportando il totale sacrificio delle esigenze della funzione parlamentare a quelle della funzione giurisdizionale, non realizza un contemperamento equilibrato tra le esigenze della giurisdizione e quelle della funzione parlamentare, ma, tutto al contrario, determina tra esse una relazione arbitraria e irragionevole, con la quale altresì l'autorità giudiziaria viene meno al proprio dovere di lealtà e correttezza, manifestazione del principio di leale cooperazione, che le impone di esercitare le proprie funzioni nell'effettivo rispetto delle attribuzioni costituzionali degli altri poteri.

2.3. — Le censure della ricorrente muovono dalla necessità di vedere riconosciuta la peculiarità delle votazioni in Assemblea rispetto a ogni altra attività parlamentare.

È invero indubbio che tutte le attività che i deputati svolgono nell'esercizio del loro mandato godono di pari dignità, e di un rilievo ugualmente intenso: la partecipazione ai lavori parlamentari è, comunque si manifesti, un dovere, oltre che un diritto (art. 48-bis Reg. Cam.). È errato tuttavia inferire da ciò la conclusione che, allora, il rilievo delle diverse attività del parlamentare come cause di impedimento assoluto nel processo sia identico, e tale da essere identicamente rimesso al sindacato del giudice alla stregua della valutazione delle concrete situazioni processuali. Tra le diverse attività che costituiscono partecipazione ai lavori parlamentari c'è perlomeno una, e essenziale, differenza qualitativa, dal momento che, diversamente dalle altre attività parlamentari, quali la partecipazione a discussioni, lo svolgimento di interventi programmati, o di atti del sindacato ispettivo — pure, lo si ripete, a loro volta assolutamente fondamentali nella esplicazione del ruolo costituzionale delle Camere — il voto

è attività personalissima, non delegabile ad altri (*cf.* il tema della sent. n. 379/1996), e che, inoltre, il deputato, a differenza di quanto avviene con riguardo a quelle attività, non ha alcun potere di influenza in ordine al momento del loro svolgimento: egli non può mai chiedere, e tantomeno ottenere, lo spostamento di una votazione.

Il deputato che sia convocato dal giudice penale per un procedimento nei propri confronti, nella stessa data in cui intenda partecipare a una discussione, o debba svolgere un intervento programmato su un determinato provvedimento, può chiedere lo spostamento ad altra data dell'esame del provvedimento, spostamento che per prassi viene, ove possibile, concesso; in alternativa, la Camera, in persona del proprio Presidente, può — e la prassi è in tal senso — rinviare la discussione sulle linee generali o concedere facoltà al deputato in questione di svolgere un intervento più ampio sull'art. 1 del provvedimento in discussione, quando si tratti di progetti di legge, in deroga alle norme sui tempi. La possibilità del rinvio di atti del sindacato ispettivo è *in re ipsa*, e il momento dello svolgimento di interrogazioni e interpellanze viene fissato — una volta che la Presidenza della Camera abbia preso gli opportuni contatti con il Ministro destinatario e il deputato richiedente — in modo da conciliare le rispettive esigenze e assicurare il dibattito (*cf.* R. MORETTI, *Attività informative, di ispezione e di controllo*, in T. MARTINES, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, Rimini, 1992, 417, 421).

Il peculiare statuto del voto, per cui sono invece indisponibili, da parte del singolo deputato, i modi (personali e non delegabili) e i momenti (non rinviabili a richiesta) della partecipazione alle sedute in cui ne avviene l'espressione, dà la misura di come la votazione rappresenti una attività che è sì esercitata dal singolo deputato, ma, com'è proprio della sua natura di atto «squisitamente funzionale» (sent. n. 379/1996) pertiene in modo pieno e immediato alla funzione costituzionalmente rimessa a ciascuna delle due Camere, che, dunque, è il bene inciso allorché la partecipazione a quella attività non venga considerata «impedimento assoluto» alla comparizione in udienza. Tanto più (ma non esclusivamente) ciò vale per il voto in Assemblea, sui quale — anche in questo ricorso — si concentrano le censure della ricorrente, essendo innegabilmente l'Assemblea il soggetto «sovrano» dell'ordinamento parlamentare.

Il funzionamento interno dell'Assemblea è garantito nei confronti delle interferenze di qualunque potere, dalle disposizioni degli artt. 64, 68 e 72 Cost., e cioè, da un lato, mediante il potere delle Camere di disciplinare con autonomo regolamento la propria organizzazione e il proprio funzionamento; dall'altro lato, dalla indipendenza e autonomia dei singoli membri, garanzie queste ultime, a loro volta, della indipendenza della istituzione di appartenenza. Come codesta ecc.ma Corte ha statuito: «I diritti la cui titolarità e il cui esercizio abbiano come presupposto lo *status* di parlamentare e ne connotino la funzione possiedono ... uno statuto fondato sulla Costituzione e plasmato dal principio di autonomia delle Camere. È in relazione a tali diritti che la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale si afferma con la massima cogenza, in quanto essa è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: la garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio» (sent. n. 379/1996). Il *vulnus* arrecato all'autonomia e indipendenza della Camera è, dunque, violazione delle disposizioni degli artt. 64, 68 e 72.

Dal diniego del carattere di impedimento assoluto al dovere di prendere parte alle votazioni in Assemblea deriva grave ostacolo all'adempimento del principale diritto-dovere del deputato; e ciò ridonda in una lesione delle prerogative di autonomia e indipendenza interna della Camera.

3. — Violazione dell'art. 64, comma 3, della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 64, comma 1; 73, comma 2; 79, comma 1; 83, comma 3; 90, comma 2; 138, commi 1 e 3 della Costituzione; 12, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; 3 legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; 9, comma 3, e 10, comma 3, legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Un'altra, e relevantissima, differenza intercorre tra l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, e le altre attività riconnesse alla funzione parlamentare. Solo il voto — ed appunto il voto in Assemblea, cui ha riguardo l'oggetto del presente conflitto — incide sulla funzionalità della Camera, esprimendo un immediato e diretto condizionamento nei confronti della capacità di operare di quella Assemblea che è, lo si ripete, l'organo «sovrano» nell'ordinamento costituzionale. Sicché, subordinare anche questa attività, sotto il profilo se essa possa costituire o meno impedimento assoluto, alla valutazione del giudice, svolta di volta in volta alla stregua delle risultanze processuali, significa subordinare alle valutazioni del potere giudiziario, nonché alle sole esigenze del processo, il funzionamento della suprema assemblea rappresentativa.

Il nesso immediato e diretto che intercorre tra voto e funzionalità dell'Assemblea parlamentare appare evidente e incontestabile se solo si tiene presente che le deliberazioni delle Camere sono sottoposte, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della Costituzione — a tenore del quale «Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale» — a un duplice *quorum* di validità, quello strutturale e quello funzionale, il cui mancato raggiungimento, che può essere determinato anche da un singolo voto, determina la invalidità della deliberazione,

e che riguarda tutte le deliberazioni delle Camere e tutte quelle del Parlamento in seduta comune. Sicché la partecipazione dei singoli deputati alle sedute nelle quali è indetta una votazione, e alle votazioni stesse, è condizione indispensabile per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

Numerose altre disposizioni costituzionali specificano e rafforzano la previsione generale dell'art. 64, comma 3. L'art. 64, comma 1, richiede, per l'approvazione dei regolamenti, la maggioranza assoluta dei componenti; l'art. 73, comma 2, subordina la dichiarazione di urgenza della legge a una deliberazione presa a maggioranza assoluta; l'art. 79, comma 1, pone, come condizione per l'approvazione delle leggi di amnistia e indulto, la maggioranza dei due terzi dei componenti; l'art. 83, comma 3, richiede la maggioranza dei due terzi, o assoluta, del Parlamento in seduta comune, in composizione integrata, per l'elezione del Presidente della Repubblica; l'art. 90, comma 2, richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica (v. anche l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1); l'art. 138, commi 1 e 2, richiede, per l'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, l'approvazione a maggioranza assoluta ovvero dei due terzi. Vanno altresì ricordate disposizioni contenute in leggi costituzionali, quali, almeno, l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (maggioranza dei due terzi o dei tre quinti dei componenti del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei giudici costituzionali), e l'art. 9, comma 3, della legge costituzionale 1° gennaio 1989, n. 1 (maggioranza assoluta dei componenti della Camera competente per negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri o del Presidente del Consiglio). L'art. 10, comma 3, della stessa legge, prevede, nell'ipotesi della richiesta di misure restrittive delle libertà fondamentali a carico dei Ministri o del Presidente del Consiglio, tanto la convocazione di diritto delle Camere che il dovere, per esse, di deliberare, entro quindici giorni dalla richiesta. È un caso, questo, in cui le Camere non hanno solo il dovere di riunirsi, ma anche quello di deliberare, ovverosia di votare, entro un tempo determinato; elemento che rende la partecipazione dei singoli parlamentari alla votazione ancor più indefettibile.

Poiché dunque la possibilità per la Camera di esercitare validamente le proprie funzioni è condizionata dalla presenza del necessario numero di deputati, ogni impedimento frapposto a tale partecipazione si traduce in un impedimento alla funzionalità della Camera, e nella pur potenziale compromissione dell'esercizio delle attribuzioni dell'organo rappresentativo, le quali dipendono dalla riunione dei suoi membri. Il rifiuto dell'autorità giudiziaria di giustificare l'assenza del parlamentare impegnato in votazioni in assemblea realizza appunto un siffatto impedimento e una siffatta compromissione delle attribuzioni costituzionali dell'assemblea della Camera dei deputati.

Infatti, quel diniego pone il deputato nella condizione di dover scegliere tra presentarsi all'udienza o partecipare alla votazione; e questa scelta, poiché implica il soddisfacimento o il sacrificio, comunque integrali, del proprio diritto alla difesa ovvero del proprio dovere di voto, non è affatto libera, né priva di condizionamenti. Il deputato sottoposto a procedimento penale esercita il proprio diritto costituzionale di difesa, diritto fondamentale e caratterizzante la stessa identità della Costituzione italiana (sent. n. 18/1982; 2/1956). L'adempimento del dovere di partecipazione alle votazioni in Assemblea, dovere funzionale al valido esercizio delle attribuzioni della Camera, viene a confliggere con un primario diritto costituzionale.

Dunque, negando alla partecipazione a votazioni in Assemblea la natura di impedimento assoluto, l'autorità giudiziaria certo non obbliga il parlamentare a declinare quella partecipazione, ma sottopone la partecipazione del deputato alla votazione a una condizione, quella di sacrificare il diritto alla difesa; una condizione che, implicando una scelta importante e financo drammatica, potrebbe spingere il deputato a non partecipare alla votazione, pur di partecipare all'udienza. Il diniego di rinvio dell'udienza in nome dell'impedimento assoluto dell'imputato, ha come conseguenza di condizionare e subordinare la partecipazione alla seduta e alle relative votazioni a valutazioni (quella sulla opportunità e la convenienza, per la propria posizione processuale, di partecipare all'udienza, anziché alla votazione), imposte da un potere esterno, laddove l'adempimento del primario dovere del deputato, deve, come tale, essere subordinato solo all'esigenza di soddisfare gli «interessi generali» della istituzione che lo impone (G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, 29). Così l'autorità giudiziaria interferisce con le prerogative del potere legislativo, e gravemente: ponendone a rischio la stessa funzionalità.

4. — Violazione degli art. 67 e 68 della Costituzione.

Il diniego di considerare impedimento assoluto a comparire in udienza la partecipazione del deputato a votazioni in Assemblea può, come detto, spingere il deputato a non partecipare alla votazione. In tal modo viene lesa la libertà del mandato, garantita dall'art. 67 della Costituzione. Il divieto di mandato «risponde alla finalità di garantire l'indipendenza del parlamentare da ogni influenza, da qualunque fonte provenga» (C. MORTATI, Art. 67, in *Commentario della Costituzione, Le Camere, II* (Art. 64-69), Bologna-Roma, 1986, 184), e costituisce perciò, al pari delle prerogative assicurate al parlamentare dall'articolo 68 Cost., uno strumento funzionale alla

integrità della posizione costituzionale delle istituzioni cui il parlamentare appartiene, che lo proteggono da interferenze di poteri esterni e che assolvono alla funzione di «garanzia oggettiva e funzionale del procedimento di decisione parlamentare», rispondendo all'«esigenza che la decisione parlamentare sia liberamente adottata dalle Camere in condizioni di autonomia personali e reali» (A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 1991, 186 e 184).

Ogni volta che viene leso il libero esercizio del mandato parlamentare, tutelato dall'art. 67 in una con l'art. 68, sono lese perciò l'autonomia e l'indipendenza della Camera, che sussistono in tanto in quanto sussistano la libertà, l'autonomia e l'indipendenza dei singoli membri nell'adempimento del loro mandato.

Non vi ha dubbio che dalla giurisdizione possa provenire pregiudizio all'esercizio del libero mandato parlamentare (N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare*. Milano, 1991, 305). La situazione che forma oggetto del presente conflitto offre, anzi, una ipotesi esemplare di incisione con atti giurisdizionali della libertà di esercizio del mandato parlamentare del singolo deputato, posto che — per effetto del diniego della situazione di impedimento assoluto — questi viene pesantemente condizionato, come si è venuti dicendo, nella sua scelta di adempiere o meno i doveri, ed esercitare i diritti, inerenti il suo ufficio, in presenza della contrapposta, e a sua volta costituzionalmente protetta, esigenza di esercitare il diritto di difesa.

Si deve aggiungere che il condizionamento del libero mandato determina una alterazione profonda del libero gioco delle maggioranze e delle opposizioni, che si fonda sull'altrettanto libero rapporto delle forze e la cui alterazione (si pensi alla prima crisi parlamentare della Repubblica, con la votazione alla Camera del 9 ottobre 1998) è altrettanto rilevante.

5. — Arbitrario sacrificio, negli atti impugnati, delle esigenze della funzionalità, autonomia e indipendenza delle istituzioni parlamentari alle esigenze della efficienza del processo: irragionevolezza del bilanciamento operato dall'autorità giudiziaria.

Nelle decisioni impugnate, la pretesa dell'autorità giudiziaria di negare il carattere di impedimento assoluto alla partecipazione del deputato a votazioni in assemblea è espressa sia in modo diretto (come avviene nelle decisioni del Tribunale di Taranto e della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, allorché hanno negato quel carattere all'impedimento che pure l'imputato comprovava con l'esibizione dell'ordine del giorno della Camera), sia in modo indiretto, mediante l'affermazione (nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione) secondo cui spetta al giudice di valutare caso per caso, nel concreto della vicenda processuale, il ricorrere di un impedimento assoluto, e di operare così, sulla scorta della concreta situazione processuale, il bilanciamento degli interessi confliggenti che risalgono alla funzione giurisdizionale e a quella parlamentare.

Il diniego di riconoscere la natura di impedimento assoluto alla condizione del parlamentare impegnato in votazioni in Assemblea lede l'autonomia e indipendenza della Camera, la sua funzionalità, e il principio di libertà del mandato, in quanto, come sin qui sostenuto, esso sottopone la partecipazione del deputato alle votazioni in Assemblea a una scelta non libera. Ma altrettanto lesiva dei principi costituzionali che governano le attribuzioni reciproche del potere giudiziario e del potere legislativo è, di per sé, l'affermazione secondo cui il bilanciamento tra le opposte esigenze della due funzioni è rimesso al giudice, che lo compirà alla stregua delle concrete risultanze processuali, ed in particolare, come propone l'argomentare della Suprema Corte di Cassazione, alla stregua dell'esigenza di una conclusione celere del processo.

Quel diniego, infatti, proprio perché subordina, determinandone il completo sacrificio, le esigenze della funzione legislativa a quelle della funzione giurisdizionale, realizza un metodo di bilanciamento che è il meno razionale e il meno soddisfacente sul piano dei principi (i quali, lungi dall'imporlo, ne suggeriscono invece uno diverso).

Come si è già detto, il «bilanciamento» che la autorità giudiziaria propugna e ritiene di realizzare presuppone una scelta, rimessa al deputato, tra la partecipazione alla seduta della Camera (con conseguente dichiarazione di contumacia) o la comparizione in udienza. Questa scelta — lo si è già osservato — non può avvenire senza il sacrificio integrale di una delle due posizioni giuridiche (il diritto alla difesa, il diritto/dovere di voto) che al deputato si imputano. Imponendo una tale scelta al deputato, la partecipazione alle votazioni in Assemblea è condizionata dal rischio personale dell'imputato di danneggiare la propria posizione processuale; ciò determina la potenziale compressione delle prerogative della Camera. Ma a tutto ciò si deve aggiungere, a questo punto, che proprio il carattere che finisce inevitabilmente per assumere la scelta rimessa al deputato è altresì l'indice evidente di come la soluzione propugnata dai giudici non sia affatto idonea a bilanciare realmente le esigenze della giurisdizione con quelle della funzione legislativa.

È infatti evidente come, proprio a causa del diniego dei giudici di riconoscere come impedimento assoluto la partecipazione a votazioni in Assemblea, la scelta alternativa che di conseguenza viene, per così dire, «scaricata» sul singolo deputato, sia del tutto impari, asimmetrica e squilibrata. Ciò a causa della natura dei valori in gioco, e delle differenze che intercorrono tra essi, l'equilibrio tra i quali assai impropriamente può essere relegato a

livello di una scelta dell'imputato in tutto eguale ad altre, eminentemente personale, libera anche nel senso di essere del tutto «privata». I due valori che sono rilasciati alla scelta del deputato non sono affatto fungibili: l'uno è un diritto soggettivo, il diritto alla difesa; l'altro un diritto-dovere, collegato, come si è visto, nel modo più diretto e condizionante alla funzionalità della Camera. La scelta del singolo deputato non può che tradursi nel sacrificio dell'uno o dell'altro: una «porta stretta» che, per quanto attiene alla sfera del deputato, condanna alla stessa sorte due situazioni — un diritto e un dovere — l'una totalmente individuale, l'altra pertinente alle attribuzioni della istituzione sovrana, e che per questo motivo (lo dimostrano il carattere personalissimo e non delegabile del voto, nonché l'impossibilità che le sedute destinate a votazioni vengano spostate a richiesta di un singolo) esorbita e non può non esorbitare dalla dimensione e dalla sfera di disposizione del singolo.

L'inopportunità di costringere il deputato — e, con lui, l'equilibrio tra esigenze della giurisdizione ed esigenze della funzione parlamentare — a passare attraverso quella porta così stretta, appare tanto più evidente se si pensa che mentre lo svolgimento dell'attività processuale non è e non potrebbe neppure potenzialmente essere compromesso dal rinvio derivante dal riconoscimento dell'impedimento assoluto, la validità della seduta e della deliberazione delle Camere cui il deputato è convocato è messa a rischio (potenzialmente, in ogni caso; ma anche in concreto, in talune circostanze che non si possono escludere) dal diniego dell'impedimento.

Nessun principio costituzionale, come si diceva, può essere chiamato a sostegno di una così squilibrata soluzione. Non certamente l'esigenza della celerità del processo, cui, in modo più o meno esplicito, le decisioni impugnate si richiamano per fondare la soluzione che esse propugnano.

Certamente quella esigenza — o, più in generale, il principio della efficienza e della snellezza del processo — è stata ritenuta, dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo collegio, implicitamente riconosciuta dalla Costituzione (cfr. ad es. sent. n. 460/1995). Ma ciò non significa che essa sia tale da giustificare il sacrificio dell'autonomia e dell'indipendenza della Camera dei deputati, o della stessa funzionalità di quella Assemblea. Nei casi in cui la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha fatto valere quel principio (cfr. sent. n. 10/1997; 353/1996) essa lo ha utilizzato per impedire pratiche dilatorie pretestuosamente preordinate a compromettere la funzionalità del processo. Il principio di snellezza ed efficienza del processo vale dunque a rendere ingiustificati atti di esercizio del diritto di difesa che siano in sostanza abusivi perché rivolti al solo scopo di rinviare nel tempo il completamento dell'iter processuale. Questo schema di ragionamento non può essere applicato a casi come quello in esame, dal momento che il parlamentare non è certo *dominus* delle cause di impedimento, che derivano dalla esistenza di un calendario dei lavori parlamentari che egli è tenuto a rispettare e che non ha certamente deciso da solo: l'ostacolo allo svolgimento del processo ha una oggettività che lo pone del tutto al di fuori della disponibilità del deputato. Non si può mancare di dare il giusto peso alla circostanza che l'ordine del giorno, che fa parte integrante della convocazione delle Camere, cui è incorporato, è primaria, indefettibile manifestazione della autonomia procedimentale della Camera, proprio perché esso, individuando gli argomenti da trattare, rappresenta «il contemperamento delle esigenze di cui sono portatori i soggetti costituzionali interessati alla organizzazione dei lavori delle Camere» (D. MARRA, Art. 62, in *Commentario* cit., 267), ciò che gli merita la definizione di atto «garantista» per eccellenza, perché posto a garanzia dei diversi soggetti dell'ordinamento governo, maggioranza, opposizione, oltre che della oggettiva ottemperanza ai risultati della organizzazione dei lavori (A. MANZELLA *op. cit.*, 119-120).

È dunque da considerarsi del tutto impropria l'equiparazione, che l'autorità giudiziaria pretende di operare, tra un qualunque istituto processuale di difesa utilizzato o utilizzabile a fini dilatori, e l'appello del parlamentare ai doveri che scaturiscono per lui dalla programmazione dei lavori delle Camere, che di volta in volta si obiettiva e si manifesta nella convocazione e nella diramazione dell'ordine del giorno.

Del resto, a ribadire il carattere del tutto arbitrario dell'assunto, fatto proprio dall'autorità giudiziaria nelle decisioni impugnate, della subordinazione della attività parlamentare a quella giurisdizionale — vale a dire l'assenza di principi costituzionali su cui fondarlo — valga ricordare che, proprio dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo collegio, emerge semmai un rapporto, fra le due funzioni, esattamente rovesciato. Così, nella sent. n. 129 del 1996 è statuito che «a tutela del principio (corrispondente a un interesse generale della comunità politica) di indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti di altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga leso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni».

Se, dunque sono ammesse «deroghe alla giurisdizione» quando è in gioco l'autonomia delle istituzioni rappresentative che si collocano «a livello di sovranità» (quali senza dubbio le Camere, mentre non, certamente e ad esempio, i consigli regionali; *cf.* sentt. nn. 129/1981; 110/1970), non si rinviene nell'ordinamento alcun principio che fondi la premessa espressa nelle pronunce dei giudici che hanno originato il presente conflitto, della subordinazione dell'attività parlamentare a quella giurisdizionale, della subordinazione dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle Camere alle esigenze della efficienza e snellezza del processo.

Né argomenti in tal senso potrebbero essere tratti dalla modifica dell'art. 68 Cost., che ha eliminato l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento.

Questo provvedimento, lungi, a sua volta, dal significare una subordinazione della attività parlamentare a quella giurisdizionale, ha semplicemente eliminato una eccezionale garanzia che poneva al riparo di un regime speciale, nei confronti della funzione giurisdizionale, i membri del Parlamento. L'abolizione di questo regime speciale ha inaugurato, nei rapporti tra autorità giudiziaria e Camere, una stagione forse nuova per essi, ma già del tutto nota nella sfera dei rapporti tra poteri costituzionali: quella della convivenza tra valori diversi, confliggenti, talvolta opposti, ed equiordinati tra loro: una tensione problematica, della cui latitudine e della cui complessità codesto ecc.mo collegio si è fatto compiutamente carico (sent. n. 379/1996). Come la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha più volte insegnato (sul punto, in dottrina, da ultimo, G. SCACCIA, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000), il contrasto tra valori costituzionali deve essere composto mediante un prudente bilanciamento che deve tendere il più possibile al loro ragionevole temperamento. Ed è proprio ragionando nel modo opposto a quello seguito dai giudici le cui decisioni sono oggetto del presente conflitto, che si schiude la possibilità di un equo temperamento, perché il riconoscimento della natura di impedimento assoluto alla partecipazione del deputato a votazioni in Assemblea permette alle due funzioni di convivere in modo soddisfacente e di ovviare al problema delle pratiche dilatorie.

Infatti, rovesciando la soluzione sostenuta dai giudici, ed ipotizzando che, come qui si chiede, la (sola) partecipazione a votazioni in Assemblea sia considerata (sempre) impedimento assoluto a comparire in udienza, si ottiene un bilanciamento tra le due funzioni che non importa il sacrificio integrale di una delle due.

In primo luogo, la presenza dell'impedimento comporta il rinvio dell'udienza: ma l'udienza di rinvio ricostruirà la medesima situazione processuale di quella rinviata: la funzione giurisdizionale non è menomata.

Invece nell'altro caso — a parte il danno all'equilibrato svolgimento della vita istituzionale (e che deriva, come detto in precedenza, dall'interferenza di un potere esterno alla Camera) — la seduta parlamentare che non possa svolgersi a causa dell'assenza del deputato il quale, non godendo dell'impedimento assoluto, si è dovuto presentare all'udienza penale, è di per sé «irriproducibile»: infatti, data la sua natura di evento squisitamente politico, rilevano a definirla il concreto momento storico e lo specifico contesto in cui essa si svolge, e gli equilibri ed i rapporti che in quel momento si danno.

Né il riconoscere l'impedimento assoluto alla partecipazione del deputato all'udienza espone a rischio la celere conclusione del processo, dal momento che a parte i periodi di sospensione, l'Assemblea non si riunisce tutti i giorni della settimana, né tutte le sedute d'Assemblea sono dedicate a votazioni, perché molte sono destinate ad altre attività (come dibattiti di vario contenuto, svolgimento di interrogazioni e interpellanze, ecc.). Nell'arco di un anno assai meno di un giorno su tre è dedicato a votazioni e ciò, invero, consente di soddisfare pienamente le esigenze di celerità del processo. Pertanto, la previsione del carattere assoluto dell'impedimento parlamentare in riferimento a sedute dell'Assemblea destinate a votazioni non compromette affatto la funzionalità del processo e non lede le prerogative dell'autorità giudiziaria.

Per contro, la strategia di bilanciamento proposta dalla Cassazione, e contro cui si rivolge questo ricorso, non appare soddisfacente neppure alla luce di un ulteriore principio, quello, a sua volta di primaria importanza costituzionale (*cf.* sent. n. 416/1999), della certezza del diritto: l'attribuzione al giudice del potere di valutare di volta in volta, a seconda delle concrete risultanze processuali, l'assolutezza dell'impedimento, offre, con evidenza, minori garanzie per la certezza non solo della situazione soggettiva del singolo deputato, ma della funzionalità e autonomia della Camera. Per quanto, infatti, la discrezionalità del giudice sia in questi casi delimitata dalla ragionevolezza, e — nel tempo — dal consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali (*cf.* sent. n. 178/1991), nondimeno un criterio automatico e oggettivo, come quello che conseguirebbe dall'accoglimento di questo ricorso, offrirebbe garanzia di certezza largamente superiori.

6. — Violazione del principio di leale collaborazione e del dovere di lealtà e correttezza.

Con riguardo al potere giudiziario, il principio generale di leale collaborazione, è stato talvolta specificato da codesta ecc.ma Corte (in occasioni che vedevano opposta la magistratura al Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al potere di segretazione: *cf.* le sentt. nn. 410/1998;110/1998), in dovere di lealtà e correttezza, che obbliga il potere giudiziario al «rispetto effettivo» delle prerogative degli altri organi costituzionali.

A tale dovere sono venute meno le decisioni impugnate.

Come si è fatto notare esponendo il fatto, i giudici — nelle pronunce indicate in epigrafe — invocano più volte la tardività della eccezione della difesa. Ma quella tardività è riferita ora (nella ordinanza del Tribunale di Taranto) ad una istanza presentata dal difensore dell'imputato il 17 febbraio 1998, cioè il giorno prima dell'udienza, e dunque non tardiva; ora invece (nella sentenza della Corte d'appello, e per confermare sul punto la precedente decisione) al fax dell'imputato, che è invece del successivo 18 febbraio, ed ignorando completamente l'istanza del difensore del giorno prima.

Ancora. I giudici leggono sia il calendario settimanale dei lavori (dal 17 al 20 febbraio 1998), sia l'ordine del giorno della seduta della Camera (del 18 febbraio 1998): ma il Tribunale di Taranto non ne deduce che l'imputato fosse chiamato a votare anche nel giorno precedente all'udienza, e fino alle ore 23 (cosa che invece risultava dai documenti trasmessi). Un fattore, questo, che aveva invece un peso rilevante, rendendo esso praticamente non praticabile, se non altro data la distanza tra Roma e Taranto, la soluzione prospettata dall'ordinanza del tribunale, secondo cui, poiché nella seduta pomeridiana dell'Assemblea della Camera del 18 febbraio le votazioni erano previste solo a partire dalle ore 16, l'onorevole Cito avrebbe potuto presentarsi nella mattinata del giorno dell'udienza (lo stesso 18) e chiedere «eventualmente» (sic!) che la sua causa fosse trattata con precedenza. Proprio per fare rilevare che il suo impegno a partecipare alle votazioni in Assemblea copriva sia la serata del 17 che il primo pomeriggio del 18, l'imputato aveva spedito (dalla Camera) un fax: ma il tribunale non ha ritenuto che «il contenuto del fax possa rimettere in discussione» l'ordinanza (cui era stata dedicata una camera di consiglio di soli quindici minuti). Invece la Corte di appello di Lecce-sezione di Taranto mostra nella sentenza di essersi accorta che il deputato doveva votare anche la sera del giorno 17, ma, nonostante che il calendario settimanale dei lavori dei giorni 17-20 febbraio avesse un contenuto comune, e soprattutto malgrado che l'ordine del giorno del 18 febbraio prevedesse espressamente votazioni in Assemblea, essa incomprendibilmente sembra ritenere che le votazioni fossero solo il giorno 20 e non anche il 18. Infine, i rischi di pratiche dilatorie sono evocati dalla Corte di Cassazione in relazione ad una complessiva vicenda processuale in cui l'impedimento — come risultava e risulta dagli atti di causa — venne fatto valere dall'onorevole Cito soltanto in un'unica occasione: cioè solo per l'udienza del 18 febbraio 1998!

Le motivazioni ed argomentazioni di entrambi i giudici di merito sono sintomatiche di un approccio non corretto e non ispirato al principio di leale collaborazione, perché non orientato dall'impegno e dallo sforzo di riconoscere effettivamente le attribuzioni dell'altro potere, bensì di aggirarle. Ma un analogo approccio è presente anche nella motivazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in particolare allorché essa definisce «giuridicamente ineccepibili» le argomentazioni della sentenza della Corte d'appello sulla tardività dell'istanza con cui era stato dedotto l'impedimento; o parla di una «indiscriminata valenza» di un impedimento che viceversa era stato fatto valere dall'imputato in modo estremamente circostanziato: cioè con specifico riguardo alla partecipazione a votazioni in Assemblea, e per una sola volta nel corso dell'intero processo.

Il mancato rispetto del principio di leale collaborazione risulta particolarmente vistoso nelle decisioni dei giudici di merito, proprio perché essi paiono asserire in astratto di potere e dovere riconoscere l'impedimento nascente dal dovere del deputato di partecipare alla votazione, ma in concreto negano che per l'onorevole Cito vi fosse un siffatto impedimento, perché non hanno voluto scorgere, nonostante le risultanze del calendario settimanale e dell'ordine del giorno della seduta della Camera, che egli era impegnato in votazioni in Assemblea anche lo stesso giorno dell'udienza e perciò impossibilitato a parteciparvi, così violando le attribuzioni costituzionali della Camera.

Il dovere di lealtà e correttezza è specificazione del principio di leale collaborazione, che si impone pur esso al potere giudiziario: (*cf.* la sent. n. 403/1994, che ha stabilito espressamente che anche l'autorità giudiziaria — nella specie si trattava del collegio inquirente per i reati ministeriali, che è titolare del potere di svolgere le indagini preliminari — è assoggettata al principio della leale collaborazione, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei tempi di esercizio delle attività processuali; ma v. anche la sent. n. 420/1995).

La violazione del dovere di lealtà e correttezza comporta la lesione di questo secondo e più ampio principio; lesione che, del resto, è già resa evidente dal più volte sottolineato carattere arbitrario — alla luce dei principi costituzionali — del sacrificio che si pretende di imporre alle esigenze della funzione parlamentare, senza alcuna ragionevole necessità, né reale fondamento costituzionale, con la pretesa del potere giudiziario di non riconoscere carattere di impedimento assoluto al diritto-dovere del parlamentare di partecipare alle votazioni in Assemblea.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale statuire:

che non spetta al Tribunale di Taranto-sezione I penale, né alla Corte d'appello di Lecce-sezione distaccata penale di Taranto, né alla Suprema Corte di Cassazione - V sezione penale, negare che costituisca impedimento assoluto alla partecipazione del deputato on. Giancarlo Cito alla udienza dibattimentale presso il Tribunale di Taranto il diritto-dovere del medesimo di assolvere il mandato parlamentare partecipando alle votazioni dell'Assemblea della Camera indette nello stesso giorno;

in particolare che non spetta alla Corte di cassazione - V sezione penale il dichiarare riservato al bilanciamento del giudice penale, alla stregua delle risultanze processuali, il giudizio sulla spettanza del carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza alla situazione dell'imputato parlamentare che sia impegnato in votazioni in Assemblea concomitanti con l'udienza penale;

e per l'effetto annullare l'ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto-sezione prima penale; la sentenza 18 febbraio/13 marzo 1998, n. 202, del medesimo tribunale; la sentenza 21 ottobre 1999/10 marzo 2000, n. 85, della Corte d'appello di Lecce-sezione distaccata penale di Taranto; e la sentenza 15 febbraio/19 marzo 2001, n. 390, della Corte Suprema di Cassazione - sezione V penale.

Roma, addì 24 maggio 2001

ON. PROF. Luciano VIOLANTE - AVV. PROF. Sergio PANUNZIO

02C0369

N. 19

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 maggio 2002
(del Tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Parenti, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Antonio Di Pietro - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare - Ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Disparità di trattamento tra cittadini e parlamentari - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 68, primo comma, 101, comma secondo, 102, primo comma, e 104, primo comma.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva adottata — nell'ambito del processo n. 4226/1998 RG Trib nei confronti di Parenti Tiziana ed altri — all'udienza del 4 aprile 2001, nel corso della quale il pubblico ministero e la parte civile — rimettendosi i difensori degli imputati — hanno chiesto che il tribunale sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera del 20 febbraio 2001 della Camera dei deputati, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decreto del 22 maggio 1998 il g.i.p. presso il Tribunale di Roma disponeva il giudizio nei confronti di Parenti Tiziana, Collura Laura e Carta Piercarlo, imputati i primi due di concorso in diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere la Parenti rilasciato alla Collura un'intervista, pubblicata nel settimanale «L'Italiano» in data 17 gennaio 1997 in un articolo dal titolo «Titti ha deciso: presto lascerà la magistratura» contenente delle affermazioni con le quali si offende la reputazione di Antonio Di Pietro, con l'aggravante di aver attribuito allo stesso un fatto determinato ed in particolare di aver condotto le indagini per proprio vantaggio personale e dei suoi superiori, ed il Carta, quale direttore responsabile del predetto settimanale, di omesso controllo ex art. 57 c.p. sul contenuto del predetto settimanale.

Nel corso del processo dinanzi a questo collegio, il Presidente della Camera dei deputati inviava in data 26 febbraio 2001 una nota con la quale informava che l'Assemblea, nella seduta del 20 febbraio 2001, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali è processo concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Allegava copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nonché del resoconto stenografico della predetta seduta dell'Assemblea nell'ambito della quale (relazione dell'on.le Valter Bielli) veniva testualmente affermato che:

«Dall'analisi dei fatti, è emerso chiaramente come in questo caso le espressioni usate dal deputato si inseriscono in un contesto prettamente politico parlamentare. Le affermazioni dell'onorevole Parenti costituiscono infatti una manifestazione del suo esercizio del diritto di testimonianza e critica in ordine a temi oggetto dell'attività del Parlamento nonché al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, quali quelli della giustizia e del modo in cui essa viene amministrata.

Peraltro è di qualche significato che le riflessioni dell'onorevole Parenti si collocavano in un'intervista nella quale la stessa illustrava i motivi per cui decise di candidarsi a deputato prima, e di lasciare la magistratura poi. Il tono adoperato dal deputato Parenti non pare intrinsecamente offensivo. Anzi esso è connotato della forma, quella dubitativa, eminentemente volta a formulare ipotesi e non accuse aperte e ingiuriose. Anche in tale ottica, le sue dichiarazioni si collocano sul piano della discussione circa i rapporti tra politica e magistratura».

Si deve osservare innanzi tutto che alla predetta delibera della Camera dei deputati, con la quale è stata riconosciuta l'operatività della prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione, consegue necessariamente l'effetto preclusivo alla prosecuzione del giudizio penale che ci occupa. Peraltro deve ritenersi — alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale (*cf.* tra le altre le ordinanze della Corte costituzionale 363/1999, 319/1999, 459/1999 e 10/2000) che all'autorità giudiziaria, e quindi anche a questo tribunale, spetti la legittimazione a sollecitare controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere conferito dal richiamato art. 68, mediante lo strumento del ricorso al conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nel senso di verificare se vi sia stato un uso distorto, arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o di interferire sul loro esercizio.

Tale verifica non può avere per oggetto solo la validità e la congruenza delle motivazioni — ove siano espresse — con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una sua opinione, ma anche, al fine di controllare la correttezza, sul piano costituzionale, della pronuncia di insindacabilità, anche «se, nella specie, l'insindacabilità sussista, cioè se l'opinione di cui si discute, sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione (*cf.* sentenza Corte cost. n. 10/2000) e cioè la riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari: è il nesso funzionale il discrimine fra quell'insieme delle dichiarazioni, giudizi e critiche — che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori — e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'art. 68, primo comma della Costituzione (sentenze 375/1997 e 289/1998).

Sul c.d. «nesso funzionale» e cioè sulla delimitazione «funzionale» della prerogativa, la Corte ha avuto modo di intervenire più volte, sempre ribadendo che «costituisce premessa ormai costante il principio, concernente i presupposti di applicabilità della prerogativa di insindacabilità, per cui quest'ultima non si estende a tutti i comportamenti di chi sia Membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo... » (sentenza 289/1998), mentre, al di fuori di tali funzioni, il diritto del parlamentare alla manifestazione del pensiero incontra gli stessi limiti espressivi degli altri cittadini.

E, ad ulteriore specificazione dei criteri da osservarsi per distinguere, in concreto tra le dichiarazioni rese dai parlamentari, quelle a cui non può estendersi l'insindacabilità di cui all'art. 68 la Corte ha sottolineato che — pur riconoscendosi ormai superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea la tradizionale interpretazione che considera compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi coperti dall'immunità, i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali ad esempio i «gruppi» o le «deputazioni» — è tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori di tali organi, non può essere automatica, atteso che l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 Cost. non soltanto porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale — come più volte si è affermato nella giurisprudenza costituzionale (*cf.* da ultimo s. nn. 329/1999 e 289/1998) — che sia compresa nell'insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del parlamento pone in essere, ma porta altresì ad affermare — come anche la Corte ha di recente statuito (v.s. n. 10/2000) che lo stesso nesso tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, costantemente considerato come indefettibile presupposto di legittimità della dichiarazione di insindacabilità, deve qualificarsi non come «semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma della identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività

parlamentare». Alla luce di tale interpretazione, pertanto, non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del «diritto parlamentare», non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio delle funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito contesto politico, o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il significato e la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacché tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari. A sua volta, quindi, il problema specifico della riproduzione, all'esterno di organi parlamentari, di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, si può risolvere nel senso della insindacabilità solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche» (*cf.* sentenza 11/2000).

Si tratta di principi ormai del tutto pacifici, che anche la Corte di Cassazione ha ribadito, affermando che gli atti «di finzione» (quegli atti cioè, che, compiuti da parlamentari in relazione a tale specifica qualità, si rendono insindacabili anche da parte dell'autorità giudiziaria perché espressione della loro indipendenza ed autonomia) sono soltanto quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie di membro del parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (presentazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni ecc.) compiuti nei vari organi parlamentari e paraparlamentari (gruppi), ad eccezione di tutte quelle attività che, pur latamente connesse con l'esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quali l'attività politica extraparlamentare esplicita all'interno dei partiti. Ne consegue che non possono farsi rientrare nell'attività coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità tutte quelle manifestazioni di pensiero che — espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio-televisive o durante lo svolgimento di scioperi — non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è anche membro del Parlamento (*cf.* Cass. Sez. V 16 dicembre 1997 n. 11667).

Passando ora ad applicare tali principi al caso di specie si deve rilevare come le espressioni contestate alla Parenti come diffamatorie non possano ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività parlamentare, in quanto non risultano — alla stregua delle stesse apodittiche ed astratte affermazioni della relazione di Giunta, prive di puntuali e concreti riferimenti — connesse ad atti tipici della funzione parlamentare, né mosse da intenti divulgativi di scelte o di attività parlamentari (dibattiti parlamentari, interrogazioni, interpellanze, inchieste, discussioni di progetti di legge): si tratta infatti di opinioni e valutazioni espresse dalla Parenti nel corso di intervista a giornalista sui motivi per i quali aveva deciso di lasciare la magistratura, sulla sua pregressa militanza politica, sui rapporti con ex colleghi magistrati ed in particolare con Di Pietro, sul suo asseritamente criticabile ingresso come ministro nella compagine governativa presieduta da un suo ex inquisito e sul comportamento di quest'ultimo e dei suoi superiori nella conduzione delle pregresse indagini (nell'inchiesta c.d. «Mani Pulite») — specificamente nella vicenda Greganti — asseritamente tutti mossi dall'intento di proprio tornaconto personale e di contestuale protezione giudiziaria del PCI-PDS.

Ci si trova all'evidenza — come emerge dall'occasione delle esternazioni e dal contenuto complessivo delle dichiarazioni stesse — di fronte ad opinioni espresse dall'onorevole Parenti al di fuori dei compiti e delle attività propri dell'Assemblea di cui fa parte ovvero nell'ambito di estrinsecazione di facoltà della medesima quale membro di tale Assemblea, e rapportabili solo ad una sua «generica» attività politica, del tutto avulsa dalla specifica attività istituzionale di parlamentare della medesima o da specifiche attività dell'Assemblea, e quindi certamente non «identificabile» come espressione di attività parlamentare, ma solo come mero esercizio della facoltà di manifestazione di pensiero riconosciuta a tutti i consociati, e come tale non rientrante nell'ambito della prerogativa costituzionale in questione, ma soggetta ai limiti previsti per tutti dall'ordinamento penale.

Il deliberato della Camera dei deputati, motivando l'insindacabilità con la natura di «testimonianza e critica» «politica» delle espressioni attribuite all'onorevole Parenti — riferita anche alla sua pregressa attività di magistrato — in ordine ai temi della giustizia e dei modi dell'amministrazione della medesima, rientranti nell'ambito dell'attività del Parlamento e al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica (*cf.* predetta relazione di Giunta), si basa palesemente sull'erronea interpretazione che la prerogativa costituzionale copra tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica del deputato, così vanificando il requisito, di cui all'art. 68 primo comma Cost. della connessione tra opinioni espresse dal parlamentare e relative funzioni.

Ad avviso di questo tribunale tale estensione delle prerogative previste dall'art. 68 primo comma della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali all'esercizio delle funzioni parlamentari, esorbita dall'ambito derogatorio consentito dalla citata norma costituzionale e comporta l'ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'Autorità giudiziaria, in violazione degli artt. 101 secondo comma, 102 primo comma e 104 primo comma della Costituzione, che tutelano la titolarità della funzione giurisdizionale spettante alla magistratura, nonché la legalità ed indipendenza del suo esercizio, ed appare violatrice altresì degli articoli

3, primo comma Cost., per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari, nonché l'art. 24 primo comma Cost., con riguardo all'inibizione alla parte lesa Di Pietro della tutela giurisdizionale solo perché offeso da un parlamentare.

Rendendosi pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni esposte, il controllo sul legittimo esercizio del potere della Camera dei deputati nella vicenda in esame, vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione del conflitto tra poteri dello Stato, con conseguente necessaria sospensione del presente processo.

P. Q. M

Visti gli artt. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 68 della Costituzione;

Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, richiedendo che la Corte costituzionale:

dichiari che non spetta alla Camera dei deputati di pronunciarsi sull'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato onorevole Tiziana Parenti, come effettuato con delibera adottata il 20 febbraio 2001, relativamente al processo penale pendente dinanzi a questo tribunale nei confronti della stessa Parenti;

annulli conseguentemente la predetta delibera 20 febbraio 2001.

Dispone la sospensione del presente processo penale nei confronti dell'onorevole Tiziana Parenti.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Rinvia all'udienza del 12 dicembre 2001, ore 10, in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, addì 4 maggio 2001

IL PRESIDENTE: SANTE SPINACI

02C0450

N. 20

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 maggio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi delle Regioni con Stati esteri - Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land Tirolo, sottoscritto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta mancanza di previa intesa con il Governo prevista dall'art. 5 legge 29 novembre 1984, n. 984, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 - Omessa indicazione dell'oggetto e della durata degli effetti dell'Accordo - Violazione della sfera di competenza statale, in materia di politica estera e di rapporti internazionali.

– Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land Tirolo, sottoscritto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

Contro regione Friuli-Venezia Giulia e regione Veneto nelle persone dei rispettivi Presidenti delle giunte regionali p.t., e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della giunta provinciale p.t., nel

conflitto di attribuzioni relativo all'Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land Carinzia, il Land Salisburgo, il Land Tirolo, sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Veneto e dalla provincia Autonoma di Bolzano senza la preventiva intesa con il Governo espressamente prevista dall'art. 5 della legge 29 novembre 1984 n. 984 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno sottoscritto senza l'intesa del Governo un accordo di cooperazione transfrontaliera con i Lander Tirolo, Carinzia e Salisburgo.

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali, a seguito di notizia riportata su un comunicato ANSA, ha invitato la Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia a trasmettere copia conforme dell'accordo sottoscritto.

La Provincia di Bolzano ha trasmesso, per prima, copia dell'accordo richiesto che è pervenuto il 12 marzo 2002. In date successive anche le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno trasmesso copia conforme dello stesso accordo.

In relazione a detto accordo, preme rilevare come esso rientri nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 948 del 19 novembre 1984 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980), legge che stabilisce (tra l'altro) che la sottoscrizione di accordi di cooperazione transfrontaliera da parte della regioni e degli enti locali è subordinata alla preventiva intesa del Governo.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo esso consta di una premessa e di una parte in cui ne vengono indicate le finalità.

Nelle premesse si fa espresso richiamo al programma comunitario «Interreg III A Italia-Austria», precisando che esso è stato formulato sia per quanto attiene ai contenuti (obiettivi, strategie, priorità), sia per quanto attiene agli strumenti di attuazione, al piano finanziario, agli organismi di cooperazione e alle procedure, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) 1260/1999.

Per quanto concerne le finalità, l'accordo stabilisce l'istituzione dell'autorità di gestione, di quella di pagamento, del Comitato di pilotaggio e della segreteria tecnica, così come previsto dagli articoli 9, lettere n) o), 34 e 35 del regolamento (CE) 1260/1999.

L'autorità di gestione del programma e quella di pagamento è la provincia autonoma di Bolzano, con le funzioni e i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 sopra citato.

Il Comitato di pilotaggio, che viene nominato dal Comitato di sorveglianza, è composto da due rappresentanti per ciascuna regione partner e da una rappresentante di ciascuna amministrazione nazionale, se queste ne fanno richiesta. Un rappresentante della Commissione europea può partecipare ai lavori in veste di osservatore. L'autorità di gestione e quella di pagamento si avvalgono di una Segreteria tecnica per svolgere le attività materiali connesse all'attuazione del programma.

Il personale della segreteria tecnica viene assunto dall'Autorità di gestione e di pagamento.

Alle spese dell'Autorità di gestione e di pagamento e della segreteria tecnica si provvede con i fondi dell'assistenza tecnica del programma in proporzione alla dotazione finanziaria di ciascun partner.

L'accordo indica i fondi assegnati dal programma, che risultano così ripartiti tra i partners coinvolti nel programma:

Italia 60,8083% di cui: Bolzano 35,2263%, Friuli-Venezia Giulia 34,0039%, Veneto 30,7698%; Austria 39,1917% di cui: Carinzia 33,57%, Salisburgo 9,66%, Tirolo 56,77%.

L'accordo prevede, inoltre, che in caso di contenzioso avviato dalla Commissione europea, i partner si assumono, per i procedimenti di propria competenza ed interesse, diretta responsabilità patrimoniale sollevando in tal modo da ogni onere l'Autorità di gestione e di pagamento.

L'accordo sottoscritto prevede che gli effetti decorrono dalla data in cui l'accordo è ratificato dai partner sottoscrittori secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

In relazione al contenuto dell'accordo sembra opportuno porre in luce che:

a) la costituzione dell'Autorità di gestione, e dell'Autorità di pagamento si sostanzia, in effetti, nella istituzione di «organismi comuni di cooperazione» transfrontaliera, che, se anche previsti dal regolamento comunitario

rio, non hanno una disciplina normativa nell'ordinamento, vigente, in quanto l'Italia, pur avendo sottoscritto il secondo protocollo addizionale della cooperazione transfrontaliera, dove è prevista l'istituzione di organismi comuni di cooperazione, non ha ancora ratificato il suddetto protocollo;

b) l'accordo sottoscritto non prevede, come è stabilito in generale per gli accordi internazionali, la durata dei suoi effetti;

c) l'accordo non reca la data di sottoscrizione.

Tale accordo appare lesivo delle competenze statali per le ragioni che seguono:

2. — Il nuovo testo dell'art. 117 Costituzione riserva allo Stato il potere di legislazione esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato.

Permane quindi, in capo allo Stato, la spettanza di quel «potere estero» riconosciutogli in via generale dal previgente testo costituzionale mentre, in via di eccezione, viene conferito alle Regioni un potere di concludere accordi ed intese con Stati esteri e con Enti territoriali di Stati esteri con un duplice limite sostanziale ed un limite procedimentale.

I due limiti sostanziali sono rappresentati dalla necessità che l'oggetto dell'accordo ricada in materia di competenza regionale e che sia espressamente previsto da leggi dello Stato.

Il limite formale riguarda il rispetto del procedimento regolato all'uopo da legge dello Stato.

Difettando, in proposito, una legislazione ordinaria successiva alla legge costituzionale 3/2001, non potrà che farsi riferimento alla legislazione previgente, in particolare alla legge 19 novembre 1984 n. 948 che, in materia di cooperazione transfrontaliera, all'art. 5, subordina la stipula di accordi da parte delle Regioni alla «previa intesa col Governo». Previa intesa che, a sua volta, deve essere preceduta, *ex art.* 3 della stessa legge, dalla «previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ...». Il che è pienamente coerente con quel principio di leale cooperazione e di coerenza dell'azione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato tante volte sottolineati da codesta Corte (*cf.* per tutte sentenze nn. 171/1987, 472/1992, 332/1998);

3. — L'accordo in epigrafe ha dunque violato sia i limiti sostanziali che quelli formali imposti al potere estero regionale

Infatti:

a) Vi è una assoluta carenza di determinazione dell'oggetto dell'accordo, delle specifiche sue finalità, (al di là della costituzione degli organi preordinati alla gestione) e del possibile campo d'azione. Il che sul piano pratico si tradurrebbe in una indefinita potenzialità di interferenze con le attribuzioni statali, nelle materie di relativa competenza. Potenzialità ulteriormente aggrava dalla mancata prefissione di un termine di durata che rende, inammissibilmente, l'accordo a tempo indeterminato.

b) Difetta, quindi a maggior ragione, l'espressa previsione in legge della materia dell'accordo come «caso» attribuito alla competenza regionale *ex art.* 117 Costituzione, nonché l'espressa previsione in accordo internazionale della specifica materia oggetto di legittima cooperazione transfrontaliera *ex art.* 4 della legge n. 948/1984.

c) Difetta la previa intesa con il Governo prevista dall'art. 5 legge 948/1984 e che comunque risponde al generale principio di subordinazione di quella piccola parte di «potere estero» spettante alle Regioni alla necessaria coerenza delle opzioni di autonomia con gli indirizzi di politica estera dello Stato. A tanto si aggiunga, *ad abundantiam*, la mancata opposizione di una data di sottoscrizione.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare lesivo delle attribuzioni statali l'Accordo di Cooperazione transfrontaliera oggetto del presente ricorso, e, per l'effetto, annullarlo.

Sarà depositato estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002.

Roma, addì 6 maggio 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA

02C0469

N. 286

*Ordinanza del 7 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
nel procedimento penale a carico di Gaudino Maria*

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Deliberando in camera di consiglio, nel processo n. 128/02 reg. gen. trib. nei confronti di Gaudino Maria, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sulla eccezione della difesa dell'imputata nel corso dell'udienza del 7 marzo 2002 e sentito il p.m.

Il difensore della Gaudino ha sollevato, in sintesi, la seguente questione:

illegittimità costituzionale degli artt. 459 e ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell'imputata, derivante dall'emissione del decreto penale di condanna in assenza di qualsiasi contraddittorio con la difesa.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive sono condivisibili, visto che la fase processuale successiva alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna, si svolge in assenza di contraddittorio, senza dare all'imputato, per il tramite del suo difensore, la possibilità di interloquire sulla stessa richiesta ed eventualmente orientare le scelte del giudicante.

Tanto premesso, tale situazione risulta essere in contrasto con le recenti riforme legislative protrate all'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo.

Invero, con l'entrata in vigore della legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, sul giusto processo che ha modificato l'art. 111 della Costituzione, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale», occorre garantire il giudizio del contraddittorio e della parità delle parti, anche in tale fase del procedimento penale, dal momento che il g.i.p. ha pieni poteri, che non si limitano solo a verificare la sussistenza dei presupposti formali.

Né, nel caso di specie, potrà ritenersi che vi è, ma solo differito nel tempo, un contraddittorio sulla base del fatto che è riconosciuto il diritto di apparizione dell'imputato al decreto *de quo*, in quanto l'«opposizione» è destinata senza alternativa a dar ingresso al giudizio.

P. Q. M.

Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il g.i.p., prima di emettere decreto penale di condanna debba consentire, sia pur in termini alternativi, l'intervento della difesa;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Torre Annunziata, addì 7 marzo 2002.

Il g.o.t.: DEL DUCA

02C0546

N. 287

*Ordinanza del 18 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Novara
nel procedimento penale a carico di Aghina Marco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Acquisizione ed utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone abbia reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui la falsa testimonianza consegua a violenza o minaccia sul teste o corruzione del medesimo - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 500, comma 4, 210, comma 5, e 513.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 253/00 R.G. Trib. nei confronti di Aghina Marco più altri, imputati dei reati di cui alle imputazioni allegate;

Sulla richiesta del p.m. di acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese al suo ufficio da Rigoni Gemma nella fase delle indagini preliminari;

Sentiti i difensori che si sono opposti, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 500, quarto comma, c.p.p.;

Ritiene il tribunale di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, quarto comma, e 210, quinto comma c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'acquisizione e l'utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti, per violazione degli artt. 111, quinto comma, e 3, primo comma della Costituzione;

Premesso in fatto

che Rigoni Gemma è stata sentita all'udienza del 28 giugno 2001 quale «testimone assistita» ai sensi dell'art. 197-bis, c.p.p., in quanto la stessa, già imputata dei delitti ascritti agli attuali imputati in qualità di intermediaria tra le persone che secondo l'accusa avrebbero versato denaro per ottenere l'esonero o il congedo anticipato dal servizio militare e i pubblici ufficiali destinatari di tali illeciti compensi, ha definito la propria posizione con sentenza irrevocabile di applicazione di pena *ex art.* 444, c.p.p.;

che nel corso della sua deposizione la Rigoni ha reso dichiarazioni che sono apparse chiaramente reticenti, asserendo essenzialmente di non ricordare più nulla, tanto da indurre il Tribunale a trasmettere immediatamente gli atti al p.m. per procedere nei confronti della Rigoni per il reato di cui all'art. 372 c.p.p.;

che il collegio peraltro ha dichiarato, in quella occasione, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con sent. n. 255 del 1992, in quanto nella specie la Rigoni si era sostanzialmente sottratta all'esame, con violazione del principio del contraddittorio inserito nella Costituzione con il nuovo testo dell'art. 111;

che nel corso della discussione, in seguito a segnalazione del p.m. in merito a notizie pervenute circa affermazioni fatte dalla stessa Rigoni in ordine alle ragioni della propria reticenza, il Tribunale ha interrotto la discussione ai sensi dell'art. 523, u.c., c.p.p., per disporre l'audizione in qualità di testimoni del brig. Lino Francesco, del m.llo Sanna Graziano e della signora Beltrami Pierina nonché della stessa Rigoni, questa volta ai sensi dell'art. 210, c.p.p., essendo tuttora in corso il procedimento instaurato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 372 c.p.p., probatoriamente collegato ai reati per i quali si procede;

che dalle nuove prove assunte, in particolare dalla testimonianza del brig. Lino, è emerso che la Rigoni, mentre veniva accompagnata in Tribunale per deporre all'udienza del 28 giugno 2001 affermò che non avrebbe detto nulla anche perché era stata contattata da alcuni avvocati che le avevano chiesto di non parlare in dibattimento, senza peraltro porre in essere minacce e fare offerte o promesse di denaro o di altre utilità;

che la Rigoni, all'odierna udienza, ha negato le circostanze riferite dal brig. Lino ribadendo di non ricordare nulla dei fatti;

Osservato, quanto alla rilevanza della questione:

che a giudizio del Tribunale risulta ora provato, sulla base delle dichiarazioni del brig. Lino, ciò che all'udienza del 28 giugno 2001 rivestiva solo il carattere di *notitia criminis*, e cioè che la Rigoni ha posto in essere una testimonianza reticente;

che peraltro non risulta integrata alcuna delle ipotesi che l'art. 500, quarto comma c.p.p., richiamato dagli artt. 513 e 210, quinto comma c.p.p., enuncia come presupposti per l'acquisizione e la utilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni, e cioè che risulti «che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso», in quanto la Rigoni appare essersi determinata alla propria condotta illecita per effetto di una libera scelta non indotta da condotte altrui quali quelle indicate nella citata disposizione;

che pertanto, sulla base della vigente normativa le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla Rigoni non possono essere acquisite;

che invece, recependo i dubbi di costituzionalità che saranno tra poco esposti, le stesse potrebbero essere acquisite ed utilizzate ai fini della decisione, e dunque valutate ai fini del giudizio nei confronti degli imputati che la teste risulta aver accusato come partecipi della corruzione;

che di conseguenza la questione appare rilevante per gli imputati Aghina Marco, Boniperti Paolo, Carlone Mario, Castagna Giuseppe, Cavallini Donato, Donetti Andrea, Francia Omar, Gallotti Aquilino, Gallotti Francesco, Gilardetti Claudio, Grassi Paolo, Imperiali Massimo, Licht Roberto, Murgia Federico, Nava Andrea, Paglini Mirco, Pomodoro Bernardo, Rizzollo Giovanni, mentre per gli altri imputati andrà disposta, con separata ordinanza, separazione del procedimento ai sensi dell'art. 18, lett. b) c.p.p.;

Ritenuto in ordine alla fondatezza della questione:

che l'art. 111, quinto comma della Costituzione, prevede che «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio [*omissis*] per effetto di provata condotta illecita»;

che l'art. 500, quarto comma c.p.p. si limita a prevedere l'acquisizione e la utilizzabilità dei verbali utilizzati per le contestazioni solo quando risulta «che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso»;

che da tali ipotesi rimane dunque esclusa quella che vede il testimone rilasciare deposizione falsa o reticente non per effetto di condotte da altri poste in essere nei suoi confronti, ma semplicemente per propria libera scelta, che può essere variamente motivata (timore di ritorsioni, sopravvenuta benevolenza verso gli imputati, speranza di future riconoscenze), senza che ricorrano le condizioni richieste dalla disposizione in esame;

che peraltro, anche la testimonianza falsa o reticente non determinata da comportamenti altrui costituisce condotta illecita e come tale rientra nella previsione dell'art. 111, quinto comma della Costituzione, apparendo del tutto arbitrario limitare il riferimento alla condotta illecita contenuto nella norma costituzionale alla sola fase che influisce sulla libera scelta del testimone e non anche al comportamento tenuto da quest'ultimo in dibattimento, posto che la condotta illecita è presa in considerazione quale causa non della testimonianza falsa o reticente, bensì della deroga alla formazione della prova in contraddittorio;

che infatti il testo del previgente art. 500, quinto comma, prevedeva che fossero valutate come prova dei fatti in essi affermate le dichiarazioni acquisite a norma del quarto comma anche qualora risultassero «altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame»;

che del resto l'attuale testo dell'art. 111 della Costituzione è stato definito nel corso della seduta del Senato n. 550 del 18 febbraio 1999 e in quella occasione il relatore sen. Pera affermò che si riteneva di riservare alla legge ordinaria il compito di regolare gli effetti della minaccia, della corruzione o di altri tipi di condotta illecita, con ciò chiarendo l'ampiezza di previsione contenuta nell'art. 111 della Costituzione;

che il dettato di tale disposizione non lascia al legislatore ordinario la possibilità di «stabilire» — come previsto in altre norme costituzionali —, ma soltanto di «regolare» i casi in cui la formazione del contraddittorio non ha luogo per effetto di provata condotta illecita, e ciò trova nuovamente conferma nell'intervento del relatore sen. Pera alla predetta seduta del 18 febbraio 1999, allorché ha evidenziato che «la deroga, tramite una riserva di legge, è vincolata a tre casi specifici e sarà compito del legislatore ordinario, in sede di revisione delle norme del codice di procedura penale, indicare analiticamente e precisamente che cosa avviene in ciascuno di questi tre casi»;

che pertanto, qualora sussista il presupposto della provata condotta illecita, al legislatore ordinario spettava soltanto di determinare le modalità con le quali la formazione della prova avviene senza contraddittorio, non già di escludere dalla stessa casi in cui la mancanza di contraddittorio è dovuta a condotta illecita;

che, d'altra parte, differenziare le ipotesi in cui la falsa testimonianza consegua a violenza o minaccia sul teste o corruzione del medesimo da quelle in cui la falsa testimonianza sia dovuta ad una scelta del teste stesso non indotta da tali presupposti appare del tutto irragionevole, in quanto sulla formazione della prova in dibattimento non incidono in alcun modo la genesi della testimonianza falsa o reticente e la motivazione che ha indotto il teste a mentire o tacere, posto che l'inquinamento probatorio viene realizzato mediante la testimonianza falsa o reticente vuoi che essa dipenda da violenza o minaccia, vuoi da offerta di denaro, vuoi da volontà del teste finalizzata a compiacere l'imputato o ad altri scopi personali;

che pertanto, trattare in modo diverso i casi indicati appare altresì in contrasto col principio enunciato dall'art. 3, primo comma della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 111, quinto comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, quarto comma, 513 e 210, quinto comma c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'acquisizione e l'utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti.

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati Aghina Marco, Boniperti Paolo, Carlone Mario, Castagna Giuseppe, Cavallini Donato, Donetti Andrea, Francia Omar, Gallotti Aquilino, Gallotti Francesco, Gilardetti Claudio, Grassi Paolo, Imperiali Massimo, Licht Roberto, Murgia Federico, Nava Andrea, Paglini Mirco, Pomodoro Bernardo, Rizzollo Giovanni.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Novara, addì 18 febbraio 2002.

Il Presidente: ANIELLO

02C0547

N. 288

Ordinanza del 25 maggio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 2002) emessa dal g.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Donnarumma Salvatore ed altri

Processo penale - Indagini preliminari - Riapertura delle indagini dopo la emissione del decreto di archiviazione - Necessità, quale condizione di procedibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dell'autorizzazione del giudice - Mancata previsione di un termine entro il quale il pubblico ministero possa chiedere la riapertura - Disparità di trattamento - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 414, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 414 comma I c.p.p. proposta dal p.m. per violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 I e II comma, 112 e 24 primo comma della Costituzione nella parte in cui prevede una condizione di procedibilità, così intesa e recepita da plurime pronunce giurisprudenziali anche della suprema Corte, senza alcun ancoraggio ad un termine finale per la rimozione della stessa ai fini della promuovibilità dell'azione penale;

Sentita la difesa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

In data 14 maggio 1992 la Tenenza G. di F. di Castellammare di Stabia procedeva all'arresto su iniziativa di p.g. di Verdoliva Pietro, Izzo Michele, Tregrossi Luigi, Donnarumma Salvatore e Chierchia Giuseppe nella ritenuta flagranza del reato di associazione a delinquere per essersi associati tra loro al fine di realizzare più reati contro il patrimonio ed in particolare i delitti di truffa e di usura.

Al procedimento in oggetto veniva assegnato il n. 7079/R/92.

Nel corso dei suddetti arresti venivano eseguite numerose perquisizioni, a seguito delle quali venivano sequestrati «circa mille fascicoli relativi ad altrettanti sinistri di auto, al fine di rinvenire la prova concreta dell'ipotizzato reato di truffa» (*cf.* informativa G. di F. del 12 luglio 1994).

Dopo oltre due anni di indagini il p.m. avanzava in data 17 gennaio 1994 una richiesta di archiviazione per i reati ipotizzati e di contestuale restituzione della documentazione sequestrata presso le abitazioni degli interessati.

In data 27 luglio 1994 il g.i.p. emetteva decreto di archiviazione accogliendo pienamente le richieste del p.m.

Successivamente in data 13 luglio 1994 perveniva presso la procura del Tribunale di Torre Annunziata l'informativa giudiziaria contrassegnata dal n. 7754 redatta dalla stessa Tenenza di Castellammare di Stabia che nel ricostruire tutto l'iter procedimentale e la conclusione del proc. pen. n. 7079/R/92 ad integrazione del procedimento archiviato indicava nuovi elementi acquisiti a seguito dell'esame della documentazione originariamente sequestrata.

Il p.m., pertanto, disponeva il sequestro preventivo in via d'urgenza di immobili di proprietà di Verdoliva Pietro e della stessa documentazione oggetto del precedente sequestro trasmettendo gli atti al g.i.p. per la relativa convalida e l'emissione del relativo decreto di sequestro preventivo.

In data 12 agosto 1994 il g.i.p. rigettava le richieste del p.m.

All'udienza preliminare fissata a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del p.m. la difesa eccepiva l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 414 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt. 191 comma 1 e 407 ultimo comma c.p.p. in quanto il p.m., pur consapevole della precedente archiviazione disposta dal g.i.p. di Napoli, iniziava un nuovo procedimento per i medesimi fatti senza aver preventivamente richiesto al g.i.p. competente la prescritta autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Il p.m. sollevava, quindi, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 comma 1 c.p.p. siccome recentemente ma costantemente collocata dalla suprema Corte tra le cause di improcedibilità anomale previste dall'art. 345 c.p.p. nei termini sopra compendiosamente indicati.

D I R I T T O

È opportuno rilevare che la Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 27 del 19 gennaio 1995 aveva chiaramente assegnato un'efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione emesso al termine di un'indagine preliminare: il suddetto effetto limitatamente preclusivo in capo al provvedimento terminale dell'indagine favorevole all'indagato scaturisce, ad avviso del giudice costituzionale, dal disposto dell'art. 414 c.p.p. vera valvola di sicurezza in tema di *ne bis in idem* connesse alla fase procedimentale.

Recentemente com'è noto la suprema Corte di cassazione (Cass. IV Sent. 4195 del 9 maggio 1997), superando un iniziale orientamento in virtù del quale attraverso una combinata lettura dell'art. 414, 407 ultimo comma e 191 c.p.p. all'inosservanza della disposizione di cui all'art. 414, comma 1, c.p.p. conseguiva l'inutilizzabilità degli atti compiuti in mancanza del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari da parte

del g.i.p., approdava inequivocabilmente ad interpretare e qualificare il provvedimento di riapertura delle indagini preliminari come una condizione di procedibilità atipica ancorandola normativamente all'art. 345 cpv. c.p.p.

Orbene l'art. 345 c.p.p., al primo comma, riproponendo lo schema normativo del codice previgente, disciplina i casi pacificamente tipizzati di condizioni di procedibilità, perchè innanzi ad un sistema che ha come regola la obbligatorietà, col corollario della pubblicità e della doverosità dell'azione penale, le ipotesi di condizioni di procedibilità, cioè di ostacoli di natura processuale per i più e per alcuni anche di natura sostanziale, non possono che essere tipizzati e codificati.

All'atto della stesura del nuovo codice di procedura penale il panorama che il legislatore aveva davanti, sotto il versante della legislazione speciale, era identico a quello del codice precedente sicchè anche il capoverso dell'art. 345 c.p.p. non poteva che essere ripropositivo del capoverso dell'omologa disposizione del codice del 1931: «La stessa disposizione (sul difetto di una condizione di procedibilità e conseguenza riproponibilità dell'azione penale) si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1».

Dalla relazione ministeriale e dai lavori preparatori alla stesura del codice di rito, del resto, risulta inequivocamente che non si è ritenuto di innovare in materia di condizione di procedibilità giacchè la disciplina è trattata prevalentemente nel sistema sostanziale per evitare, pertanto, di esporsi ad un sicuro eccesso di delega *ex art. 76* della Costituzione.

Alla luce delle precedenti premesse è davvero arduo contestare che con il capoverso dell'art. 345 c.p.p. il legislatore abbia inteso riferirsi alle condizioni di procedibilità tassativamente previste dalla legislazione speciale dell'epoca (ad es. conciliazione amministrativa prevista nelle legislazioni fiscali ed in particolare nel d.P.R. n. 43/1973 in materia di contrabbando; c.d. oblazione atecnica prevista dal codice della strada del 1959;) oggi, peraltro, venute meno.

L'art. 345 comma 1 c.p.p., quindi, nel riproporre il precedente sistema delle condizioni di procedibilità, fa univoco riferimento a tutte quelle condizioni tipizzate che hanno nel codice penale sostanziale un regime comune che è quello afferente al principio della indivisibilità, della non separabilità della soggettività; tutte hanno la connotazione tipica della condizione di procedibilità, che è quella dell'ancoraggio ad un *dies ad quem*, ad un termine che la situazione giuridica soggettiva edotta nel procedimento deve necessariamente avere per il rispetto delle garanzie procedurali: ciò vale per la querela, l'istanza di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione a procedere. Non solo.

Anche quelle che il codice non chiama condizioni obiettive di punibilità mutuando l'espressione dall'art. 44 c.p. che afferiscono ad esempio alla presenza del reo nel territorio dello Stato per determinate punibilità o situazioni similari, hanno come è ovvio e confacente al sistema, la conformazione del termine come momento fondamentale di ancoraggio e di certezza delle situazioni giuridiche pubbliche dedotte nel processo.

Tutte, ma proprio tutte, inoltre, hanno la caratteristica comune che nel sistema procedurale, nelle more del verificarsi del loro accadimento, c'è un lasso di tempo tipizzato, fissato dal legislatore perchè possano essere acquisiti elementi probatori a fini investigativi, quelli che il codice, con espressione di sintesi, chiama atti urgenti in mancanza di condizioni di procedibilità, che trovano una puntuale codificazione nei disposti degli artt. 345 c.p.p. ed in particolare 346 c.p.p. in virtù dei quali ogni qualvolta si verifica un fatto reato, in assenza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire e che necessariamente porta l'ancoraggio al tempo che ha da verificarsi, si possono compiere atti urgenti della cui utilizzabilità non è lecito assolutamente disputare.

È indubbio pertanto che ancorando l'art. 414 c.p.p. primo comma c.p.p. al capoverso dell'art. 345 cpv. c.p.p. la Corte di cassazione, ha creato, attraverso un procedimento di maieutica interpretativa, una nuova condizione di procedibilità non tipizzata nel sistema e che difetta delle connotazioni comuni alle altre condizioni di procedibilità conosciute.

Nè vale — ad avviso dello scrivente — ribattere a questo argomentare puramente e semplicemente che nel caso di specie siamo sicuramente di fronte ad una condizione di procedibilità atipica che non ha termine perchè il legislatore non può tipizzare quando interverrà il fatto nuovo che evidentemente viene per accadimenti improcrastinabili.

Ciò che evidentemente, a fronte dell'ermeneutica della suprema Corte consolidatasi, si chiede alla Corte costituzionale è una indicazione precisa di un termine da quando si è verificato il fatto nuovo — termine che potrà essere omologato alle altre condizioni di procedibilità — entro il quale il p.m. può chiedere la riapertura delle indagini preliminari pena l'improcedibilità dell'azione penale, un ancoraggio terminale scaduto il quale, cioè, il sistema sa se quell'azione penale fluttua o non fluttua; ancoraggio terminale che inferisce anche sulla utilizzabilità o inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova «*medio tempore*» compiuti: potrà il p.m. utilizzare quelli fatti nelle prime quarantotto ore, quelli fatti nei primi 30 giorni, nei quaranta giorni come le altre condizioni di procedibilità o nei quarantacinque giorni mutuando tale termine dalla disciplina delle condizioni obiettive di punibilità?

Questo è il profilo di irragionevolezza rilevato che contrasta in primo luogo e soprattutto col principio dell'esercizio dell'azione penale doverosamente obbligatorio di cui all'art. 112 Cost. altrimenti fortemente imbrigliata da un'insicurezza e da una posticcia non indicazione di un termine; contrasta manifestamente, inoltre, con la *ratio* evolutiva della Consulta sull'art. 3, comma primo, della Costituzione per la sperequazione di trattamento rispetto ad istituti da sempre conformati dal sistema, quali sono quelli delle condizioni di procedibilità, che altrimenti sembrerebbe legittimare; contrasta ancora con il principio dell'eguaglianza di fatto sottesa al capoverso dell'art. 3 della Costituzione.

Si chiede, in sostanza, un intervento chiarificatore della Corte costituzionale che con i suoi poteri di pronuncia di ampio spettro sancisca in modo risolutivo la natura dell'assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, la natura giuridica dell'art. 414 comma 1 c.p.p. e la sua compatibilità con il sistema processuale.

Muovendo dall'opzione interpretativa della suprema Corte secondo la quale l'art. 414, comma 1, c.p.p. è una condizione di procedibilità disciplinata dall'art. 345 cpv. c.p.p. la questione come sopra prospettata non è manifestamente infondata.

Essa, peraltro, è rilevante nel procedimento in oggetto in quanto la richiesta di rinvio a giudizio di cui è investito lo scrivente afferisce incontestabilmente, come del resto riconosce la stessa G. di F. nell'informativa del 12 luglio 1994, alla medesima vicenda giudiziaria — sia pure con estensione soggettiva diversa — fondata sugli stessi atti di indagine, già oggetto di un provvedimento di archiviazione da parte di altro g.i.p. e al quale non ha mai fatto seguito alcuna pronuncia giurisdizionale di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari; è necessario tra l'altro, sapere se il p.m. a fronte di un intervenuto approfondimento investigativo (fatto nuovo), che la stessa difesa sembra non contestare, possa ancora richiedere, a distanza di un così notevole lasso di tempo, la prescritta autorizzazione e quali atti già compiuti siano comunque utilizzabili quali atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova nella prospettiva della rimozione della condizione di improcedibilità.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87

P. Q. M.

1) Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

2) Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torre Annunziata, addì 25 maggio 1999

Il giudice: MIRANDA

N. 289

*Ordinanza del 5 febbraio 2002 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Perugia
sul ricorso proposto da Panfili Nadia contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Terni*

Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita - Possibilità di utilizzare il servizio postale - Esclusione (secondo l'interpretazione della Cassazione che afferma l'inammissibilità del ricorso spedito a mezzo posta, pur se la ricezione sia avvenuta nel termine prescritto) - Imposizione di un onere irragionevole a carico dei contribuenti residenti in comuni diversi dal capoluogo dove ha sede la commissione provinciale - Ingiustificata remora all'esercizio del diritto di agire in giudizio - Contrasto con uno dei criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991 - Violazione del diritto del cittadino ad accedere alla giustizia e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77 e 97; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera g), punto 4).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Considerato in fatto

Panfili Nadia proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni avverso la cartella di pagamento relativa ai contributi ILOR, IRPEF e contributo al Servizio sanitario nazionale relativi all'anno 1992 per vari motivi.

Il ricorso veniva presentato, per delega in calce al medesimo, dall'avv. Giuseppe Fornaro del foro di Roma e trasmesso a mezzo servizio postale alla segreteria della commissione adita ove perveniva entro il termine previsto dall'art. 22, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L'amministrazione finanziaria nelle sue controdeduzioni nessuna eccezione sollevava in ordine alla tempestività e ritualità delle notificazioni e della costituzione in giudizio da parte della ricorrente ma la commissione, rilevato che il deposito del ricorso era stato effettuato a mezzo servizio postale anziché a mani, con sentenza del 30 maggio 2000, ritenendo non valida la modalità utilizzata dalla ricorrente, e dunque non avvenuta la costituzione in giudizio della stessa, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello la Panfili deducendo l'erroneità della interpretazione dell'art. 22 d.lgs. citato operata dalla Commissione provinciale in quanto — a suo dire — né il testo letterale né le esigenze che la norma è diretta a tutelare impongono di ritenere che il deposito del ricorso e dei documenti allegati debba necessariamente essere effettuato a mani anziché a mezzo servizio postale. Nel merito ha ribadito le argomentazioni già esposte in primo grado.

L'amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell'appello.

Ritenuto in diritto

L'esame della ritualità o meno della costituzione in giudizio in primo grado da parte della ricorrente è, ovviamente, preliminare ad ogni altra questione di merito.

Poiché le circostanze di fatto (trasmissione del ricorso e dei documenti alla segreteria della commissione adita per raccomandata a mezzo servizio postale, ricezione da parte della segreteria entro il termine prescritto dall'art. 22 d.lgs.) sono pacifiche e comunque documentate, la questione che si pone è soprattutto quella della corretta interpretazione dell'art. 22 citato ed eventualmente della sua legittimità costituzionale.

Vero è che il significato letterale della norma sembrerebbe non imporre necessariamente l'interpretazione «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria

della commissione ...» nel senso di «deposita mediante consegna a mani» dal momento che il verbo depositare rappresenta semplicemente l'azione di collocare in un luogo un oggetto ma è — per così dire — neutrale rispetto alle modalità ed agli strumenti utilizzati per raggiungere tale risultato.

Tanto vero che il legislatore nel consentire espressamente l'utilizzazione del servizio postale per il deposito del ricorso e degli atti allegati dinanzi alla Corte di cassazione (art. 134 norme di attuazione del codice di procedura civile) non ha avvertito affatto la necessità di cambiare espressione, sostituendo per esempio il termine «trasmissione» a quello tradizionale di «deposito», con ciò confermando che per il legislatore nel termine «deposito» non è implicita affatto la connotazione di attività eseguita materialmente di persona.

Tuttavia, la Corte di cassazione — Sez. 5, con sentenza del 19 settembre 2001, n. 11781, (ric. Priarone — res. Min. Finanze) in Ced RV 549328 e 28 giugno 2001 n. 8829, ha interpretato la norma nel senso di escludere la possibilità di utilizzare il servizio postale: «In tema di contenzioso tributario, il deposito del ricorso presso la commissione provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, e non è eseguibile mediante spedizione postale, senza che possa opporsi, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il termine prescritto».

Esigenze di certezza del diritto, particolarmente rilevanti in materia processuale, inducono questa commissione regionale ad attenersi all'interpretazione operata dalla Corte di cassazione, e prima ancora da diversi giudici di merito, fra i quali la commissione che ha pronunciato la sentenza appellata, anche perché fondata su argomenti che, comunque, sono obiettivamente apprezzabili, quali il richiamo alla disciplina del codice di procedura civile e la mancanza di una espressa previsione normativa della possibilità di utilizzare il servizio postale.

Senonché la norma così interpretata suscita fondati dubbi circa la sua legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Poiché le commissioni tributarie di primo grado hanno sede soltanto nel capoluogo di provincia, i contribuenti residenti in comuni diversi dal capoluogo vengono di fatto a trovarsi in una situazione deteriore rispetto a coloro che ivi risiedono, dovendo affrontare disagi e spese per recarsi personalmente presso la segreteria della commissione soltanto per depositare il ricorso; tanto più che nelle controversie di valore inferiore a cinque milioni di lire i contribuenti possono presentare ricorso senza necessità di assistenza tecnica.

Ma va soprattutto rimarcata la irragionevolezza della norma dal momento che, a fronte del disagio e della spesa imposti per depositare il ricorso presso la segreteria a mani, non sussiste alcun interesse né alcuna esigenza obiettivamente apprezzabile tutelati da tale modalità di deposito: è notorio, infatti, che le segreterie non provvedono ad alcuna identificazione della persona che effettua il deposito a mani, proprio perché nessuna norma impone tale identificazione, cosicché lo scopo della effettuazione del deposito a mani non può neanche essere ravvisato nell'esigenza di accertare l'identità del depositante.

Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

L'imposizione dell'onere di recarsi personalmente presso la segreteria per depositare a mani il ricorso finisce di fatto per ostacolare l'accesso alla giustizia tributaria, quanto meno relativamente alle controversie che non richiedono l'assistenza tecnica, dal momento che il disagio e la spesa che i contribuenti residenti in comuni diversi dal capoluogo di provincia devono sopportare rappresentano una forte remora alla libertà di agire in giudizio: sia perché i costi potrebbero essere addirittura superiori al valore della controversia; sia perché ben difficilmente, anche in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero essere ripagati.

Violazione dell'art. 76 della Costituzione ed art. 77.

L'art. 30, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con la quale il Governo venne delegato per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, al primo comma, lettera G, punto 4, così testualmente dispone: «Disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale».

L'espressione utilizzata rivela chiaramente che intento del legislatore delegante è stato quello di utilizzare nel modo appunto «più largo possibile» il servizio postale proprio al fine di agevolare l'accesso alla giustizia tributaria, in armonia con tutti gli altri criteri contenuti nella medesima legge.

L'onere di effettuare il deposito del ricorso a mani, imposto dall'art. 22 dei d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, integra una palese violazione del criterio direttivo contenuto nella legge delega, e dunque dell'art. 76 della Costituzione, senza che a ciò si possa obiettare che la legge delega si riferisce alla «disciplina delle comunicazioni e notificazioni» e non anche a quella del deposito.

Vero è che la nota caratterizzante il punto 4 sopra riportato sembra essere la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale in generale piuttosto che il riferimento alle sole comunicazioni e notificazioni; anche perché nel sistema precedente, disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, era già previsto che il ricorso, allora presentato direttamente alla commissione tributaria di primo grado, potesse essere spedito alla segreteria mediante il servizio postale. Ed allora sarebbe assai singolare che il legislatore delegante, che ha chiaramente manifestato la volontà di consentire l'impiego del servizio postale nel modo più largo possibile e di agevolare in generale l'accesso alla giustizia tributaria, abbia poi voluto consentire al Governo delegato di imporre al ricorrente l'onere del deposito a mani presso la segreteria della commissione tributaria.

In un processo in cui al fine di agevolare l'accesso alla giustizia tributaria è prevista la possibilità di presentare il ricorso senza assistenza tecnica nelle controversie di valore inferiore a cinque milioni, di utilizzare il servizio postale per le comunicazioni e notificazioni, nonché la trattazione in camera di consiglio in mancanza di espressa richiesta, male si inserisce l'onere di recarsi di persona ad effettuare il deposito del ricorso presso la segreteria che — come già rilevato — non soddisfa alcuna esigenza particolare.

Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In un mondo in cui i mezzi di comunicazione tradizionali vengono ad essere superati da nuovi strumenti, tanto più necessari in relazione all'intensificarsi dei rapporti oltre i confini dei singoli Stati, tanto che sono allo studio anche modelli processuali basati su sistemi telematici, escludere addirittura l'impiego del servizio postale per il deposito del ricorso presso la segreteria finisce non soltanto per violare i diritti dei cittadini all'accesso alla giustizia ma anche per incidere in modo obiettivamente rilevante sul buon andamento della pubblica amministrazione, che va valutato non soltanto in termini di garanzie per l'apparato burocratico e di economia di gestione ma anche alla stregua del servizio che è in grado di offrire agli utenti. Donde la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Per le argomentazioni esposte questa commissione tributaria regionale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Solleva di ufficio perché rilevante e non manifestamente infondata — per violazione degli articoli 3, 24, 76, 77, 97 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude la possibilità dell'impiego del servizio postale per effettuare il deposito del ricorso notificato e dei documenti allegati presso la segreteria della commissione tributaria adita;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente;

Dispone che, a cura della segreteria della commissione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Perugia, addì 5 febbraio 2002

Il Presidente: ZANETTI

N. 290

*Ordinanza del 9 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Spinelli S.r.l. e Ratti Mario ed altro*

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Denunciata introduzione di norma innovativa con effetto retroattivo - Violazione dei limiti all'adozione di leggi interpretative - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, della tutela dell'affidamento e della funzione giurisdizionale.

- Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334, art. 3 (recante norma di interpretazione autentica dell'art. 26 legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modifiche nella legge 27 maggio 1993, n. 162).
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile a R.G. 4026/1998 promossa da: Spinelli S.r.l., attrice, in persona del procuratore speciale dott. Giacomo Sarzina, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Amore del Foro di Torino e dall'avv. Enrico Siboldi del Foro di Genova, domiciliata presso quest'ultimo in Genova, Via Ceccardi, 1/28;

Contro Ratti Mario, convenuto, titolare dell'omonima impresa individuale e del di lui figlio Ratti Fausto, rappresentati e difesi dall'avv. Dora Bregliano, domiciliati nello studio della stessa in Genova, Via Lanfranchi, 1/1;

Premesso in linea di diritto e di fatto che:

l'attrice, esercente attività di trasporto e spedizione terrestre con autoarticolati e portacontainers, assumendo di aver intrattenuto con il convenuto, dal 1990 al 1996, rapporti negoziali inerenti il trasporto di contenitori del gruppo B, ha chiesto di:

1) dichiarare il Ratti decaduto da ogni pretesa per asseriti conguagli tariffari ad esso spettanti per la c.d. tariffa a forcella, applicandosi ai rapporti oggetto della causa la normativa del d.m. 18 novembre 1982 sul trasporto dei containers e il conseguente accordo integrativo che, all'art. 9, prevede la decadenza semestrale per l'inoltro di tali richieste;

2) dichiarare, comunque, nulli ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, n. 2, della legge n. 162/1993, i contratti intervenuti tra le parti in quanto privi di forma scritta.

Parte convenuta sosteneva, per contro:

a) l'inoperatività degli accordi integrativi cui si era richiamata l'attrice in quanto estranei alla fattispecie di causa e comunque stipulati da associazioni non rappresentative delle categorie e in difetto delle competenti valutazioni ministeriali;

b) la piena operatività, nel caso in esame, delle tariffe a forcella;

c) la discutibilità della prevalente interpretazione giurisprudenziale della norma della legge n. 162/1993 che avrebbe introdotto una figura di contratto con forma richiesta *ad substantiam* in contrasto con i principi di cui all'art. 1325 c.c. e, comunque, l'affermazione che i conguagli spettanti sarebbero stati, comunque, dovuti in virtù del principio generale relativo all'illecito arricchimento. Il convenuto, conseguentemente a quanto argomentato, in via riconvenzionale formulava richieste tendenti ad ottenere la totalità dei conguagli dovuti, oltre IVA ed interessi.

Nell'udienza del 4 aprile 2002, i legali di parte attrice, in via preliminare e pregiudiziale chiedevano al giudice che venisse deferita alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 334 in violazione degli artt. 3, 77, 101 e 102 della Costituzione ovvero che venisse sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione già pendente davanti alla stessa Corte. Controparte si opponeva ed il giudice si riservava di provvedere in merito.

Rilevato che la questione sollevata da parte attrice riguarda una norma che il legislatore ha espressamente definito quale interpretazione autentica di precedente disposto e come tale suscettibile di incidere retroattivamente anche sui giudizi in corso.

Considerato che la norma preesistente, recentemente interpretata, testualmente così disponeva: «Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

La norma interpretativa recata con le disposizioni legislative *ut supra* richiamate testualmente recita: «L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82 convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

La giurisprudenza della Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla questione delle norme interpretative. Per una retta interpretazione della questione *de qua* occorre soffermarsi sulla sentenza della Corte stessa n. 155/1990 secondo la quale «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una delle tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme, quella precedente e l'altra successiva che ne esplica il significato, le quali rimangono entrambe in vigore e sono, quindi anche idonee ad essere modificate separatamente».

Nella citata sentenza, la Corte ha ritenuto che il legislatore si pone al di fuori dell'interpretazione autentica quando modifichi notevolmente la disciplina precedente, «illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della suindicata normativa preesistente. Cade così con la qualifica arbitrariamente attribuita la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto la nuova disciplina è applicabile secondo la disposizione generale della legge nel tempo».

La *ratio* del costante atteggiamento della Corte delle leggi è ulteriormente chiarita nella sentenza 311 del 1995 secondo la quale il legislatore che emana norma interpretativa «incontra una serie di limiti che la Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento tra i quali vanno ricompresi il principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze n. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze n. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1998) e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».

Su quest'ultimo aspetto, la sentenza n. 397 del 1994, anche richiamando i costanti, precedenti avvisi contenuti nelle sentenze n. 6 del 1994, 480 del 1992, 91 del 1988, 123 del 1987, 118 del 1957, ha ritenuto che sia vulnerata la funzione giurisdizionale «quando la legge è intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice*» e la sentenza n. 525 del 2000 ha censurato una norma interpretativa; caducandone l'indebita retroattività perché il legislatore aveva ritenuto di attribuire al disposto interpretato «un significato non rilevabile dal suo contesto» ed «in questo modo è stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali».

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice appare rilevante nel presente giudizio perché riguarda direttamente una pregiudiziale della causa;

Considerato altresì che la questione stessa è da ritenersi non manifestamente infondata sussistendo tutti i dubbi di legittimità inerenti la retroattività della norma sollevati da parte attrice e viene quindi rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 della Costituzione repubblicana e dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Considerato, infine, necessario di sospendere il giudizio ai sensi di legge;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256 convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 334, contenente norma di interpretazione autentica dell'art. 26 della legge n. 298/1974, modificato dall'art. 1 del d.l. n. 82/1993 convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 nella parte in cui inserisce norma modificativa della precedente attribuendo alla stessa valore retroattivo.

Ordina la sospensione del presente giudizio, con trasmissione immediata degli atti di causa alla Corte costituzionale.

Dispone che una copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Genova, addì 8 aprile 2002

Il giudice

02C0550

N. 291

*Ordinanza del 5 marzo 2002 emessa dal giudice di pace di Trino
nel procedimento civile tra Dellacasa Gianni e prefetto di Vercelli*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo n. 176/01 promossa da Dellacasa Gianni contro la prefettura di Vercelli per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Vercelli n. 665997 L del 29 ottobre 2001.

In Trino, addì 5 marzo 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giud. B2 Fabrizio Francese, è presente l'avv. Francesco Picco per l'opponente.

Il giudice da atto che la prefettura di Vercelli si è costituita con comparsa pervenuta in data 1° marzo 2002.

Il ricorrente discute la causa.

Il giudice di pace pronuncia la seguente ordinanza.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 21 ottobre 2001 il sig. Dellacasa Gianni ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia stradale di Vercelli, con il quale gli è stata con-

testata la violazione di cui all'art. 142/nono comma 2 del Codice della strada, perché circolava alla guida del suo veicolo alla velocità di Km/h 104, già ridotti *ex art.* 345 d.P.R. n. 495/1992, superando di Km/h 54 il limite stabilito in Km/h 50.

La prefettura di Vercelli, costituitosi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

All'udienza del 5 marzo 2002 le parti costituite ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

Per le motivazioni in diritto del giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate: Per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Quinto V.se, debba presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace di Vercelli il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 — secondo comma della Costituzione (legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.»

Nella circostanza, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del *locus delicti* in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, potrebbe essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò in quanto di fatto al presunto incolpato non è garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e quindi mancano i presupposti perché il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando come le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione siano, tra l'altro, immediatamente esecutive.

Siffatta procedura, di chiara origine penalistica, che aveva come destinatario l'allora pretore ed il suo particolare rito, potrebbe non essere più conforme alla vigente disciplina del «procedimento davanti al giudice di pace», che prevede, in particolare, all'art. 320 c.p.c., l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima

udienza», ciò al fine di acquisire dagli «interessati» utili elementi per la trattazione della causa, e quindi incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto più, se, come nel caso di specie, il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Va, inoltre, sottolineato, che lo stesso rito della n. 689/1981, imponendo al giudice di valutare la «personalità» e le eventuali «condizioni economiche disagiate» dell'autore dell'infrazione, in sede di applicazione delle sanzioni (art. 11) e concessione del pagamento rateale della pena irrogata (art. 26), postula comunque la necessaria presenza personale dell'incolpato in giudizio.

Sotto questo aspetto è significativo, altresì, l'art. 23, settimo comma, della legge n. 689/1981 che stabilisce la lettura in udienza del dispositivo da parte del giudice, proprio allo scopo di rappresentare oralmente al ricorrente l'autorità della decisione. Tale fondamentale attività processuale, prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore, è da ritenersi di dubbia realizzazione nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una località molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia mezzi economici per rivolgersi ad in legale del posto, onde sostenere colà in giudizio le proprie ragioni contro l'«amministrazione repressiva».

Tra l'altro, poi, l'ammontare della sanzione irrogata, in genere non è tale da giustificare la spesa dell'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse macroscopica la non colpevolezza del verbalizzato, considerata, inoltre, la diffusa tendenza dei giudici *de quibus* a compensare le spese o liquidarle in via equitativa in misura simbolica. È indubbio che l'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione sua unicamente a vantaggio dell'amministrazione nei cui confronti viene presentato ricorso, in quanto i suoi funzionari, verosimilmente agevolati dalla vicinanza con gli uffici giudiziari, risultano facilitati nel reperimento delle prove e, quindi, più in generale nell'attività processuale. In particolare, poi, l'autorità verbalizzante, in sede di ricorso amministrativo, è addirittura destinataria per legge degli scritti difensivi indirizzati all'organo giudicante. Ma questa opportunità logistica, se può ammettersi per le controversie di maggiore offensività all'esame ora del tribunale, la cui istruttoria spesso comporta l'ammissione di consulenze tecniche di complessi riscontri documentali nei luoghi dell'accertamento dell'infrazione, non sembra ragionevole nel caso di ricorsi affidati ai giudici di pace, in quanto proprio la relativa minore gravità dell'illecito contestato non giustifica la competenza territoriale del giudice del *locus delicti*, ossia, in pratica, a favore dei verbalizzati ed è sicuramente penalizzante per il ricorrente, ove la sua causa si svolga in una località fuori della provincia di residenza o di domicilio.

Al riguardo non si può escludere che il legislatore, in sede di emanazione del menzionato d.lgs. n. 507/1999, abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non è richiesta l'assistenza (tecnica) di un legale, è però indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo comparto la norma di cui all'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito è più propriamente quello del luogo in cui si trova il ricorrente.

Sono state, infatti, escluse dalla sua competenza, ed attribuite ai giudici togati, le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie, superiori a 30 milioni, ed alcune tipologie di violazione (lavoro, urbanistica, ambiente, valutario, tributario e societario), di particolare complessità giuridica, per la cui definizione assume specifico rilievo il momento tecnico dell'istruttoria, e quindi la necessità per il ricorrente di doversi fare assistere da un legale.

La materia del riciclaggio, nonostante la sua contiguità al valutario ed al monitoraggio fiscale — procedura contenziosa *ex* testo unico 31 marzo 1988 n. 148 — non è stata demandata alla competenza esclusiva dei giudici del tribunale, ma riconosciuta di pertinenza anche dei giudici di pace per le sanzioni comminate dal Ministero del tesoro fino a 30 milioni. Tale scelta legislativa può essere determinata dal fatto che gli illeciti di cui trattasi sono prevalentemente di carattere formale, in quanto provocati da ignoranza delle norme e da semplice disattenzione, per cui si è ritenuto che un giudice onorario fosse idoneo a valutare tali circostanze, proprio per il suo istituzionalizzato rapporto diretto con l'incolpato (*cf.* A. Simonetti in «Affari e Finanza» di La Repubblica del 14 febbraio 2000 «Ai giudici di pace le liti tra il Tesoro e i distratti» e A. Mengali in «Il controllo del movimento dei capitali», IPSOA, Milano).

Pertanto non si può non osservare che anche il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero del tesoro, analogamente a quello in materia di infrazioni stradali, espone il verbalizzato all'onerosa procedura di doversi difendere nel luogo in cui risulta commessa la presunta violazione, che diventa ancora più

gravosa, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso riguarda assegni privi di requisiti di legge, in quanto il titolo, essendo suscettibile di essere presentato in pagamento presso qualsiasi intermediario finanziario, radica la competenza nel luogo in cui è avvenuto tale regolamento, per lo più sconosciuto all'interessato al momento dell'emissione, e che può essere ubicato in una zona molto lontana da quella di residenza del traente.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di ritenere che, per effetto della vigente procedura di opposizione alle sanzioni amministrative, le parti in giudizio non siano in una posizione di parità, e sussiste, invece, uno squilibrio a danno del soggetto processualmente debole, ossia l'opponente, che normalmente rinuncia ad esercitare il suo diritto di difesa per i costi eccessivi cui deve sottoporsi; mentre invece l'amministrazione, grazie ai suoi uffici periferici, o in mancanza, di quelli di prefettura, è istituzionalmente in grado di resistere con i suoi funzionari sull'intero territorio nazionale. Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta, i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di cui trattasi.

Si sottolinea, altresì, come ancor prima dell'avvento del «giusto processo», l'evoluzione normativa fosse già nel senso di valorizzare il foro del ricorrente, rispetto a quello dell'opposto, proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti. Sono da ritenersi espressioni di tale esigenza non solo il tradizionale rito del lavoro o il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna dal quale proprio la procedura della legge n. 689/1981 è largamente ispirata, ma più recentemente la complessiva normativa a tutela del consumatore, con particolare riguardo all'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 56 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea — legge comunitaria 1991), il quale prebbe avere aver introdotto il cosiddetto, foro esclusivo del consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, n. 13 del codice civile (clausole vessatorie) (*cf.* giudice di pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999 in Foro It. I, 1695), o anche all'art. 12 d.l. n. 50/1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e, infine, all'art. 10 d.l. n. 427/1987 in materia di multiproprietà.

Né tali deroghe all'ordinaria competenza territoriale possono essere qualificate, come ritiene un'autorevole dottrina, un «eccesso di zelo» nella protezione del consumatore. Esse, piuttosto, mirano ad assicurare al soggetto, ritenuto normativamente debole in una lite, la possibilità (economica) di potersi difendere nel suo luogo di residenza, dove verosimilmente gli è meno oneroso rappresentare le proprie ragioni, emancipandolo da dispendiosi spostamenti, sicuramente penalizzanti in termini di costi e di tempo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953 n.87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro per ordinanze-ingiunzioni.

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trino, addì 5 marzo 2002

Il giudice di pace: BOLOGNESI

02C0569

N. 292

*Ordinanza del 16 aprile 2002 emessa dalla Corte di appello - sez. per minorenni di Roma
nel procedimento penale a carico di P. A.*

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Dibattimento - Impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Disparità di trattamento tra imputati minorenni - Lesione del principio del giudice naturale - Contrasto con il principio di protezione del minore.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 31.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di: P.A. nato a Roma il 18 settembre 1984, libero-contumace, difeso dall'avvocato Cynthia De Conciliis, d'ufficio.

IN FATTO E DIRITTO

La sera del 26 novembre 1999 Agenti di Polizia sorpresero A. P. che, assieme a V. S. e I. D. ed altri due maggiorenni, tentava di asportare benzina dal serbatoio di alcune vetture lasciate in sosta.

All'udienza preliminare del 5 dicembre 2000 il gup del Tribunale per i minorenni di Roma, constatato che «l'assenza dell'imputato all'odierna udienza non consente la definizione del processo in questa sede», disponeva il rinvio a giudizio del suddetto P.

All'esito del dibattimento, con sentenza 30 aprile 2001 il Tribunale per i minorenni, affermato che in quella sede non poteva venir applicato l'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, ha concesso al P. il perdono giudiziale.

Quest'ultimo ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo di venir prosciolto in forza del citato art. 27 e, qualora anche la Corte ritenesse inapplicabile tale norma in sede dibattimentale, che venisse dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità di tale articolo nel punto impediva la sua applicazione una volta giunti al dibattimento.

Sostiene la difesa del P. che la norma contenuta nell'art.27 d.P.R. n. 448/1988 ha natura sostanziale, ragione per la quale l'esclusione di una sua possibile applicazione in sede dibattimentale non troverebbe una razionale giustificazione considerato che gli elementi per qualificare il fatto «irrilevante» potrebbero emergere solo nell'approfondimento che avviene proprio nel dibattimento.

Evidenza, inoltre l'appellante che in seguito all'introduzione delle norme del «giusto processo» si rende necessario il contraddittorio per l'accertamento del fatto ed in particolare, in fase di udienza preliminare, è possibile l'applicazione dell'art. 27 del citato d.P.R. solo ed esclusivamente se l'imputato presti il consenso all'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. (art. 32 stesso d.P.R. come sostituito dall'art. 22 legge n. 63/2001).

Da ciò consegue che se l'imputato minore non compare per una qualsiasi ragione, non può fruire di detta pronuncia e tale situazione contrasta, a giudizio dell'appellante, anche con l'art. 30 della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'infanzia.

Premesso che la Corte di cassazione in numerose sentenze ha escluso la possibilità di applicare l'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 al dibattimento, questa Corte ritiene le argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellante convincenti e le condivide, sicché la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 citato va dichiarata non manifestamente infondata.

Infatti la natura della norma in esame è stata definita «sostanziale» dalla Corte costituzionale nella sentenza n.250/1991 ove si afferma che «l'istituto della irrilevanza del fatto, pur presentando, e non potrebbe essere altrimenti, l'implicazioni di carattere processuale, attiene al diritto sostanziale, in quanto viene a dar vita ad una causa di non punibilità».

Partendo da tale presupposto va riconosciuto che qualora la irrilevanza del fatto emergesse solo in dibattimento o l'imputato minore non fosse presente per una qualsiasi ragione all'udienza preliminare egli non potrebbe usufruire della forma di proscioglimento prevista dalla norma in esame.

Va anche considerato che la mancata applicazione dell'art. 27 nel corso dell'udienza preliminare può dipendere dall'impossibilità di definire il procedimento, allo stato degli atti, a causa dell'incertezza del quadro probatorio, risolvibile solo attraverso l'assunzione delle prove nel piano contraddittorio delle parti, e, quindi, per ragioni non ascrivibili all'imputato.

Così si verrebbe a creare una sperequazione tra due imputati minorenni che, come nel caso in esame, hanno commesso lo stesso fatto, ma uno viene prosciolto *ex art. 27* e l'altro no solo perché non era presente all'udienza preliminare, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Va inoltre evidenziato che il giudice adito in modo eccezionale, giudizio direttissimo o immediato, ha dei poteri (pronuncia *ex art. 27* citato) preclusi al giudice del dibattimento che è il giudice naturale cui è demandato l'accertamento dei fatti con pienezza di poteri, e ciò potrebbe costituire violazione dell'art.25 della Costituzione.

Questa Corte non condivide, in proposito, la tesi sostenuta dalla Corte di cassazione che ha escluso l'incostituzionalità dell'art. 27 ove impedisce la sua applicazione nella fase dibattimentale ordinaria, asserendo che «in tale fase viene meno la *ratio* sottesa alla disciplina dell'irrilevanza del fatto, consistente nell'educazione del minore» (Cass. 13 aprile 1999 n. 4604).

Infatti una pronuncia di non luogo a procedere *ex art. 27*, sia pur collocata in una fase avanzata del processo, potrebbe comunque spiegare effetti positivi per il minorenne al quale verrebbe, comunque, evitato l'ulteriore pregiudizio alle sue esigenze educative conseguente al protrarsi della vicenda processuale.

Per concludere gli indicati limiti dell'applicazione dell'art. 27 non garantiscono appieno quell'attenzione e protezione nei confronti della gioventù imposta dall'art. 31 della Costituzione, ragione per la quale potrebbe ravvisarsi una violazione anche di tale articolo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 nei confronti degli artt. 3, 25 e 31 della Costituzione non è, a giudizio della Corte, come detto, manifestamente infondata e, quindi gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale ed il presente procedimento va, di conseguenza, sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 25, 31 e 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. n. 448/1988 con riferimento ai suddetti articoli della Costituzione ed ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo.

Ordina la notifica dell'ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 13 marzo 2002

Il Presidente: FADIGA

02C0570

N. 293

*Ordinanza del 19 febbraio 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Cuneo
nel procedimento penale a carico di Bosia Giampiero*

Processo penale - Procedimenti per reati a citazione diretta - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero a termini di indagine scaduti - Rigetto da parte del giudice ed invito al pubblico ministero di formulare l'imputazione - Nullità del decreto di citazione a giudizio in mancanza del previo avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Incidenza sul corretto ed efficace esercizio dell'azione penale - Privazione di un fondamentale momento di garanzia per l'indagato - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 409, comma 5, in combinato disposto con l'art. 415-*bis*, e 552, n. 2, *recte*: comma 2, stesso codice.
- Costituzione, artt. 24, 101 e 112.

IL TRIBUNALE

A parziale scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza a data 18 febbraio 2002 nell'ambito del procedimento pendente nei confronti del signor Bosia Giampiero nato a Cuneo il 26 giugno 1948, assistito e difeso dall'avvocato Claudio Demaria del Foro di Cuneo, presso il cui studio elettivamente domicilia indagato per il reato di cui all'art. 635 c.p. perché, percuotendo il capo di Duranda Sandro, gli faceva cadere a terra gli occhiali i quali restavano irrimediabilmente danneggiati e resi inservibili dalla caduta e dal successivo scalpiccio sopra - fatti commessi in Borgo San Dalmazzo il 12 ottobre 1997;

Vista la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;

Sentite le parti in camera di consiglio

O S S E R V A

Nell'ambito di procedimento penale iscritto nel 1997 a carico di noti per i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p., il pubblico ministero operava stralcio in relazione al delitto *ex art.* 635 presentava, in data 23 agosto 2001, ormai irrimediabilmente scaduti i termini di indagine, richiesta di archiviazione. A fronte di detta richiesta il g.i.p. riteneva di procedere a fissazione di udienza camerale, all'esito riservandosi la decisione e riscontrando, già da una sommaria deliberazione, la penale rilevanza del materiale accusatorio in atti, potendosi profilare non una condotta colposa, bensì una ipotesi di dolo eventuale capace di determinare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cpv. n. 1 c.p.

A fronte della ritenuta necessità di respingere la richiesta di archiviazione, determinando il P.M. all'immediato esercizio dell'azione penale — non paiono necessarie ulteriori indagini — si presenta a questo giudice un rilevante problema di legittimità costituzionale che appare non manifestamente infondato in virtù delle considerazioni che seguono.

Il complesso delle disposizioni dettate dall'art. 409 c.p.p. si pone a garanzia della concreta attuabilità del principio costituzionale che vuole improntato ad obbligatorietà l'esercizio dell'azione penale. In particolare, compete al giudice per le indagini preliminari il controllo sull'inazione del pubblico ministero, sicché proprio tale giudice può e deve disporre che il pubblico ministero proceda, laddove il materiale raccolto in sede di indagini preliminari renda evidente la necessità di un compiuto vaglio giurisdizionale e non necessiti di ulteriori approfondimenti.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 409 co. 5 c.p.p., risale all'originario impianto del codice di rito e venne dettata a regolare il rito di competenza del Tribunale: quindi il Legislatore aveva a modello i procedimenti per delitti che necessitassero della celebrazione dell'udienza preliminare. Si comprende quindi come la norma in questione disponga che il giudice, semplicemente, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione, fissando poi senza ritardo proprio l'udienza preliminare: singolarmente, l'art. 128 disp. att. c.p.p. attribuisce a quel giudice — dissenziente rispetto alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. — non solo il compito di far

notificare all'imputato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ma anche di inserire, in quella *vocatio* ed in quel solo caso, alcuni degli elementi altrimenti propri della richiesta di rinvio a giudizio, atto col quale il pubblico ministero esercita l'azione penale per i reati che necessitano del vaglio predibattimentale.

Tale complesso normativo — in quanto applicabile — regola ormai anche il rito relativo ai reati che prevedono la citazione diretta a giudizio: ciò è sancito dall'art. 549 c.p.p., norma di apertura del libro VIII, riformulato con la legge n. 479/1999. Quindi, a differenza di quanto avveniva nell'ormai desueto rito pretorile, il giudice per le indagini preliminari che dissenta dalla richiesta di archiviazione o sia sollecitato da valida opposizione, provvede a seguito di udienza camerale e non più *de plano*.

In tale contesto sopravviene l'art. 415-*bis* c.p.p., la cui letterale dizione pare, di fatto, precludere al giudice per le indagini preliminari il concreto esercizio dell'obbligo conferitogli dalla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 409 c.p.p. Infatti la recente norma, interpolata dalla ricordata legge n. 479, prescrive al pubblico ministero, qualora non intenda formulare richiesta di archiviazione, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini e ciò «prima della scadenza del termine previsto dal comma due dell'art. 405»: quindi colloca temporalmente l'adempimento, ed in maniera rigida. L'omissione di quell'avviso genera nullità assolute rilevabili d'ufficio, giacché l'art. 552, comma 2 c.p.p. specificamente dispone in tal senso. Quindi, l'art. 415-*bis* c.p.p. detta una norma che pone una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione penale: insoddisfatta, determina azioni geneticamente viziate, ma pare precludere al corretto ed efficace esercizio dell'azione penale coatta ove il p.m. abbia invece inteso formulare richiesta di archiviazione a termini di indagine ormai scaduti.

Se infatti non si pongono particolari problemi laddove il giudice per le indagini preliminari, non condividendo la richiesta di archiviazione, solleciti al pubblico ministero ulteriori attività investigative — prorogato comunque o implicitamente rinnovato il termine di indagini, il requirente potrà, all'esito, formulare l'avviso previsto dall'art. 415-*bis* — sembra sorgere una irrisolvibile discrasia ove il giudice, come nel presente caso, spirato ormai il termine di indagine, ritenga il materiale istruttorio insuscettibile di utili approfondimenti e, tuttavia, rifiuti la pronuncia di archiviazione, ritenendo la necessità di imporre al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, determinandolo a formulare senz'altro l'imputazione. Infatti, il magistrato requirente, così sollecitato, dovrebbe successivamente emettere il decreto di citazione a giudizio, ma senza aver dato tempestivamente all'indagato — di fatto: imputato — l'obbligatorio avviso: ne conseguirebbe, appunto, una *vocatio* geneticamente affetta da nullità, esplicitamente comminata dall'art. 552 co. 2 c.p.p. La discrasia non può esser nemmeno superata da una forse temeraria e, comunque, asistemica interpretazione estensiva dell'art. 128 disp. att. c.p.p. Non si può infatti ritenere che il giudice per le indagini preliminari possa fissare udienza preliminare per reati che prevedono la citazione diretta, né che debba emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio sulla scorta dell'imputazione formulata coattivamente dal pubblico ministero: compete al requirente l'esercizio dell'azione penale, né può interpretarsi estensivamente una norma — peraltro singolare — dettata per un diverso contesto, specie dopo che il legislatore, nel solco di notissime sentenze della Consulta, ha inteso accentuare la netta separazione funzionale tra il giudice per le indagini preliminari ed il giudice per l'udienza preliminare. Del resto, ove si volesse sostenere tale interpretazione, il giudice per le indagini preliminari dovrebbe surrogarsi al p.m. anche negli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 552 c.p.p. e dal seguente art. 553: ma, a questo punto, eserciterebbe egli l'azione penale, sostituendosi al pubblico ministero nell'adempimento di una funzione costituzionalmente conferitagli, giacché non può comunque ritenersi che tale esercizio possa concretizzarsi, da parte del requirente, nella mera formulazione dell'imputazione. Anzi, nell'ambito di un sistema improntato al principio accusatorio, proprio la citazione diretta rappresenta l'esito sistematicamente più conforme al canone: tale impostazione pare trovare conferma ermeneutica nel vecchio testo dell'art. 554 co. 2 c.p.p., laddove si leggeva «il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti».

Inoltre, nell'odierno contesto normativo, l'art. 415-*bis* c.p.p. si pone come fondamentale momento di garanzia per l'indagato: egli può presentare memorie, produrre documentazione, frutto anche di investigazioni difensive ed esercitare diverse facoltà che i ristretti termini dell'udienza camerale certo non consentono. Se infatti può ipotizzarsi che la fissazione dell'udienza camerale assolva, pur in termini temporali assai più ristretti, alle garanzie di cui al comma 2 dell'art. 415-*bis* (c.d. *discovery*), rimarrebbero frustrate tutte le ulteriori facoltà che la disposizione conferisce all'indagato, con consequenziali problemi in ordine alla utilizzabilità degli atti eventualmente prodotti o acquisiti su impulso dell'indagato, ma dopo lo spirare del termine di indagini preliminari.

Sembra quindi che il combinato disposto delle richiamate disposizioni — artt. 409 commi 5, 552 e 415-bis c.p.p. - vada ad incidere sui principi costituzionali sanciti dagli artt. 112 e 24 co. 2 della Costituzione, da un lato determinando il p.m. ad un esercizio dell'azione penale radicalmente nullo e, dall'altro, privando l'indagato di un momento difensivo di assoluta rilevanza, posto proprio in prossimità dello snodo potenzialmente idoneo a trasformare il procedimento in processo, o ad impedire, in forza delle allegazioni difensive, tale mutazione;

Sembra anche potenzialmente leso il principio di cui all'art. 101, comma 2, della Carta costituzionale, giacché il giudice — spirato il termine di indagini e formulata dal p.m. la richiesta di archiviazione — non potrebbe adempiere al dovere di sollecitare l'esercizio di un'azione penale validamente esperibile, rimanendo così esposto ad una scelta discrezionale del pubblico ministero teso all'inerzia processuale: e ciò sembra porsi in contrasto anche col più generale principio di ragionevolezza.

A fronte di tale situazione, pare di necessità disporre la sospensione del procedimento al fine di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 legge n. 87 del 1953;
Sospende il procedimento di cui all'epigrafe;*

Rimette gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, co. 5, 415-bis e 552 n. 2 c.p.p. in relazione agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché per la notifica della presente ordinanza all'indagato ed al suo difensore, al querelante ed al suo difensore, al pubblico ministero ed al presidente del consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Cuneo, addì 18 febbraio 2002

Il giudice: CACCIOPPOLI

02C0571

N. 294

Ordinanza del 24 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 giugno 2002) emessa dal Tribunale di Ivrea nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Bersano Giovanni ed altra

Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto alla fruizione di riposi giornalieri entro l'anno di età del bambino - Estensione alle madri (o padri) adottive o affidatarie in preadozione entro l'anno dall'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sui principi di tutela della famiglia e della adeguata protezione della madre e del bambino - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 77.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza collegiale del 13 giugno 2001, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento cautelare iscritto al numero 2 di ruolo reclami del Tribunale di Ivrea dell'anno 2001, promosso nel presente grado con reclamo *ex art.* 669-terdecies c.p.c dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tuminelli, e con questi elettivamente domiciliato in Ivrea, p.zza Lamarmora n. 24, presso la sede dell'Istituto, contro Bersano Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Bisacca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ivrea, via Palestro n. 86, e Diebolt Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Fornelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ivrea, p.zza Città n. 21.

Ritenuto in fatto

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. ritualmente depositato, Bersano Giovanni, premesso di aver adottato il minore G. N. P. nato il 6 agosto 1999, con atto regolarmente registrato il 22 settembre 2000, conveniva in giudizio la società Diebolt Italy S.p.a. per vedersi riconoscere, in via d'urgenza ed in luogo della moglie, i riposi giornalieri di cui al combinato disposto degli art. 10 legge n. 1204/1971, e art. 3 comma 5 legge n. 53/2000, nella misura di due ore al giorno, fino al 23 settembre 2001, data del compimento del primo anno di inserimento del minore stesso nella famiglia.

Ed invero, l'art. 10 della legge 30 novembre 1971, n. 1204, testualmente prevedeva che «il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche se cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto di uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro»; l'art. 13 della legge 8 marzo 2000, n. 53 aveva inoltre previsto, quale articolo aggiuntivo (art. 6-ter) dell'art. 6 della legge n. 903/1977, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 e del relativo trattamento economico: nel caso in cui i figli fossero affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non potesse o non volesse avvalersene e nel caso in cui la madre non fosse lavoratrice dipendente; le disposizioni sopra citate trovavano applicazione, infine, anche nei confronti dei genitori affidatari o adottivi, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 3 legge n. 53/2000.

Nel merito il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto agli indicati permessi e per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro la concessione degli stessi.

La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione di tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo; il giudice adito, ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio anche nei confronti dell'I.N.P.S., ne ordinava la chiamata in causa, stante l'ulteriore comma aggiunto dalla legge n. 53/2000 al citato art. 10 legge n. 1204/1971, per cui ai periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi.

Il giudice adito, a scioglimento della riserva assunta il 14 giugno 2001, con ordinanza depositata il 27 aprile 2001, ritenuta l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava la società datrice Diebolt Italy S.p.a. a concedere i riposi giornalieri richiesti, fissando il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito; in particolare il giudice riteneva che la normativa *de qua* fosse interpretabile nel senso che, in caso di adozione di bambini di tenera età — nel caso di specie il bambino aveva 13 mesi al momento dell'adozione — l'anno di riferimento per la concessione dei riposi non fosse da intendersi come il primo anno di vita del bambino, ma quello di inserimento nella famiglia adottiva.

In data 9 maggio 2001 l'I.N.P.S. depositava reclamo *ex art.* 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa; secondo l'Istituto, l'interpretazione del giudice adito non era condivisibile, spingendosi oltre l'intenzione e la volontà del legislatore, quale desumibile dalla normativa di settore. Il reclamante riconosceva la portata innovativa della legge n. 53/2000 in materia di maternità e di equiparazione dei diritti del padre lavoratore a quelli della madre lavoratrice, nonché di equiparazione dei genitori adottivi a quelli naturali, differendo in tal caso il momento di insorgenza e di decorrenza dei relativi diritti riconosciuti dal momento della nascita al momento dell'ingresso del bambino nella famiglia adottiva; ma precisava che in tema di riposi giornalieri la *ratio*, la natura e le modalità di fruizione dei permessi rimanevano invariate, trattandosi di permessi volti a consentire al genitore lavoratore dipendente di provvedere all'allattamento del neonato, come desumibile dal tenore dell'intero art. 10 legge n. 1204/1971.

Attesa la *ratio* della normativa già vigente, la fruibilità dei periodi di riposo giornalieri non poteva che riferirsi, proseguiva l'esponente, anche per i figli adottati, al primo anno di vita degli stessi.

Il reclamante fondava le proprie ragioni di diritto anche sul sopravvenuto testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001 ed entrato in vigore il giorno successivo; l'art. 45 di detto t.u., specifica infatti

che «le disposizioni in materia di riposi di cui all'art. 39, 40, 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino»; l'art. 39 dispone poi che «il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre l'art. 40 prevede che «i periodi di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratore dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre».

Il ricorrente concludeva per il rigetto delle istanze attoree e per la revoca del provvedimento del giudice di prima istanza.

All'udienza collegiale del 13 giugno 2001 si costituiva nel procedimento la Diebolt Italy S.p.a. la quale si associava alle doglianze formulate dall'I.N.P.S. ed aderiva alle sue richieste; si costituiva altresì Bersano Giovanni, la cui difesa, insistendo per la conferma dell'ordinanza, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, disponendo l'applicazione degli artt. 39, 40 e 41 anche nel caso di adozione e di affidamento, limita l'ambito operativo delle norme richiamate al primo anno di vita del bambino, per contrasto con gli artt. 3, 29, 30, 31, 37 Cost., nonché per eccesso di delega rispetto all'art. 15 legge n. 53/2000.

Considerato in diritto

Tanto premesso, occorre verificare se la norma in parola, non presenti rilievi d'incostituzionalità.

Va preliminarmente osservato come la materia della tutela e sostegno della maternità e della paternità nell'ambito del diritto del lavoro, abbia subito nel tempo una continua evoluzione giurisprudenziale e normativa, tendente, da un lato, progressivamente a riconoscere quale diritto fondamentale del lavoratore quello di conciliare la vita professionale con quella familiare, dall'altro, a tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore che non può restare pregiudicato dall'occupazione lavorativa dei genitori, ed infine tendente a soddisfare l'esigenza sempre più avvertita di equiparare il trattamento dei figli adottivi o in affidamento a quello dei figli biologici.

A tal proposito, va osservato come la normativa sui riposi giornalieri per maternità, introdotta dall'art. 10 della legge n. 1204/1971, trovava originariamente il suo fondamento nel dato biologico della necessità dell'allattamento del neonato; l'art. 13 della legge n. 53/2000, aggiungendo l'art. 6-ter nella legge n. 903 del 1977, ha esteso il diritto a detti riposi anche al padre, anche se la tutela della paternità appare meno intensa rispetto a quella della maternità, trattandosi di un diritto sussidiario, riconoscibile solo quando la madre non possa o non voglia usufruire di detti permessi; essenzialmente analogo è poi il disposto dell'art. 40 del t.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151), che ha comunque ulteriormente ampliato i casi in cui il relativo diritto è riconosciuto al padre.

Tali ultime norme riflettono quanto era già stato oggetto di pronunciamento da parte della Corte costituzionale (sent. n. 179 del 21 aprile 1993), che aveva ravvisato nel disposto normativo, di cui all'originario art. 10, la volontà del legislatore di assicurare prioritariamente l'interesse del bambino ad avere tutte le attenzioni che gli consentano il pieno sviluppo fisico e psichico nel primo anno di vita. La stessa sentenza, infatti, sottolineava che la legislazione di tutela delle lavoratrici madri si stava progressivamente evolvendo nel senso di considerare «i superiori interessi del bambino come oggetto di tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva».

Un ulteriore passo della sentenza evidenziava che si doveva tutelare con detta legislazione protettiva il bambino «non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate alla sua personalità».

Che i riposi in questione non sembrino rispondere più alla semplice esigenza di allattamento del bambino, si desume anche dal nuovo testo dell'art. 39 t.u. già citato, il quale non parla più, nel terzo comma, di «camera di allattamento» ma di «asili nido o altre strutture idonee», con ciò evidenziando come la *ratio* della norma sia

quella di favorire, anche durante l'orario di lavoro, la vicinanza dei genitori al minore di tenera età, nel periodo cioè in cui più è avvertita l'esigenza di uno stretto collegamento tra i genitori e l'infante, ai fini di un sviluppo psico-fisico equilibrato dello stesso.

La stessa progressiva equiparazione della famiglia adottiva a quella biologica consegue all'intento di parificare il diverso tipo di filiazione, che consente al minore di entrare a far parte a pieno titolo di un nuovo nucleo familiare.

Nella legge n. 53 del 2000 e quindi successivamente nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità — d.lgs. n. 151/2001 — numerose norme equiparano la condizione dei genitori adottivi a quella dei genitori biologici, tra cui l'art. 45 t.u. che estende ai primi la normativa in materia di riposi giornalieri; tuttavia, in detto articolo è stato espressamente introdotto il limite, per l'usufruità dei relativi permessi, dell'età inferiore ad un anno del minore.

Non manifestamente infondati appaiono pertanto i rilievi di incostituzionalità della normativa in questione mossi dal resistente, laddove l'art. 45 t.u. prevede, anche per i genitori adottivi, il compimento di un anno di età del bambino quale limite temporale per l'applicabilità delle disposizioni previste dagli artt. 39, 40 e 41 dello stesso T.U.; una prima ipotesi di conflitto adombrata dal resistente è quello con l'art. 3 della Costituzione e con l'ivi affermato principio di uguaglianza, in particolare col principio di ragionevolezza delle leggi, suo corollario diretto il cui concetto è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi forza di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore, evitando che situazioni diverse vengano ingiustificatamente parificate; nel caso di specie, il legislatore pone un limite apparentemente uguale per i genitori biologici e per quelli adottivi, e cioè il compimento di un anno di età del minore quale limite per usufruire dei riposi parentali giornalieri; ma, indubabilmente le situazioni appaiono diverse, laddove l'inserimento nella famiglia biologica avviene, *naturaliter*, sin dalla nascita, mentre per il bambino adottato tale periodo decorre a partire dall'adozione o dall'affidamento preadottivo, quando le esigenze relazionali ed affettive del minore e quelle conseguenti di un suo sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico, che secondo la giurisprudenza anche costituzionale sono alla base della normativa sui riposi giornalieri, sono primariamente avvertite anche durante il primo anno decorrente dall'adozione o dall'affidamento preadottivo di minori di tenera età — ancorché superiore all'anno — quando si consideri l'esigenza di favorire l'inserimento del bambino in un nuovo contesto familiare, evitandogli ulteriori situazioni di disagio oltre a quelle che hanno condotto all'adozione; a tal proposito è significativo notare che il legislatore ha previsto, negli articoli da 47 a 51 del citato T.U., e già prima nella legge n. 53/2000, limiti di età del figlio diversi per il riconoscimento del diritto dei genitori ad usufruire di congedi non retribuiti per assisterlo in costanza di malattia: tre anni in generale, sei anni in caso di adozione.

Non manifestamente infondato appare poi il rilievo del contrasto tra la disposizione citata e gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma e 31 Cost., laddove, dal combinato disposto di tali norme, si evince il compito dello Stato di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, primo dei quali è il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, mentre ulteriore precetto costituzionale è quello mirante a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo: la disposizione dell'art. 45 t.u., nella parte in cui pone il già esposto limite, sembra confliggere con tali norme, laddove trascura le esigenze di carattere relazionale ed affettivo del minore già sopra delineate che, prescindendo da un rapporto di filiazione di tipo biologico, sono senz'altro presenti anche in ipotesi di adozione del minore di tenera età; non ultimo rilievo è poi la considerazione che, di necessità, stante la complessità del procedimento di adozione e in specie di quello internazionale, raramente potrà avvenire che il minore medesimo entri nella nuova famiglia prima che abbia già compiuto qualche mese di età o, come nel caso di specie, il primo anno di vita, con ciò ponendosi il rischio che, di regola, tali esigenze siano completamente disattese; invero, il disposto normativo contestato disattende l'interpretazione evolutiva della normativa in materia di permessi giornalieri, che nel solco stesso della giurisprudenza costituzionale (vedi per tutte la già citata sent. n. 179/1993) conduce a ritenere che la ragione giustificatrice della medesima sia non più il dato biologico dello svezzamento, ma quello di favorire comunque, nonostante le incombenze poste dall'attività feriale, un rapporto personale continuativo anche durante la giornata lavorativa tra genitori e figli di tenera età, per favorire un equilibrato sviluppo di questi ultimi.

Ragioni del tutto analoghe conducono a ritenere non manifestamente infondato il rilievo di incostituzionalità della disposizione *de qua* per contrasto con l'art. 37, primo comma Cost., per cui le condizioni di lavoro devono

consentire l'adempimento alla donna lavoratrice della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione, norma che afferma il principio del contemperamento tra la funzione della maternità e il diritto al lavoro ed alla retribuzione; è appena il caso di rilevare che il limite posto dall'art. 45 t.u. si pone anche in caso di riconoscimento del diritto della madre adottiva ai permessi giornalieri, e che in virtù dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente gli istituti posti a tutela della maternità sono stati comunque progressivamente estesi anche alla paternità (sia pure in posizione sussidiaria), in forza degli stessi principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 30, secondo comma, Cost., che vietano discriminazioni tra i sessi e pongono a carico di entrambi i genitori gli obblighi di assistenza ed educazione dei figli.

In particolare, principio che appare ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale è quello per cui le esigenze di «adeguata protezione» devono rapportarsi al complesso dei rapporti che intercorrono tra la madre (e il padre) e il minore «non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo» (sent. n. 179/1993); importanti affermazioni al riguardo, sia pur in diverso ambito — estensione al marito del diritto di astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria — sono contenute anche nella sentenza n. 341 del 15 luglio 1991 della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 7 comma 1 legge 9 dicembre 1977, n. 903, affermava «la disposizione impugnata confligge, innanzitutto, con i principi che emergono dagli artt. 29 comma 2, 30 comma 1, 31 comma 2 Cost. Va riaffermato (sent. n. 1 del 1987) il principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi, tanto nella famiglia quanto rispetto alle attività extra familiari. Nell'ipotesi di affidamento provvisorio (così come in quello di affidamento preadottivo e di adozione) il beneficio dell'astensione obbligatoria non ha per fine la tutela della salute della madre, collegata strettamente al parto, ma mira esclusivamente ad agevolare il processo di sviluppo del bambino anche sul piano relazionale ed affettivo, creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro diritti e doveri, della buona riuscita del delicato compito loro commesso.» (nella sentenza citata, la Corte ha ritenuto anche il conflitto con l'art. 37 Cost.).

Il disposto contestato sembra disattendere tale principio, ove, per le suesposte considerazioni, non assicura, nel primo anno di inserimento dell'adottato di giovane età nella famiglia, un rapporto continuativo tra genitori e figli, pur nei limiti di compatibilità posti dall'occupazione lavorativa dei primi.

Infine la normativa considerata si pone in contrasto con l'art. 77 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 2000, n. 53, laddove l'art. 45 pone un limite per l'applicabilità delle disposizioni sui riposi giornalieri nel caso di adozioni o affidamenti non previsto dalla previgente normativa, mentre le modifiche demandate e consentite al testo unico emanando dal legislatore delegato erano soltanto quelle «necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

Risulta, da quanto precedentemente esposto, la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. n. 151/2001 mossa dal resistente, ed altresì chiara ne appare la rilevanza nel presente giudizio cautelare *ante causam*, in quanto, rilevato come l'art. 45 t.u. sia entrato in vigore nella stessa data del deposito dell'ordinanza del giudice di prima istanza, e cioè il 27 aprile 2001, la sua vigenza nell'attuale tenore letterario comporterebbe il disconoscimento del requisito del *fumus boni iuris* da parte di questo Tribunale, per il palese contrasto con il disposto legislativo della pretesa attrice di fruire di permessi giornalieri di riposo nel primo anno di inserimento del minore adottivo nella famiglia adottante, ancorché questi avesse già compiuto il primo anno di vita; quanto al *periculum in mora*, giova rilevare come, data la limitazione temporale — un anno — del diritto ai permessi giornalieri, la sua sussistenza è *in re ipsa*, data l'inutilità di una pronuncia giurisdizionale di accoglimento successiva alla decorrenza del periodo innanzi considerato ove non preceduta dall'opportuno provvedimento cautelare, peraltro già adottato dal giudice di prime cure; ne consegue che, ove l'Illustre Corte non pervenisse a ritenere l'incostituzionalità della norma considerata, il giudice del reclamo non potrebbe che pronunciare la revoca della prima ordinanza cautelare, negando la sussistenza del diritto del padre adottivo ad usufruire dei relativi periodi di riposo; ulteriore conseguenza, sarebbe la negazione del diritto del coniuge adottivo ad ottenere provvidenze economiche o contributive a carico dell'I.N.P.S. per i periodi considerati, ed il riconoscimento del diritto dell'azienda ad ottenere la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto a titolo retributivo per i periodi già usufruiti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per contrasto con gli artt. 3, 29, 30, 31, 37 Cost., nella parte in cui dispone che le norme in materia di riposi di cui all'art. 39, 40, 41 dello stesso decreto si applicano anche in caso di adozione e di affidamento soltanto entro il primo anno di vita del bambino, nonché per contrasto con l'art. 77 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 15 comma 1 lettera c) della legge 8 marzo 2000, n. 53, laddove l'art. 45 costituisce, nel porre il limite del primo anno di vita del bambino per l'applicabilità delle disposizioni sui riposi giornalieri al caso di adozioni o affidamenti, una disposizione innovativa, mentre le modifiche demandate al testo unico emanando dal legislatore delegato sono soltanto quelle necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Dispone che a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale.

Ivrea, addì 12 luglio 2001

Il Presidente: GRIMALDI

Il giudice relatore: GARAVAGLIA

02C0572

N. 295

*Ordinanza del 20 marzo 2002 emessa dal T.a.r. del Lazio
sul ricorso proposto da D'Arcangelo Giovanna contro Università degli studi di Roma «Tor Vergata»*

Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3326/2001 proposto da D'Arcangelo Giovanna rappresentata e difesa dall'avv. Augusta Massima Cucina, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, via Paola Falconieri n. 55;

Contro, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Tavazzi Barbara, non costituita in giudizio; per l'annullamento, del decreto di esclusione dalla valutazione comparativa riservata, per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore scientifico disciplinare E04B, bandita con decreto rettorale in data 7 luglio 2000, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 14 luglio 2000, decreto di esclusione notificato alla ricorrente in data 6 marzo 2001 e di ogni altro atto ad esso connesso, conseguente o presupposto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a rientrare tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il consigliere Bruno Mollica;
Udito, altresì, l'avv. Cucina;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

F A T T O

La ricorrente espone di essere in servizio presso l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in posizione di funzionario tecnico — VIII qualifica funzionale dal 1994 e di essere stata assunta nel 1990 in esito a concorso a posti di collaboratore tecnico (VII livello).

Esponde altresì di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 10, legge n. 4/1999 per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario; di essere stata inserita con riserva negli elenchi dei destinatari della legge medesima; di essere stata ritenuta idonea per l'espletamento delle prove concorsuali; di essere stata peraltro esclusa dalla procedura di valutazione in corso in quanto «assunta a seguito di concorso che non prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea».

Il provvedimento di esclusione viene impugnato dall'interessata con l'odierno ricorso; viene inoltre chiesto l'accertamento del diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente, premesse alcune considerazioni sulla sussistenza nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo, deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione.

2) Contrasto dell'art. 1, comma 10 legge 4/1999 con gli artt. 3 e 97 Cost.

Con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa, la ricorrente illustra ulteriormente la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.

Resiste l'intimata Università ed eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati; nel merito, sostiene diffusamente l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2002, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

D I R I T T O

1. — L'impugnativa proposta dalla dr.ssa D'Arcangelo, funzionario tecnico in servizio presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è intesa all'annullamento del decreto rettorale di esclusione dalla valutazione comparativa riservata per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia nonché all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge 4 gennaio 1999 n. 4.

2. — Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, identificabili, secondo la resistente amministrazione, in coloro che, avendone pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso per cui è causa.

Basti in proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale — da cui il collegio non ha ragione di discostarsi — in ordine alla inconfigurabilità di controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso medesimo (*cfr.*, in tal senso, Cons. Stato, V Sez. 26 settembre 2000 n. 5092; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 1998 n. 19; Cons. Stato, IV Sez., 14 novembre 1997 n. 1283; T.a.r. Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168).

3. — Nel merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che l'art. 1, comma 10, legge n. 4 del 1999 cit. prevede che le Università sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse Università «assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca».

Alla stregua del provvedimento in questa sede impugnato, l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla precitata procedura in quanto «assunta a seguito di concorso che non prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea».

Tale circostanza è pacifica in causa.

La necessità del detto requisito viene peraltro contestata dalla ricorrente, che sostiene di avere comunque titolo all'ammissione al concorso riservato in virtù della previsione di cui alla seconda parte del comma 10, in quanto tecnico laureato in possesso del requisito di almeno tre anni di attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime: in questo caso, purché vi sia il requisito di fatto dell'attività didattica e scientifica, sarebbe sufficiente, nella prospettazione dell'istante, l'attuale possesso di laurea.

L'assunto non appare condivisibile.

Quanto alla prima parte del comma 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che ne occupa — per fruire del beneficio — deve essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano «come requisito di accesso il diploma di laurea».

Il senso della disposizione è assolutamente inequivoco; e non può ad essa darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di esse.

Quanto alla seconda parte del comma 10, secondo cui «è comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341», non può ad essa attribuirsi il significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente.

La norma, invero, lungi dall'individuare una «seconda» categoria di destinatari del concorso riservato, si limita a «confermare», nei confronti dei tecnici laureati *ex art. 50 cit.* — che, in ipotesi, restino esclusi dal beneficio medesimo — la «applicazione» dell'art. 16, comma 1, legge n. 341/1990, disposizione, questa, che stabilisce che «nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

E la «presente legge» specificava, all'art. 12, che i ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (*id est*: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).

Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti *ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980* all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori *ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit.*, contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 *cit.*, e quindi *un prius* logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.

Ciò nel quadro di una progressiva evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori (*cfr.*, sul punto, anche, ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio 2001).

Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10 dell'art. 1 legge 4/1999 tecnici laureati ivi indicati «conservano» quindi l'attività di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.

Questo, e non altro; è il senso della indicata disposizione: certamente non quello di individuare una «seconda» categoria di beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dalla ricorrente.

4. — Le conclusioni cui è pervenuto il collegio comporterebbero quindi il rigetto dell'impugnativa, siccome infondata, essendo l'odierna ricorrente priva del requisito per cui è causa.

Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 10, legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in cui contempla la necessità del detto requisito ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Ciò in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata previsione consentirebbe alla ricorrente, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.

5 — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ed invero, va ricordato che l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla controversa procedura concorsuale in quanto «assunta a seguito di concorso che non prevedeva quale requisito di accesso il diploma di laurea».

Risulta peraltro per *tabulas* il possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di funzionario tecnico (ottava qualifica), laureato, nonché l'espletamento del previsto triennio di attività di ricerca; per quanto rileva in questa sede, trattasi comunque di elementi la cui sussistenza è, allo stato, incontestata, giusta le indicate ragioni dell'esclusione.

La posizione dell'odierna ricorrente in nulla si differenzia, quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della «originaria» (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea.

Il discrimine, cioè, tra i beneficiari e gli esclusi è correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale appare ben limitata (*rectius*: pressoché nulla) rispetto alla identica posizione, — quantomeno, di pari dignità professionale — nel tempo conseguita dagli interessati, ed in un quadro che sembra inteso all'emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attività di ricerca «attestata dai presidi delle facoltà» e «comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facoltà».

E ciò, in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari (*cf.* precedente punto 3 e ordinanza di questa Sezione n. 4050/2001 cit.), che non trova alcuna preclusione, *ex se*, in ragione del considerato requisito di accesso.

Sembra allora al collegio viziata sul piano della logicità la indicata scelta del legislatore nella parte in cui ancora ad un requisito meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale — in quanto superato dall'acquisito identico *status* — la partecipazione alla procedura valutativa per cui è causa, per contrasto con l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza (Corte cost. n. 204/1982) nonché sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche.

Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex* art. 97 Cost. della norma in commento, sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata — siccome scaturente da un elemento già definito dal collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluenza sulla descritta situazione sostanziale, — per i pubblici uffici, della possibilità di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.

La valorizzazione del detto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di *status* da, parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresì in contrasto col parametro della imparzialità dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.

6. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in *parte qua*, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2002,

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLI CA

02C0573

N. 296

Ordinanza dell'11 aprile 2002 emessa dal T.a.r. per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Infortuna Paolo contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per il deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Violazione del principio di uguaglianza - incidenza sul diritto d'azione e sul principio di adeguata retribuzione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 667/2001 RG proposto da Infortuna Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Delfino Luciano Maria ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Reggio Calabria, via XXV Luglio 24;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il Consiglio di Stato, in persona del Presidente *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria per legge; il Consiglio di Stato, in persona del Segretario generale *pro tempore*, non costituito in giudizio.

Per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella IX qualifica funzionale, e per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra la qualifica rivestita e quella spettante con interessi e rivalutazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimiate;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il referendario avv. Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2001 i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, già dipendente del comune di Motta San Giovanni con la qualifica di collaboratore principale di segreteria, è stato distaccato presso il Tribunale amministrativo Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. Con d.P.C.M. è stato inquadrato, ai sensi degli artt. 40 e 42, legge 27 aprile 1982, nel ruolo direttivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali (VII qualifica funzionale) con il profilo di direttore di segreteria a far tempo dal 1° gennaio 1978.

Successivamente con d.C.P.M. 1° settembre 1989, n. 4013, in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, legge 11 luglio 1980, n. 312, stato inquadrato nel profilo professionale di funzionario di cancelleria (VIII qualifica funzionale) con decorrenza 1° gennaio 1978.

Non avendo l'amministrazione accolto le sue ripetute richieste di essere inquadrato nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, legge 7 luglio 1988, n. 254, ha proposto ricorso chiedendo il riconoscimento di detta qualifica e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze stipendiali per i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 1, primo comma, legge n. 254/1988;

Violazione dell'art. 1, quarto comma, legge n. 254/1988.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate che ha preliminarmente chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente è decaduto dall'azione non avendo proposto l'azione entro il termine perentorio del 15 settembre 2000 fissato dall'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/1998 e, in ogni caso, per difetto di giurisdizione, per il periodo successivo al 30 giugno 1998.

Ha poi chiesto che il ricorso venga rigettato in quanto infondato atteso che il diritto del ricorrente si sarebbe già prescritto.

Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle relative conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2001, il ricorso è passato in decisione.

D I R I T T O

1. — Ritiene necessario, ai fini del decidere, sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998.

2. — Il primo aspetto da esaminare è quello della rilevanza della questione di che trattasi nel presente giudizio.

Al riguardo osserva il collegio che l'eccezione preliminare di inammissibilità per decadenza dall'azione sollevata dall'Avvocatura erariale appare certamente fondata. Il ricorso *de quo* è stato infatti notificato il 23 maggio 2001, ben oltre, dunque, il termine decadenziale fissato dall'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/1998.

Solo nell'ipotesi in cui tale ultima norma venisse dichiarata incostituzionale, il collegio potrebbe valutare l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità, che anche in caso di accoglimento riguarderebbe solo una frazione temporale della questione, e procedere all'esame del merito della questione che, ad un primo esame, presenta elementi di fondatezza.

3. — Ritiene il collegio che la fissazione del termine decadenziale del 15 settembre dall'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/1998 risulti del tutto irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza e del diritto alla difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

4. — La norma in questione, infatti, attraverso la compressione del termine processuale per la proposizione della domanda, introduce una deroga alla disciplina della prescrizione che crea un'ingiustificata sperequazione tra i dipendenti pubblici che, trascorso il termine del 15 settembre, non trovano mezzi per la tutela delle proprie pretese giuridiche, e i lavoratori privati che godono dei più lunghi termini prescrizionali quando non addirittura della possibilità di proporre l'azione giurisdizionale alla cessazione del rapporto di lavoro.

5. — Tale sperequazione, che il collegio ritiene contrastare con il dettato dell'art. 3 della Costituzione non trova alcuna razionale giustificazione se non quella di assicurare un fluido transito della giurisdizione sull'impiego «privatizzato» dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Obiettivo, quest'ultimo, che si sarebbe dovuto realizzare con il concorso di tutta la comunità e non facendone gravare il costo solo su alcuni consociati.

6. — Ritiene il collegio, inoltre, che la previsione di cui all'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80/1998 contrasti con la pienezza della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. La riduzione del tempo utile per la presentazione della domanda giurisdizionale incide infatti sulle posizioni soggettive dei lavoratori che per temporanee ragioni di salute, finanziarie, familiari o personali, o più semplicemente per non avere conosciuto la fissazione di detto termine decadenziale, non sono stati in grado di far valere le proprie pretese entro il nuovo più breve termine autoritativamente fissato dal legislatore con la norma della quale si sospetta l'incostituzionalità.

7. — Non può infine trascurarsi che il più breve termine per la proposizione della domanda giudiziale incide il più delle volte, e comunque nella fattispecie all'esame di questo giudice *a quo*, su posizioni soggettive, quali la retribuzione e i diritti fondamentali del lavoratore, che trovano particolare tutela nell'art. 36 Cost.

Poiché nessuna forma di adeguato bilanciamento di interessi è dato riscontrare nella previsione legislativa di che trattasi, anche tale norma costituzionale è violata dalla compressione dei termini per la proposizione della domanda giudiziale.

8. — In conclusione ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 17 del d.lgs. n. 80 del 1998 con riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dell'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001.

Il Presidente: PASSANISI

Il giudice estensore: CORRADINO

N. 297

*Ordinanza del 18 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Dagnino Paolo Mario e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. erogate dalla Gestione speciale artigiani - Determinazione della misura - Pensionato iscritto in precedenza ad altre gestioni speciali (nella specie: Gestione speciale commercianti) - Cumulo (totalizzazione) dei contributi versati alle diverse gestioni - Omessa previsione - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di contributi versati, del pensionato iscritto a più gestioni speciali rispetto a quello iscritto ad una sola gestione.

- Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ordinanza pronunciata nel giudizio RG n. 743/2000 promosso da Dagnino Paolo Mario contro l'I.N.P.S.

Con ricorso depositato in cancelleria il 20 marzo 2000 Dagnino Paolo Mario esponeva di aver svolto costantemente attività di lavoro autonomo; di essere stato iscritto alla gestione speciale esercenti attività commerciali dell'I.N.P.S. dal 1° gennaio 1965 al 30 aprile 1979 e, successivamente, dal 1° maggio 1979 al 30 settembre 1995 alla gestione speciale artigiani; esponeva altresì che avendo raggiunto in data 10 dicembre 1996 la prescritta anzianità contributiva pari a 35 anni, presentava domanda di pensione di anzianità che veniva accolta dall'I.N.P.S.; nonché evidenziava il fatto che le contribuzioni dovute, tempo per tempo, *ex lege*, a chi esercita attività commerciale e a chi svolge attività di artigiano sono sostanzialmente equivalenti;

Tanto premesso lamentava che l'I.N.P.S., in origine, gli aveva liquidato la pensione nell'importo mensile di L. 3.788.750; laddove con successivo provvedimento datato 26 aprile 1999 e ricevuto il 22 luglio 1999 l'Istituto aveva ricalcolato il trattamento pensionistico che veniva liquidato in L. 1.887.600 mensili, rilevando come tale successiva liquidazione della pensione derivasse dall'applicazione della norma di cui all'art. 16 legge n. 233/1990;

Parte attrice esponeva inoltre in ricorso di aver presentato con esito infruttuoso ricorso amministrativo davanti al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. che ometteva di pronunciarsi nel termine di legge;

Nella parte motiva il procuratore di parte attrice evidenziava puntualmente come il provvedimento dell'I.N.P.S., in data 26 aprile 1999, che aveva prodotto una drastica ed irragionevole decurtazione della misura della pensione, discendesse da una di per sé corretta applicazione della norma di cui all'art. 16 comma 1 legge n. 233/1990.

Sulla base di tali rilievi conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire accertare, previa pronuncia di ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del citato art. 16, il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità, da calcolarsi con considerazione ed imputazione unitaria dei contributi versati, nel tempo, nelle due distinte Gestioni commercianti ed artigiani; nonché per sentir condannare l'I.N.P.S. al pagamento della pensione nell'importo mensile di L. 3.788.750.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che esponeva che la misura delle pensione in godimento al ricorrente derivava da una corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 16 legge 233/1990 evidenziando che l'importo della pensione in oggetto conseguiva alla somma di tante distinte quote di pensione, quante erano le Gestioni separate in cui erano stati versati i contributi.

Il procuratore dell'I.N.P.S. contestava pertanto la fondatezza della domanda avversaria, concludendo per il rigetto.

In corso di causa veniva sentito quale testimone il funzionario dell'I.N.P.S., informato sulla posizione assicurativa del Dagnino.

La causa veniva discussa oralmente dai difensori delle parti costituite ed in data odierna veniva emessa la presente ordinanza, della quale veniva data lettura in pubblica udienza alla presenza dei procuratori delle parti.

Intanto pare utile, ancor prima della delimitazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale, riportare in maniera essenziale i fatti rilevanti ai fini della valutazione della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice.

Il ricorrente nel corso della sua vita lavorativa ha costantemente svolto attività di lavoro autonomo; è stato dapprima iscritto, dal 1° gennaio 1965 al 30 aprile 1979, alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S., quindi dal 1° maggio 1979 al 30 settembre 1995 è stato iscritto alla Gestione artigiani.

Come già esposto, risulta altresì provato documentalmente e d'altronde incontroverso tra le parti in giudizio che l'importo mensile della pensione lorda, liquidato dall'I.N.P.S. all'atto del pensionamento con imputazione della intera contribuzione alla sola gestione commercianti, era di L. 3.788.750 lorde; laddove a seguito di provvedimento dell'Istituto la pensione è stata ricalcolata e liquidata al ricorrente, con decorrenza dal gennaio 1997, nella inferiore misura lorda di L. 1.887.600.

Va da subito rilevato che tale minor importo mensile della pensione di anzianità trova spiegazione nel fatto che l'importo di L. 1.887.600 è stato determinato secondo il particolare meccanismo di calcolo istituito dall'art. 16 Legge n. 233/1990.

Il funzionario dell'I.N.P.S. sentito ha precisato che all'atto della liquidazione originaria, nel gennaio 1997, della pensione, l'I.N.P.S. ha considerato la contribuzione complessivamente versata come riferibile alla gestione commercianti, giungendo ad applicare le disposizioni ordinarie vigenti, anziché l'art. 16 della legge n. 233/1990.

Con la successiva riliquidazione del trattamento pensionistico avvenuta nell'aprile 1999 l'Istituto ha dato esclusiva applicazione al richiamato art. 16; giungendo così a calcolare, separatamente, ciascuna quota di pensione in misura rapportata all'anzianità contributiva maturata nelle distinte Gestioni.

Ne costituisce conferma il prospetto contenuto nella memoria di costituzione dell'I.N.P.S., ove a fronte di 954 settimane di contribuzione versata in misura fissa, nella gestione commercianti, si ottiene una quota pensionistica pari a sole L. 85.008.

Del resto la norma di cui all'art. 16 legge n. 233/1990, diversamente dall'art. 5, nella misura in cui determina un trattamento complessivo finale in cui una delle quote viene calcolata in relazione ad una contribuzione versata in misura fissa in periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 233/1990, conduce alla determinazione di una pensione complessiva in misura irragionevolmente deteriore rispetto ai trattamenti liquidati in applicazione del richiamato art. 5.

Assumendo infatti tale ultima norma quale criterio normativo di comparazione rispetto alla fattispecie legale sottoposta a giudizio, può rilevarsi che la parametrizzazione della misura della pensione in favore dei soggetti rimasti iscritti alla sola gestione artigiani (ovvero commercianti) al reddito d'impresa quale risulta dalla media dei redditi percepiti negli ultimi dieci anni coperti da contribuzione, ovvero in un numero inferiore di anni, anteriori alla decorrenza della pensione, produce una rilevante disomogeneità dei due trattamenti previdenziali in comparazione la quale non pare giustificata in presenza di una contribuzione sostanzialmente uguale in entrambe le ipotesi normative e di una attività comunque di lavoro autonomo.

Appare d'altronde opportuno, in tale ottica, richiamare il principio informatore espresso dalla Corte costituzionale che, con sentenza 30 giugno 1994, n. 264, ha affermato essere palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost. che all'inserimento di un periodo di contribuzione nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo, come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna.

Risulta cioè irragionevole che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione.

Orbene con il meccanismo di cui al citato art. 16, secondo l'opinione del giudice adito, si realizza in effetti in capo al pensionato, che di tale pensione mista è destinatario, una drastica riduzione del trattamento pensionistico non giustificata dalla misura complessiva della contribuzione versata che nel caso di specie risulta sostanzialmente uguale a quella che sarebbe stata richiesta e versata in un'unica gestione speciale (artigiani o esercenti attività commerciali), come confermato dal funzionario I.N.P.S. Può quindi ritenersi che la norma di cui all'art. 16 lett. a) legge n. 233/1990 attraverso il richiamo alle contribuzioni versate nei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni senza alcun limite temporale determina, quale suo effetto, un inferiore e quindi irragionevole trattamento pensionistico, a parità di contribuzioni versate ed in presenza di attività entrambe di lavoro autonomo, rispetto a quello riconosciuto dalla normativa favorevole di settore al pensionato rimasto iscritto, ininterrottamente, nel corso della vita lavorativa ad un'unica gestione speciale.

È appena il caso di aggiungere che la norma di cui all'art. 5 legge n. 233/1990 trova generale applicazione, nel settore del lavoro autonomo, per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° luglio 1990, indipendentemente dalla sussistenza o meno di periodi di contribuzione versata in misura fissa; d'altronde anche il ricorrente rientrerebbe, in ipotesi, nell'area applicativa di quest'ultima norma. Sulla scorta delle considerazioni svolte, può fondatamente ipotizzarsi che la norma in oggetto si ponga in contrasto con il principio di razionalità, ex art. 3 Cost., nella esplicazione ed attuazione data dalla ecc.ma Corte Cost.

La questione di legittimità del predetto art. 16 comma 1 legge n. 233/1990 appare inoltre rilevante nel giudizio promosso dall'attore Dagnino Paolo Mario posto che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma darebbe luogo alla diretta disapplicazione del provvedimento dell'I.N.P.S., datato 26 aprile 1999, determinativo dell'importo lordo mensile della pensione in L. 1.887.600 per sopravvenuta illegittimità ed al conseguente riconoscimento del diritto dell'assicurato a percepire una pensione di anzianità di ben maggiore importo.

Pertanto l'art. 16, comma 1, lettera A) legge n. 233/1990, nella parte in cui prevede che l'importo della pensione, per i lavoratori che vedono liquidata la medesima attraverso il cumulo dei contributi versati in due diverse gestioni speciali, entrambe relative a pregressa attività di lavoro autonomo, è costituito dalla somma delle quote di pensione calcolate sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni, induce il giudice rimettente ad una valutazione in termini di non manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità, secondo il parametro di fonte costituzionale sopra richiamato.

Il giudizio in corso promosso da Dagnino Paolo Mario deve sospendersi in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 23 legge n. 87/1953, essendo la questione di legittimità costituzionale rilevante nell'ambito del presente giudizio circa la fondatezza della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b) legge n. 233/1990, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale; sospende il giudizio;

Dispone che l'ordinanza di cui è stata data lettura in udienza alle parti in causa sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri; nonché comunicata agli on.li Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 18 aprile 2002

Il giudice: BARENGHI

02C0575

N. 298

Ordinanza del 28 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania sul ricorso proposto da Franceschino Pietro ed altra contro Agenzia delle entrate imposte dirette di Catania.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1090/01 depositato il 26 gennaio 2001, avverso avviso di accertamento, n. 656002966, Servizio sanitario nazionale, più I.R.P.E.F., 1995, contro Agenzia delle entrate ed imposte dirette di Catania, proposto da: Franceschino Pietro, residente a Catania, in via F. Ciccaglione n. 64, difeso da avv. Balsamo Mario, residente a San Giovanni la Punta (Catania), in piazza Manganelli n. 12; Leotta Santuzza, residente a Catania, in via F. Ciccaglione n. 64, difesa da avv. Balsamo Mario, residente a San Giovanni la Punta (Catania), in piazza Manganelli n. 12.

Sentito il relatore nella persona del dott. Francesco Coco;

Ritenuto in

F A T T O

Franceschino Pietro e Leotta Santuzza, tramite la difesa dell'avv. Mario Balsamo, con ricorso 26 gennaio 2001 hanno proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 6560029660, anno 1995 fatto loro notificare dall'Ufficio distrettuale imposte dirette di Catania il 29 ottobre 2000, col quale si era accertato un reddito di L. 105.242.000 a fronte di un reddito dichiarato di L. 81.811.000 e, dunque una maggiore imposta accertata di L. 9.606.000 ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sostenevano i ricorrenti che l'accertamento operato dall'Ufficio sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma n. 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, era da considerare e ritenere erroneo perché non teneva conto dei criteri variabili da una fattispecie all'altra.

Concludeva chiedendo disapplicarsi l'accertamento e, indi, dichiararlo nullo.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, costituitosi l'11 giugno 2001, ribadiva la legittimità dell'atto emesso respingendo ogni eccezione sollevata *ex adverso* e che lo stesso aveva operato l'accertamento utilizzando i parametri di cui al comma 181, dell'art. 3 della legge n. 549/1995 emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996.

Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi.

D I R I T T O

Questa Commissione ritiene che l'accertamento operato dall'Ufficio sulla base dei parametri emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto 29 gennaio 1996, ed in relazione all'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non può dirsi e ritenersi legittimo dal punto di vista costituzionale perché in contrasto con gli articoli 3, 23, 24 e 53, primo comma, della Costituzione.

Si rileva, al riguardo, che l'art. 23 della Costituzione, così come recita «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Orbene, posto che l'accertamento, oggetto del presente giudizio, risulta scaturire dai parametri fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di «prestazione personale e patrimoniale» non può sorgere alcun dubbio che l'operato dell'Ufficio imposte dirette è viziato alla base perché fondato sul citato decreto che non può considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa.

Ciò puntualizzato risulta di tutta evidenza che l'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che contiene il conferimento di un siffatto potere a favore del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o più decreti integrativi della norma stessa si deve ritenere assolutamente incostituzionale.

Difatti, l'impostazione tributaria personale o patrimoniale può avvenire in forza di legge che si ritiene debba contenere, in ogni sua parte, gli elementi che fanno scaturire l'obbligazione tributaria.

Consegue, da quanto si viene di dire, che l'art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è da considerare incostituzionale nella parte in cui ha facultato il Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali a carico di chicchesia.

Non può non rivelarsi, al riguardo, che il citato art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non scaturirebbe da una norma di legge, bensì da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si rileva, infine, che ogni soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, ha il diritto di aver usata dall'Amministrazione finanziaria un trattamento identico, ossia normativamente previsto e non già rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa commissione non può non rilevare, da ultimo, che nessuna norma presente nel vigente ordinamento giuridico consente al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di norme in materia fiscale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, dunque, da applicare da parte dei competenti Uffici finanziari negli accertamenti dagli stessi eseguiti, in relazione agli articoli 3, 23, 24 e 53, comma 1, della Costituzione, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2002.

Il Presidente: IRACI SARERI

Il relatore: COCO

N. 299

Ordinanza del 28 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania sul ricorso proposto da Catania Francesca contro Agenzia delle entrate I.V.A. di Catania.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 258/01 depositato il 9 gennaio 2001, avverso avv. di rett., n. 611948/01 - I.V.A. 95, contro Agenzia delle entrate I.V.A. di Catania, proposto da: Catania Vincenza, residente a Bronte (Catania), in piazza del Rosario n. 1, difeso da dott. Falsone Giovanni, residente a Catania, in via Aci Castello n. 23.

Sentito il relatore nella persona del dott. Ferruccio Albanesi;

Ritenuto in

F A T T O

Catania Vincenza, tramite la difesa del commercialista dott. Giovanni Falsone, con ricorso 9 gennaio 2001 ha proposto opposizione avverso l'avviso di rettifica n. 611948 2000, prot. n. 1595-00 anno 1995, col quale si era accertato a suo carico un maggior reddito ai fini I.V.A. di L. 9.116.000 e, dunque, una maggiore imposta di L. 1.732.000 infliggendo una sanzione di L. 692.000, avviso di rettifica redatto dall'Ufficio provinciale I.V.A. di Catania che vi aveva provveduto in forza dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 emanati in forza dell'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sosteneva ed eccepiva la ricorrente che l'accertamento elaborato sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 era da considerare e ritenere privo di fondamento giuridico perché incostituzionale.

Precisava al riguardo, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva alcun potere giuridico di stabilire e fissare i parametri in dipendenza dei quali gli Uffici competenti avrebbero potuto richiedere il pagamento di imposta e, dunque, tali decreti venivano a cozzare con gli articoli 23, 24 e 53, primo comma della Costituzione.

Nel merito contestava un *modus procedendi* dell'Ufficio I.V.A. che non aveva tenuto conto dei criteri variabili da una fattispecie all'altra.

Concludeva, chiedendo, in via preliminare, ritenersi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 546; in via principale la disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e dell'art. 3, comma 181, della legge n. 594/1995 e, in via subordinata, l'annullamento dell'atto perché illegittimo e, in particolare, per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Reclamava spese e compensi.

L'Ufficio I.V.A. costituitosi il 13 aprile 2001 ribadiva la legittimità dell'atto emesso respingendo ogni eccezione sollevata *ex adverso* e che lo stesso aveva operato basandosi sull'accertamento dell'Ufficio imposte dirette emesso nel rispetto dell'art. 3, comma 179/189, della legge n. 549/1995 utilizzando i parametri di cui al comma 184 del citato art. 3, della legge n. 549/1995.

Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso.

D I R I T T O

Questa commissione ritiene che la sollevata eccezione di incostituzionalità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, emanato in dipendenza dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non può dirsi e ritenersi manifestamente infondata.

Si rileva, al riguardo, che l'art. 23 della Costituzione, così recita «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Orbene, posto che l'accertamento, oggetto del presente giudizio, risulta scaturire dai parametri fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di «prestazione personale e patrimoniale» non può sorgere alcun dubbio che l'operato dell'Ufficio I.V.A. è viziato alla base perché fondato sul citato decreto che non può considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa.

Ciò puntualizzato risulta di tutta evidenza che l'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che contengono il conferimento di un siffatto potere a favore del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o più decreti integrativi della norma stessa si deve ritenere assolutamente incostituzionale.

Difatti, l'impostazione tributaria personale o patrimoniale può avvenire in forza di legge che si ritiene debba contenere, in ogni sua parte, gli elementi che fanno scaturire l'obbligazione tributaria.

Consegue, da quanto si viene di dire, che l'art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è da considerare incostituzionale nella parte in cui ha facultato il Presidente del Consiglio dei ministri di emanare norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali a carico di chicchessia.

Non può non rivelarsi, al riguardo, che il citato art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non scaturirebbe da una norma di legge, bensì da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si rileva, infine, che ogni soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, ha il diritto di aver usata dall'amministrazione finanziaria un trattamento identico, ossia normativamente previsto e non già rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa commissione non può non rilevare, da ultimo, che nessuna norma presente nel vigente ordinamento giuridico consente al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di norme in materia fiscale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da Catania Vincenzo, dell'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 — nella parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, dunque, da applicare da parte dei competenti Uffici finanziari negli accertamenti dagli stessi eseguiti — in relazione agli articoli 3, 23, 24 e 53, primo comma della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2001.

Il Presidente: IRACI SARENI

Il relatore: ALBANESI

N. 300

Ordinanza del 28 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania sul ricorso proposto da Sammiceli Giuseppe contro Agenzia delle entrate I.V.A. di Catania.

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 256/01 depositato il 9 gennaio 2001, avverso avviso di rettifica, n. 611816/01 - I.V.A. 1995, contro Agenzia delle entrate I.V.A. di Catania, proposto da: Sammiceli Giuseppe, residente a Catania, in via Messina n. 364, difeso da dott. Falsone Giovanni, residente a Catania, in via Aci Castello n. 23.

Sentito il relatore nella persona del dott. Francesco Coco;

Ritenuto in

F A T T O

Sammiceli Giuseppe, tramite la difesa del commercialista dott. Giovanni Falsone, con ricorso 9 gennaio 2001 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 611816 2000, prot. n. 1291-00, anno 1995, col quale si era accertato a suo carico un maggior reddito ai fini I.V.A. di L. 5.845.000 e, dunque, una maggiore imposta di L. 1.111.000 infliggendosi una sanzione di L. 579.000, avviso di rettifica redatto dall'Ufficio provinciale I.V.A. di Catania sulla base dell'accertamento predisposto dall'Ufficio imposte dirette di Catania che vi aveva provveduto in forza dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, emanati in forza dell'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sosteneva ed eccepiva il ricorrente che l'accertamento elaborato sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e 27 marzo 1997 era da considerare e ritenere privo di fondamento giuridico perché incostituzionale.

Precisava, al riguardo, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva alcun potere giuridico di stabilire e fissare i parametri in dipendenza dei quali gli Uffici competenti avrebbero potuto richiedere il pagamento di imposta e, dunque, tali decreti venivano a cozzare con gli articoli 23, 24 e 53, primo comma della Costituzione.

Nel merito contestava un *modus procedendi* dell'Ufficio I.V.A: che non aveva tenuto conto dei criteri variabili da una fattispecie all'altra.

Concludeva, chiedendo, in via preliminare, ritenersi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 546; in via principale la disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e dell'art. 3, comma 181, della legge n. 594/1995 e, in via subordinata, l'annullamento dell'atto perché illegittimo e, in particolare, per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Reclamava spese e compensi.

L'Ufficio I.V.A. costituitosi il 19 giugno 2001 ribadiva la legittimità dell'atto emesso respingendo ogni eccezione sollevata *ex adverso* e che lo stesso aveva operato badandosi sull'accertamento dell'Ufficio imposte dirette emesso nel rispetto dell'art. 3, comma 179/189, della legge n. 549/1995 utilizzando i parametri di cui al comma 184 del citato art. 3, della legge n. 549/1995.

Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso.

D I R I T T O

Questa Commissione ritiene che la sollevata eccezione di incostituzionalità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, emanato in dipendenza dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non può dirsi e ritenersi manifestamente infondata.

Si rileva, al riguardo, che l'art. 23 della Costituzione, così recita «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Orbene, posto che l'accertamento, oggetto del presente giudizio, risulta scaturire dai parametri fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di «prestazione personale e patrimoniale» non può sorgere alcun dubbio che l'operato dell'Ufficio I.V.A. è viziato alla base perché fondato sul citato decreto che non può considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa.

Ciò puntualizzato risulta di tutta evidenza che l'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che contengono il conferimento di un siffatto potere a favore del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o più decreti integrativi della norma stessa si deve ritenere assolutamente incostituzionale.

Difatti, l'impostazione tributaria personale o patrimoniale può avvenire in forza di legge che si ritiene debba contenere, in ogni sua parte, gli elementi che fanno scaturire l'obbligazione tributaria.

Consegue, da quanto si viene di dire, che l'art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è da considerare incostituzionale nella parte in cui ha facultato il Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali a carico di chicchesia.

Non può non rivelarsi, al riguardo, che l'art. 3, comma 181/189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non scaturirebbe da una norma di legge, bensì da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si rileva, infine, che ogni soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, ha il diritto di aver usata dall'Amministrazione finanziaria un trattamento identico, ossia normativamente previsto e non già rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa commissione non può non rilevare, da ultimo, che nessuna norma presente nel vigente ordinamento giuridico consente al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di norme in materia fiscale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da Sammiceli Giuseppe, dell'art. 3, comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 — nella parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, dunque, da applicare da parte dei competenti Uffici finanziari negli accertamenti dagli stessi eseguiti — in relazione agli articoli 3, 23, 24 e 53, primo comma della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2001.

Il Presidente: IRACI SARERI

Il relatore: COCO

N. 301

Ordinanza del 28 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania sul ricorso proposto da Ragusa Carmela contro Agenzia delle entrate I.V.A. di Catania

Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni d'esercizio dell'attività svolta - Parametri applicabili dagli uffici finanziari - Fissazione demandata al Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Contrasto con il principio di eguaglianza (per disparità di trattamento).

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 189.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 257/01 depositato il 9 gennaio 2001, avverso avviso di rettifica n. 611930/01 - I.V.A., 95, contro Agenzia entrate I.V.A. di Catania.

Proposto da: Ragusa Carmelo residente a Catania in via L. Rizzo, 21, difeso da dott. Falsone Giovanni residente a Catania in via Aci Castello, 23.

Sentito il relatore nella persona del dott. Giuseppe Palermo;

Ritenuto in

F A T T O

Ragusa Carmelo, tramite la difesa del commercialista dott. Giovanni Falsone, con ricorso 9 gennaio 2001 ha proposto opposizione avverso l'avviso di rettifica n. 611930 2000 prot. 1601-00, anno 1995, col quale si era accertato a suo carico un maggior reddito ai fini I.V.A. di L. 18.836.000 e, dunque, una maggiore imposta per L. 2.935.000 infliggendosi una sanzione di L. 1.485.000, avviso di rettifica redatto dall'Ufficio provinciale I.V.A. di Catania sulla base dell'accertamento predisposto dall'ufficio II.DD. di Catania che vi aveva provveduto in forza dei parametri di cui al d.P.C.m. 29 gennaio 1996 emanati in forza dell'art. 3 comma 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Sosteneva ed eccepeva il ricorrente che l'accertamento elaborato sulla base dei parametri di cui all'art. 3 commi 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed emanati con d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 era da considerare e ritenere privo di fondamento giuridico perché incostituzionale.

Precisava, al riguardo, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva alcun potere giuridico di stabilire e fissare i parametri in dipendenza dei quali gli uffici competenti avrebbero potuto richiedere il pagamento di imposta e, dunque, tali decreti venivano a cozzare con gli artt. 23, 24 e 53 primo comma Cost.

Nel merito contestava un *modus procedendi* dell'Ufficio I.V.A. che non aveva tenuto conto dei criteri variabili da una fattispecie all'altra.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, ritenersi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 546; in via principale la disapplicazione del d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e dell'art. 3 comma 181 della legge 549/1995 e, in via subordinata, l'annullamento dell'atto perché illegittimo e, in particolare, per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Reclamava spese e compensi.

L'Ufficio I.V.A. costituitosi il 13 aprile 2001 ribadiva la legittimità dell'atto emesso respingendo ogni eccezione sollevata *ex adverso* e che lo stesso aveva operato basandosi sull'accertamento dell'ufficio II.DD. emesso nel rispetto dell'art. 3 comma 179/189 legge 549/1995 utilizzando i parametri di cui al comma 184 del citato art. 3 legge 549/1995.

Concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso.

D I R I T T O

Questa Commissione ritiene che la sollevata eccezione di incostituzionalità del d.P.C.m. 29 gennaio 1996 emanato in dipendenza dell'art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 549 non può dirsi e ritenersi manifestamente infondata.

Si rileva, al riguardo, che l'art. 23 Costituzione così recita «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Orbene, posto che l'accertamento, oggetto del presente giudizio, risulta scaturire dai parametri fissati nel d.P.C.m. 29 gennaio 1996 e che lo stesso indubitabilmente comporta esborso di «prestazione personale e patrimoniale» non può sorgere alcun dubbio che l'operato dell'ufficio I.V.A. è viziato alla base perché fondato sul citato decreto che non può considerarsi assolutamente norma di legge avendo, piuttosto, natura amministrativa.

Ciò puntualizzato risulta di tutta evidenza che l'art. 3 commi 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 che contengono il conferimento di un siffatto potere a favore del Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare uno o più decreti integrativi della norma stessa si deve ritenere assolutamente incostituzionale.

Difatti, l'imposizione tributaria personale o patrimoniale può avvenire in forza di legge che si ritiene debba contenere, in ogni sua parte, gli elementi che fanno scaturire l'obbligazione tributaria.

Consegue, da quanto si viene di dire, che l'art. 3 commi 181/189 legge 28 dicembre 1995 n. 549 è da considerare incostituzionale nella parte in cui ha facilitato il Presidente del Consiglio dei ministri di emanare norme comportanti il sorgere di obbligazioni personali e patrimoniali a carico di chicchessia.

Non può non rilevarsi, al riguardo, che il citato art. 3 commi 181/189 legge 28 dicembre 1995 n. 49 viene ad urtare con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Cost. dal momento che per alcune categorie di soggetti l'obbligazione tributaria personale e patrimoniale non scaturirebbe da una norma di legge, bensì da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si rileva, infine, che ogni soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, ha il diritto di aver usata dall'amministrazione finanziaria un trattamento identico, ossia normativamente previsto e non già rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa Commissione non può non rilevare, da ultimo, che nessuna norma presente nel vigente ordinamento giuridico consente al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di norme in materia fiscale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata da Ragusa Carmelo, dell'art. 3 commi 181/189 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 — nella parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, dunque, da applicare da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti dagli stessi eseguiti — in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 53 primo comma della Costituzione ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2001.

Il Presidente: IRACI SARERI

Il relatore: PALERMO

02C20579

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

| | Euro | | Euro |
|--|--------|--|--------|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | 271,00 | - annuale | 56,00 |
| - semestrale | 154,00 | - semestrale | 35,00 |
| Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | 222,00 | - annuale | 142,00 |
| - semestrale | 123,00 | - semestrale | 77,00 |
| Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | 61,00 | - annuale | 586,00 |
| - semestrale | 36,00 | - semestrale | 316,00 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | 57,00 | - annuale | 524,00 |
| - semestrale | 37,00 | - semestrale | 277,00 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | | |
| - annuale | 145,00 | | |
| - semestrale | 80,00 | | |

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

| | |
|--|------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | 0,80 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | 1,50 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | 0,80 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 0,80 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | 0,80 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|--|-------|
| Abbonamento annuale | 86,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 0,80 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|--|-------|
| Abbonamento annuale | 55,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | 5,00 |

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|--------|
| Abbonamento annuale | 253,00 |
| Abbonamento semestrale | 151,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 0,85 |

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|--|--------|
| Abbonamento annuo | 188,00 |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | 175,00 |
| Volume separato | 17,50 |

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|--|-------|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | 20,24 |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | 7,95 |

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 6 2 6 *

€ 6,40